

CODICE

PER LO REGNO

DELLE DUE SICILIE

corredato

DI UN RINVIO IN FINE DI CIASCUN ARTICOLO, DI TUTTI QUELLI
CHE VI HANNO RELAZIONE

AGGIUNTOVI

LA LEGGE ORGANICA GIUDIZIARIA E LA TARIFFA DELLE SPESE,
GIUDIZIARIE IN LINEA CIVILE E PENALE,
DI QUA E DI LA' DEL FARO,
ANCHE COI RINVII AGLI ARTICOLI DELLE CINQUE PARTI
DEL CODICE , CUI HANNO RELAZIONE

E SEGUITO

*Da tutte le disposizioni posteriori che hanno spiegato, ampliato, modificato, o
abrogato gli articoli del Codice e delle ridette Leggi
non che*

*Da una tavola generale delle materie per ordine alfabetico ed altra cronolo-
gica di tutte le Leggi e Decreti summentovati.*

compilato

Dall' Avvocato Luigi Dentice e C.

PRIMA EDIZIONE

PARTE SECONDA
LEGGI PENALI



NAPOLI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI DOMENICO CAPASSO

1849.

FERDINANDO I.

Per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato

Abbiamo risoluto di *sanzionare, e sanzioniamo* la seguente legge.

Art. 1. Il codice civile, il codice penale, il codice di procedura civile, le disposizioni contenute nel decreto de' 20 maggio 1808, intorno alla giustizia criminale, ed il codice di commercio, pubblicati durante l'occupazione militare, e per nostra sovrana disposizione provvisoriamente in vigore, saranno pienamente aboliti a contare dal primo giorno di settembre del corrente anno 1819.

Art. 2. Dal giorno indicato nell' articolo precedente sarà legge ne' nostri domini al di qua e al di là del Faro il codice per lo regno delle due Sicilie ripartito nel seguente modo;

Parte prima — *Leggi civili.*

Parte seconda — *Leggi penali.*

Parte terza — *Leggi della procedura ne' giudizi civili.*

Parte quarta — *Leggi della procedura ne' giudizi penali.*

Parte quinta — *Leggi di eccezione per gli affari di commercio.*

Art. 3. Ciascuna delle sudette cinque parti verrà pubblicata a misura che sarà munita della nostra sovrana sanzione. Questa successiva sanzione però, non avendo altro oggetto che di accelerare la pubblicazione di ciascuna parte, non produrrà l'effetto che una parte sia considerata anteriore nel tempo, ed un'altra posteriore; dovendo l'intero codice considerarsi come sanzionato e pubblicato nel medesimo atto.

Art. 4. Ciascuna delle sudette cinque parti del codice avrà una numerazione separata degli articoli in essa contenuti.

Art. 5. Due esemplari stampati di ciascuna delle parti componenti il codice per lo regno delle due Sicilie saranno da Noi sottoscritti, e saranno contrassegnati per ogni foglio di stampa dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere.

Art. 6. Gli esemplari di cui si è fatta menzione nel precedente articolo, saranno gli originali del codice, e verranno depositati nella cancelleria generale del regno delle due Sicilie.

Art. 7. Una copia della presente legge sarà posta in fronte di ciascuna delle suddette parti del codice per lo regno delle Due Sicilie, impresse in separati volumi.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro cancelliere, e registrata e depositata nella cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità, per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il di 26 di marzo 1819.

Firmato, FERDINANDO.

FERDINANDO I.

Per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Veduta la nostra legge de' 26 di marzo 1819, colla quale è disposto che dal giorno 1.º di settembre 1819 sarà legge pe' nostri reali domini al di qua e al di là del Faro il codice per lo regno delle Due Sicilie;

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro cancelliere;

Veduto il parere del Supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare, e sanzioniamo la seguente legge.

Art. 1. Le leggi romane, le costituzioni, i capitoli, le prammatiche, i reali dispacci, le consuetudini generali e locali, e generalmente tutte le altre disposizioni legislative non più osservate ne' nostri domini al di qua del Faro dal dì 1.º gennaio dell'anno 1809 nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute ne' codici provvisoriamente in vigore, continueranno dal giorno 1.º di settembre dell'anno 1819 a non avere forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo regno delle Due Sicilie.

Art. 2. Le leggi ed i decreti pubblicati durante il periodo della occupazione militare, e le leggi ed i decreti pubblicati da Noi dopo il nostro ritorno in questa parte de' nostri domini, cesseranno dal giorno 1.º di settembre dell'anno 1819 di avere forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo regno delle Due Sicilie.

Art. 3. Dal giorno indicato nel precedente articolo le leggi romane, le costituzioni, i capitoli del regno, le prammatiche, le sicule sanzioni, i reali dispacci, le lettere circolari, le consuetudini generali e locali, e tutte le altre disposizioni legislative cesseranno ne' nostri domini al di là del Faro di aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel mentovato codice per lo regno delle Due Sicilie.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro cancelliere, registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 21 di maggio 1819.

Firmato, FERDINANDO.

INDICE

DE' LIBRI, TITOLI, CAPITOLI ec.

IN CUI È DIVISA
LA PARTE SECONDA DEL CODICE
PER LO
REGNO DELLE DUE SICILIE.

LIBRO I.

Delle pene, e delle regole generali per la loro applicazione ed esecuzione.

TITOLO I.	Delle pene	pag. 9
CAPITOLO I.	Delle pene criminali	ivi
CAP. II.	Delle pene correzionali	13
CAP. III.	Delle pene comuni alla giustizia criminale ed alla correzionale	44
CAP. IV.	Delle pene di polizia	46
CAP. V.	Delle disposizioni comuni alle pene della giustizia correzionale e della polizia.	ivi
CAP. VI.	Delle disposizioni comuni a' tre ordini della giustizia penale	47
CAP. VII.	Della esecuzione delle pene	18
TIT. II.	Delle regole generali per l'applicazione delle pene	19
CAP. I.	Del passaggio da una pena ad un'altra	ivi
CAP. II.	Delle pene stabilite posteriormente al reato	21
CAP. III.	Della volontà, della età e dello stato dell'imputato	ivi
CAP. IV.	Del tentativo.	22
CAP. V.	De' complici	25
CAP. VI.	Della recidiva e del'a reiterazione	24

LIBRO II.

De' misfatti e de' delitti, e della loro punizione.

TIT. I.	De' reati contro il rispetto dovuto alla religione	26
TIT. II.	De' reati contro lo Stato	28
CAP. I.	De' reati contro la sicurezza esterna dello Stato	ivi
CAP. II.	De' reati contro la sicurezza interna dello Stato	50
Sez. I.	De' reati contro la sacra persona del Re o la famiglia reale	ivi
Sez. II.	Dell'uso illegittimo della forza armata, della guerra civile, e della devastazione e de' saccheggi.	31.
Sez. III.	Degli scritti, discorsi e fatti ingiuriosi contro il Governo	55
CAP. III.	Del rivelamento de' reati contro lo Stato	54
TIT. III.	Delle violenze pubbliche, e delle minacce	ivi
CAP. I.	Delle violenze pubbliche	ivi
CAP. II.	Delle minacce	56
TIT. IV.	De' reati contro l'amministrazione della giustizia e le altre pubbliche amministrazioni.	57.

CAP. I.	Della usurpazione della pubblica autorità e dei mezzi de' quali essa si serve. pag.	37
Ses. I.	Delle usurpazioni di titoli e funzioni	ivi
Ses. II.	Degli ostacoli al libero esercizio degli altrui diritti	ivi
Ses. III.	Dell'uso privato dei mezzi della pubblica autorità	38
CAP. II.	Degli oltraggi e violenze contro la persona de' depositarj dell'autorità e della forza pubblica.	39
CAP. III.	Della calunnia, e della falsa testimonianza	41
CAP. IV.	Degli abusi dell'autorità pubblica	43
Ses. I.	Della concussione e corruzione de' pubblici uffiziali o altri impiegati.	ivi
Ses. II.	Di coloro che intervengono negli affari come sollecitatori o difensori.	45
Ses. III.	Della malversazione de' funzionarj pubblici	46
Ses. IV.	Sussistenze pubbliche, pubblici incanti, vendita di effetti pubblici, e commercj incompatibili colle cariche	47
Ses. V.	Dell'esercizio abusivo di autorità, e dell'abusivo rifiuto d'interpora.	48
§. I.	Dell'esercizio abusivo di autorità contro l'interesse pubblico.	ivi
§. II.	Dell'esercizio abusivo di autorità contro i privati	49
§. III.	Delle omessioni ed abusi di autorità degli uffiziali, relativi a' detenuti.	50
Ses. VI.	Del rifiuto di servizio legalmente dovuto.	51
Ses. VII.	De' reati degli uffiziali dello stato civile.	ivi
	Disposizione comune alle sezioni del presente capitolo.	ivi
CAP. V.	Delle violazioni de' pubblici archivj, de' luoghi di pubblica custodia e de' pubblici monumenti.	52
Ses. I.	Della rottura di suggelli, e dello involamento di documenti o depositi de' pubblici archivj	ivi
Ses. II.	Delle violazioni de' luoghi di pubblica custodia, della fuga de' detenuti e de' condannati, e del ricattamento de' rei	53
Ses. III.	Della violazione di monumenti pubblici.	53
TIT. V.	De' reati contro la fede pubblica	ivi
CAP. I.	Della falsità di monete, di carte, di bolli e di suggelli reali	ivi
Ses. I.	Della falsità di monete.	ivi
Ses. II.	Della falsità di fedi di eredito, di polizze di banco, di cedole, di decisioni delle autorità, di suggelli e di bolli dello Stato	57
CAP. II.	Del falso in altre scritture pubbliche o private.	59
Ses. I.	Del falso nelle scritture pubbliche.	ivi
Ses. II.	Del falso in iscrittura privata.	60
Ses. III.	Della falsità di passaporti, di fogli d'itinerario e di certificati ec.	61
CAP. III.	Disposizioni comuni al presente titolo.	ivi
TIT. VI.	De' reati che attaccano l'interesse pubblico.	62
CAP. I.	Della vagabondità ed improba mendicizia.	ivi
CAP. II.	Delle adunanse illecite.	63
CAP. III.	Della stampa, degli scritti, delle immagini, ec.	64
CAP. IV.	De' reati relativi alle case pubbliche di giuoco, di lotto privato, e di prestito a pegno	65
CAP. V.	De' reati relativi al commercio, alle manifatture od alle arti.	ivi
TIT. VII.	De' reati che attaccano l'ordine delle famiglie.	67
CAP. I.	De' reati relativi a' doveri scambievoli degl'individui delle famiglie.	ivi
CAP. II.	De' reati che attaccano la pace e l'onore delle famiglie.	68

CAP. III.	De' reati tendenti ad impedire o distruggere la pruova dello stato civile di un fanciullo.	pag. 70
TIT. VIII.	De' reati contro i particolari.	ivi
CAP. I.	De' reati contro gl'individui.	ivi
Sec. I.	Degli omicidj volontarj.	ivi
Sec. II.	Delle ferite e delle percosse volontarie.	72
Sec. III.	Delle ingiuriè e della rivelazione di segreti.	75
Sec. IV.	Degli omicidj, delle ferite, o delle percosse non imputabili.	75
Sec. V.	Degli omicidj involontarj, delle ferite, percosse ec. involontarie.	ivi
Sec. VI.	Delle scuse de' reati contenuti nelle precedenti sezioni del presente capitolo.	ivi
Sec. VII.	Della occultazione degli omicidj, delle percosse e delle ferite, e della occultazione di cadaveri	78
Sec. VIII.	Dello aborto, e dello spaccio di sostanze vefefiche o nocevoli alla salute.	79
Sec. IX.	Dello abbandono o esposizione di un fanciullo.	80
CAP. II.	De' reati contro alle proprietà.	ivi
Sec. I.	De' furti.	ivi
§. I.	De' furti semplici.	83
§. II.	De' furti qualificati.	84
Sec. II.	Della usurpazione.	85
Sec. III.	Della frode.	ivi
Sec. IV.	Dell'incendio, e di qualunque altro guasto, danno o deterioramento.	88
Sec. V.	Disposizioni comuni al presente capitolo.	91

LIBRO III.

TIT. I.	Delle contravvenzioni, e della loro punizione.	93
CAP. I.	Delle contravvenzioni riguardanti l'ordine pubblico	ivi
CAP. II.	Delle contravvenzioni contro alle persone.	96
CAP. III.	Delle contravvenzioni contro le proprietà altrui.	97
CAP. IV.	Delle pene per le contravvenzioni.	ivi
	Disposizioni generali.	98



TAVOLA

DELLE ABBREVIATURE.



<i>c.</i>	leggi civili.
<i>co.</i>	leggi di eccezione per gli affari di commercio.
<i>d.</i>	decreto.
<i>decis.</i>	decisione.
<i>istr.</i>	istruzioni ministeriali.
<i>l.</i>	legge.
<i>l. o.</i>	legge organica dell'ordine giudiziario.
<i>l. s.</i>	legge sulla spropriazione forzata.
<i>m.</i>	ministeriale, o circolare.
<i>ord.</i>	ordinanza.
<i>p.</i>	leggi penali.
<i>p. c.</i>	leggi di procedura nei giudizi civili.
<i>p. p.</i>	leggi di procedura ne' giudizi penali.
<i>r.</i>	rescritto.
<i>reg.</i>	regolamento.
<i>s.</i>	segnete o seguenti.
<i>s. c.</i>	supplemento leggi civili.
<i>s. co.</i>	supplemento leggi di eccezione per gli affari di commercio.
<i>s. lo.</i>	supplemento legge organica dell'ordine giudiziario.
<i>s. l. s.</i>	supplemento legge sulla spropriazione forzata.
<i>s. p.</i>	supplemento leggi penali.
<i>s. p. c.</i>	supplemento leggi di procedura nei giudizi civili.
<i>s. p. p.</i>	supplemento leggi di procedura nei giudizi penali.
<i>s. t.</i>	supplemento tariffa delle spese giudiziarie e civili.
<i>t.</i>	tariffa delle spese giudiziarie e civili.
<i>t. p.</i>	tariffa delle spese di giustizia per gli affari penali.

LEGGI PENALI

LIBRO I.

DELLE PENE, E DELLE REGOLE GENERALI
PER LA LORO APPLICAZIONE ED ESECUZIONE.

TITOLO I.

Delle pene.

ARTICOLO 1. Ogni reato sarà punito, secondo la sua qualità, con pene o criminali, o correzionali, o di polizia. (p. 2.)

Nessuna pena è infamante. L'infamia nascente da reato infamante per sua natura, o per le sue qualità non colpisce altri che la sola individual persona del reo. (c. 224. 366.)

2. Il reato soggetto a pene criminali chiamasi *misfatto*. (lo. 77. - p. 3 s. 7. 28 s. 44. 60. 69. 71. 74. 78 s. 105 s. - p. p. 138 s. 143 s. 613 s.)

Il reato soggetto a pene correzionali chiamasi *delitto*. (c. 1264. 1302. 1336 s. 1948. - p. 21 s. 29. 40 s. 43 s. 60. 71. 74. 83. - p. p. 2 s. 342 s. 615 s.)

Il reato soggetto a pene di polizia chiamasi *contravvenzione*. (c. 5. - p. 36. 40 s. 60. - p. p. 2 s. 399 s. 409. - lo. 123.)

CAPITOLO I.

Delle pene criminali.

3. La pubblicazione de' beni de' condannati, che nelle antiche leggi del regno era una delle pene per alcuni misfatti, essendo abolita, e generalmente essendo abolite le pene nelle antiche leggi ordinate, le pene criminali sono soltanto le seguenti: (p. 2. 28 s. 44. - lo. 77.)

1.° la morte; (c. 26. - p. 4 s. 20. 67.)

2.° l'ergastolo; (p. 7. 16.)

3.° i ferri; (p. 8 s. 40. 44. 47 s. 20. 34, 4.° 52.)

4.° la reclusione; (p. 7. 41. 44. 47 s. 29. 34, 4.°)

5.° la relegazione; (p. 12. 18 s. 20.)

6.° l'esilio dal regno; (p. 13. 20.)

7.° la interdizione da' pubblici ufizj; (p. 44. 20.)

8.° la interdizione patrimoniale. (p. 15 s. 20. 23. 27.)

4. La pena di morte si esegue colla *decapitazione*, col laccio

sulle forche, e colla fucilazione. (c. 88 s. - p. 3, 4.° 5 s. 20. 67. 79. 86.)

5. la pena di morte non può eseguirsi che in luogo pubblico. (p. 4. 6. 88.)

Quando la legge non ordina letteralmente che la pena di morte debba essere espiata col laccio sulle forche, espiar si dee colla decapitazione. (p. 93. 120 s. 155. 448.)

La pena di morte si esegue colla fucilazione, quando la condanna sia fatta da una commissione militare, o da' consigli di guerra ne' casi stabiliti dallo *Statuto penale militare*.

6. La legge indica i casi ne' quali la pena di morte si debbe espiare con modi speciali di pubblico esempio.

I gradi di pubblico esempio sono i seguenti :

1.° esecuzione della pena nel luogo del commesso misfatto, o in luogo vicino : (p. 92. 133. 155. 352, 2.° 353.)

2.° trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di giallo, con cartello in petto a lettere cubitali indicante il misfatto : (p. 130. 133. 155.)

3.° trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di nero, e con un velo nero che gli ricopra il volto: (p. 120 s. 123. 352, 4.°)

4.° trasporto del condannato nel luogo della esecuzione, a piedi nudi, vestito di nero, con velo nero che gli ricopra il volto, e trascinato su di una tavola con picciole ruote al di sotto, e con cartello in petto in cui sia scritto a lettere cubitali : *l'uomo empio*. (p. 93. 120.)

7. La pena dell' *ergastolo* consiste nella reclusione del condannato per tutta la vita nel forte di un'isola, secondo i regolamenti. (p. 3, 2.° 16 s. 80 s.)

Le donne espiaranno l' *ergastolo* nella casa di reclusione colle restrizioni che s'indicheranno da' regolamenti. (p. 44.)

8. La pena de' *ferri* sottopone il condannato a fatiche penose a profitto dello Stato. Essa è di due sorte per gli uomini. (p. 3, 3.° 9 s. 17. 19 s. 66. 68.)

La prima si espia ne' bagni, ove i condannati strascineranno a' piedi una catena, o soli, o uniti a due, secondo la natura del lavoro cui verranno addetti. (p. 10. 68.)

La seconda si espia nel *presidio*. Per questa pena è sottoposto il condannato a' lavori interni di un forte, con un cerchio di ferro nella gamba destra, secondo i regolamenti.

La pena de' *ferri* verrà espiata nel *presidio* ne' soli casi che sono dalle leggi indicati. (p. 34. 66. 115.)

9. La pena de' ferri sarà di quattro gradi eguali , ciascuno di anni sei. (p. 3, 3.° 8. 47. 19. 34, 4.° 55.66.68. 80 s. 86.)

Il primo comincia dagli anni sette, e termina a' dodici.

Il secondo comincia da' tredici, e termina a' diciotto.

Il terzo comincia da' diciannove , e termina a' ventiquattro.

Il quarto comincia da' venticinque, e termina a' trenta.

10. Le donne condannate a'ferri saranno impiegate a' lavori nell'interno di una casa di reclusione. (p. 44. 68.)

11. I condannati alla *reclusione* son chiusi in una casa di forza, ed addetti a' lavori, il di cui prodotto potrà per una parte esser impiegato a di loro profitto, secondo i regolamenti che farà il Governo. (p.7. 10. 17. 19 s. 22 s. 34, 4.)

La durata di questa pena non sarà minore di sei anni , nè maggiore di dieci.

12. La *relegazione* si esegue trasportandosi il condannato in un'isola, per dovervisi trattener libero nel corso della condanna. (p. 48.)

La durata di questa pena non è minore di sei anni, nè maggiore di dieci. Un decreto del Governo designerà le isole destinate per questa pena, e ne stabilirà i regolamenti.

In caso di trasgressione, la pena della relegazione si convertirà in altrettanto tempo di reclusione. (p. 44. 476 s.)

13. L'*esilio dal regno* si esegue trasportando il condannato fuori del territorio del regno, per non rientrarvi , durante il tempo della pena. (p. 20. 25. 78 s.)

Esso è *perpetuo*, o *temporaneo*. Il temporaneo non è minore di cinque anni, nè maggiore di venti.

In caso di trasgressione dell'esilio temporaneo, questa pena sarà convertita in altrettanto tempo di relegazione. (p. 42.)

Ma se la durata dell' esilio temporaneo che rimaneva al condannato ad espiare, fosse maggiore del *maximum* della rilegazione, questi tornerà dopo la rilegazione a subire il resto dell'esilio temporaneo.

In caso di trasgressione dell'esilio perpetuo, il reo sarà condannato alla reclusione, ed espiata questa pena, tornerà all'esilio perpetuo. (p. 44.)

14. L'*interdizione da' pubblici uffizj* consiste nella esclusione del condannato da ogni funzione o impiego pubblico , e nella incapacità di esser tutore o curatore, tranne pe'suoi figliuoli, e col voto del consiglio di famiglia. (c. 9. 326 s. 342. 364. 403. 436. 906. - p. 17 s. 27. - p. c. 959.)

45. L'*interdizione patrimoniale* porta il divieto di amministrare il proprio patrimonio. (c. 436. - p. 17. 23. 27.)

L'amministrazione verrà regolata secondo le norme delle *leggi civili* per le persone interdette. (c. 442 s.)

46. Il condannato all'ergastolo perde la proprietà di tutti i beni che possedeva: la sua successione è aperta a vantaggio dei suoi eredi, come se egli fosse morto senza testamento, non potendo più disporre nè per atto tra vivi, nè per testamento, di tutti o di parte de' suoi beni. (c. 542. 848. 4737. 1844. 4854. 4875. - p. 7.)

Non può nè anche acquistare nè per atto tra vivi, nè per causa di morte. Tuttavia la legge lo considera come mezzo ed organo per potere i di lui discendenti conseguire i dritti successori ed i condizionali che si verificheranno a suo favore. (c. 638 s. 646. 653. 666. 846. 827. 853.)

Non può stare in giudizio civile nè per domandare, nè per difendersi, altrimenti che sotto il nome e col ministero di un curatore nominato specialmente da quel tribunale ove l'azione è introdotta. (c. 734. 2068. - p. 17. 28. 84. - p. c. 223. 4075.)

Il tribunale civile può obbligare i di lui eredi a somministrargli qualche sovvenzione a titolo di alimenti, i quali debbono limitarsi ad un picciolo sollievo. (c. 224. 293. 365 s. 542. 678. 4446. - p. 52.)

47. La condanna a' ferri anche nel presidio, e la condanna alla reclusione porta seco la perpetua interdizione de' pubblici uffizj, e l'*interdizione patrimoniale*, durante la pena. (p. 8 s. 41. 44 s.)

Il condannato in oltre non potrà mai essere impiegato come perito, nè come testimonia negli atti, nè deporre in giudizio per altro oggetto, fuorchè per somministrare semplici indicazioni. (c. 39. 906. 4274. - p. p. 205.)

Il tribunale civile dispone gli assegnamenti da farsi alla famiglia del condannato, o ad altri che vi abbian dritto. (c. 200.)

Dispone i sussidj alimentarj in pro del condannato, che debbono limitarsi ad un picciol sollievo. (c. 678. - p. 46.)

I beni gli saranno restituiti dopo la pena: ed il curatore gli renderà conto della sua amministrazione, secondo le norme fissate nelle *leggi della procedura ne' giudizi civili*. (c. 9. 224. 1935, 2.º - p. c. 610 s.)

18. La condanna alla relegazione porta seco l'*interdizione de' pubblici uffizj* per altrettanto tempo dopo espia la pena, per quanto è durata. (p. 12. 44. 27.)

Cap. II. - Delle pene correzionali. 13

19. Tutti gli stranieri condannati alla reclusione, o a' ferri ne'bagui, o nel presidio, terminato il tempo della loro pena, saranno banditi dal regno. (c. 17. 4934, 12.º - p. 8. 44.188. 302.)

20. Tutte le condanne a pene criminali saranno affisse per estratto nel luogo ove sono state pronunziate, nel comune nel cui territorio è stato commesso il misfatto, in quello ove si farà l'esecuzione, nel comune ove è il domicilio del condannato, ed in quello ove è il domicilio degli offesi o danneggiati. (c. 407. - p. 3 s. 7 s. - p. p. 623.)

CAPITOLO II.

Delle pene correzionali.

21. Le pene correzionali sono (p. 2. 29. 41. 43 s. 65.)

1.º la prigionia ; (p. 22 s. 26. 28. 40. 83.)

2.º il confino ; (p. 24. 26. 28. 40. 83.)

3.º l'esilio correzionale ; (p. 25 s. 28. 40. 83.)

4.º le interdizioni a tempo. (p. 27 s. 40. 83.)

22. La pena della *prigionia* si esegue in una casa di correzione, ove i condannati son chiusi e costretti ad occuparsi, a loro scelta, di uno de' lavori quivi stabiliti. (p. 11. 24, 1.º 23 s. 26. 40. 48. 60. 65. 87.)

23. I prodotti de' lavori di ciascun detenuto per causa correzionale saranno addetti (p. 24 s. 34. 74.)

1.º a ristorare i danni cagionati dal delitto, se il condannato non ne abbia altri mezzi ; (c. 1336 s. - p. p. 3 s. 35.)

2.º alle spese comuni della casa ;

3.º parte a procurargli qualche sollievo, se egli ne sia meritevole, e parte per formargli, dopo espiata la pena, un fondo di riserva : il tutto secondo i regolamenti. (p. 14.)

24. Il *confino* consiste nel prescrivere al colpevole di abitare in un designato comune nell'ambito della propria provincia o valle, alla distanza almeno di sei miglia dal comune del proprio domicilio, e da quello del commesso delitto. In caso di trasgressione la pena del confino si convertirà in altrettanto tempo di prigionia. (p. 24, 2.º 22. 26. 40. 43.)

25. L'*esilio correzionale* consiste in allontanare il condannato dal proprio distretto. Egli però non potrà scegliere il suo domicilio che alla distanza di sei miglia, così dal proprio comune, come da quello del commesso delitto, e dal domicilio degli offesi o danneggiati. In caso di trasgressione la pena dell'esilio si convertirà in altrettanto tempo di prigionia. (p. 13. 24, 3.º 22. 26. 40. 254, 1.º)

14 *Leggi penali - Libro I. - Titolo I.*

26. La prigionia, il confino, e l'esilio correzionale han tre gradi. (p. 22. 24 s. 65. 80. 82 s. 87.)

Il primo comincia da un mese, e termina a sei mesi.

Il secondo comincia da sette mesi, e termina a due anni.

Il terzo comincia da due anni ed un mese, e termina a cinque anni.

27. Le *interdizioni a tempo* consistono nel vietare al condannato, per un tempo non minore di due mesi, nè maggiore di cinque anni, uno o più de'seguenti dritti: (p. 14. 21, 4.° 28. 43.)

1.° di voto o di elezione; (p. 14.)

2.° di eligibilità a funzioni o impieghi pubblici; (c. 9. - p. 14.)

3.° dell'esercizio de' medesimi;

4.° di un'arte o mestiere;

5.° di ottener il permesso di asportar le armi; (p. 154.)

6.° di accesso in alcuni luoghi;

7.° di essere adoperato come perito ne' giudizj penali; (p. 64 s. 71. 82.)

8.° di voto e suffragio nelle deliberazioni del consiglio di famiglia; (c. 327 s. 365. - p. 14.)

9.° di esser tutore o curatore, eccettochè de' proprj figli, concorrendovi il parere del consiglio di famiglia. (c. 326 s. 365 s. - p. 14. 332.)

28. È nelle facoltà del giudice di aggiungere alla prigionia, al confino, ed all'esilio correzionale la interdizione a tempo di uno o più de'dritti indicati nell'articolo precedente, come pena accessoria. (p. 24. 27. 122.)

L'interdizione a tempo dell'eligibilità, o dell'esercizio di taluna carica o mestiere, o del voto in alcune elezioni, sarà sempre aggiunta nella decisione o sentenza di condanna, se il reato siasi commesso esercitando la facoltà di eleggere, o brigando di essere eletto, o abusando della carica o del mestiere. (p. 2 s. 24 s.)

CAPITOLO III.

Delle pene comuni alla giustizia criminale ed alla correzionale.

29. Sono pene comuni alla giustizia criminale e correzionale (p. 2. - lo. 77.)

1.° l'ammenda; (p. 30 s. 35. 48 s. 453.)

2.° la malleveria. (p. 34 s.)

30. Il *minimum* dell'ammenda criminale o correzionale è di ducati tre: per le città di Napoli, Palermo, e Messina, e loro

borghi, e sobborghi, il *minimum* è di ducati sei. Il *maximum* di tale ammenda viene dalle leggi indicato ne' casi particolari. Quando però ad un delitto viene dalle leggi applicato in termini generali l'*ammenda correzionale*, questa non sarà maggiore di ducati cento.

L'ammenda non è mai data come pena principale nelle materie criminali. (p. 3. 35. 42 s. 48 s. 53.)

34. La condanna alla *malleveria* astringe il condannato a dar sicurtà di sua buona condotta per un tempo non minore di tre anni, nè maggiore di dieci. (p. 29, 2.° 34. 463. - p.p. 426.)

La somma ricercata per la sicurtà non sarà mai minore di ducati cento, nè maggiore di cinquemila. Questa non può esigersi che in caso di condanna per misfatto o delitto commesso nel tempo della sottoposizione alla malleveria.

Le somme riscosse saranno addette in preferenza alle restituzioni, a' danni ed interessi, ed alle spese cagionate agli offesi dal nuovo misfatto o delitto. (c. 4336. - p. 23, 1.° 35. - p. 3 s. 35. 426. 439.)

32. Il condannato a dar malleveria, se non può dare la sicurtà ordinata nell'articolo precedente, sarà messo a disposizione della polizia. (p. 33.)

33. Ogni individuo messo a disposizione della polizia dee, secondo i regolamenti, dimostrare al termine di ogni mese di essere nell'esercizio di un'arte o di un mestiere.

Chiunque nol faccia, verrà anche d'ordine della polizia allontanato da un dato luogo, o anche confinato in un luogo determinato del regno, per esservi applicato ad un'arte o ad un mestiere, secondo i regolamenti, per tutto il tempo della condanna. Pur tuttavolta potrà essere abilitato ad uscirne, (p. 32. 44. 63.)

1.° se adempia alla malleveria, a' termini dell'articolo 31;

2.° se il decurionato del suo comune lo reclami con atto pubblico, di cui la polizia medesima riconosca la verità ed il libero voto.

In questo secondo caso adempirà di nuovo all'obbligo di dimostrare ogni mese di essere occupato in un' arte o in un mestiere.

34. La malleveria sarà aggiunta

1.° nelle condanne alla reclusione o a' ferri, anche se questi vengano espiati nel presidio; (p. 8. 11.)

2.° in tutte le condanne per misfatti o delitti contro lo Stato. (p. 405 s. 420 s.)

35. Le ammende, egualmente che le somme sopravanzanti

dalle malleverie, obbliganze, cauzioni o pleggerie incassate, o dal prezzo degli oggetti confiscati, son destinate al ristoro dei danni ed interessi, e delle spese sofferte principalmente dagli innocenti perseguitati per errore o calunnia ne' giudizj penali, e quindi da' danneggiati poveri; purchè i colpevoli che debbono per legge soddisfare sì gli uni, che gli altri, non ne abbiano il modo. (c. 1336 s. - p. 29 s. 39. 44 s. 494. 435. 465. - p. p. 3 s. 35.)

Il Governo con decreto particolare organizzerà per ogni provincia o valle l' amministrazione di una cassa chiamata *Cassa delle ammende*, destinata a ricevere siffatte somme. (p. 44 s. - p. p. 422. 568. 588.)

CAPITOLO IV.

Delle pene di polizia.

36. Le pene di polizia sono (p. 2. 40 s. 84. 88 s.)

1.° la detenzione; (p. 37.)

2.° il mandato in casa; (p. 38.)

3.° l'ammenda. (p. 35. 39.)

37. La *detenzione* si espia nella stessa casa di correzione, e nella forma stessa destinata per la prigionia. Non può essere minore di un giorno, nè maggiore di ventinove. (p. 22 s. 38. 40 s.)

38. Il *mandato in casa* consiste nel prescrivere al condannato di dimorare nella sua abitazione per uno spazio di tempo continuo, che non può esser minore di tre giorni, nè maggiore di ventinove. In caso di trasgressione la pena del mandato si convertirà in altrettanto tempo di detenzione. (p. 37. 40. 254.)

39. L'*ammenda di polizia* non è minore di carlini cinque, nè maggiore di ventinove: per le città di Napoli, Palermo e Messina, e loro borghi e sobborghi, il *maximum* di questa ammenda è di carlini cinquantanove. (p. 30. 35. 42. 48 s.)

CAPITOLO V.

Delle disposizioni comuni alle pene della giustizia correzionale e della polizia.

40. Nella prigionia, nel confino, nell'esilio correzionale, nella detenzione e nel mandato in casa, i giorni di pena sono interi di ventiquattr'ore. (p. 2. 22. 24 s. 36 s. 52.)

41. Alle pene correzionali e di polizia si può, quando il caso lo consiglia, aggiungere la *pubblica riprensione*. (p. 2.)

Cap. VI. - Delle disposizioni comuni, ec. 17

Questa si esegue per l'organo del giudice del circondario : in caso di appello si esegue per l'organo del presidente della gran Corte criminale , dopo passata la sentenza in giudicato. (p. p. 42 s. 340. 380 s. 396 s. 419. 421.)

42. Chiunque nel caso dell'articolo precedente non accolga la riprensione con rispetto, sarà sottoposto alla detenzione di un giorno sino a venticinque ; salvo se la mancanza di rispetto non degenerasse in altro reato preveduto dalla legge. (p. 30. 37. 174. - p. c. 183 s. - p. p. 346.)

Alla suddetta pena può essere anche aggiunta l'ammenda nella somma stabilita negli articoli 30 e 39, secondo le differenti giurisdizioni.

43. Può la giustizia correzionale e di polizia esigere anche cauzioni ed obblighi dalle parti, per provvedere al buon ordine pubblico ed alla loro scambievolmente sicurezza. (c. 1883 s. - p. 2 s. 21. 27. 163.)

Le pleggerie in questo caso per l'osservanza di tali obblighi non possono esser minori nè maggiori della somma fissata per le ammende negli articoli 30 e 39, secondo le varie giurisdizioni.

Può anche in caso di trasgressione ingiungersi negli obblighi la pena del primo grado di esilio correzionale, o confino , o pure del mandato in casa , secondo la differenza delle giurisdizioni. (p. 24 s. 38.)

Per assicurare l'osservanza delle interdizioni a tempo di alcuni diritti, a' termini dell'articolo 27 , s'ingiungerà sempre al condannato un obbligo sotto pena dell'ammenda correzionale, o del primo grado di prigionia , di confino , o di esilio correzionale, in caso di trasgressione: salve le pene più gravi che la trasgressione potrebbe per se stessa portare. (p. 24 s. 27.)

CAPITOLO VI.

Delle disposizioni comuni a' tre ordini della giustizia penale.

44. La confiscazione del corpo del delitto e degl'istrumenti che han servito, o che erano destinati a commetterlo, quando la proprietà ne appartenga al condannato, è comune ai tre ordini di giustizia. Essa accompagna di regola ogni condanna per misfatto o delitto. (c. 2183. - p. 35. 233 s. - p. p. 342.)

Non può essere pronunziata per le contravvenzioni di polizia, che ne' casi indicati dalla legge. (p. 465. - p. p. 582.)

45. Il prodotto della vendita degli oggetti indicati nell'articolo antecedente sarà versato nella cassa delle ammende. (p. 35. - p. p. 568.)

Cod. pen.

18 *Leggi penali - Libro I. - Titolo I.*

46. La condanna alle pene stabilite dalla legge si pronunzia sempre senza pregiudizio delle restituzioni, e dei danni ed interessi che possono esser dovuti alle parti. (c. 4103. 4336 s. - p. 35. 44. 47 s. 453 s. - p. p. 3 s. 35. 43. 279 s. 296.)

47. Il colpevole sarà condannato non solo alle restituzioni che fossero dovute, ma anche alle indennizzazioni. Il giudice le determinerà e liquiderà, senza poterne pronunziare, anche col consenso della parte, l'applicazione ad un'opera qualunque. (c. 4103. 4336. - p. p. 3 s. 35. 42 s. 296. 375. 377 s. 412. 435. - p. 23. 46. 48 s. 204. 213 s. 234 s. 238. 242. 322 s. 325. 435 s. 442. 445. 448. 455. - p. c. 224. - p. p. 7.)

48. L'esecuzione delle condanne all'ammenda, alle restituzioni, a' danni ed interessi, alle spese ed al pagamento della mallevoria sarà fatta col mezzo della coazione personale. (c. 4934, 3.° 4940. 4988 s. - p. 30. 39. 49 s. - p. p. 378. 637. 639. 645.)

49. Ne' casi di ammende o spese a favor dello Stato, se il condannato costituito in prigione in forza dell' articolo precedente dimostri, secondo i regolamenti veglianti, l' assoluta impossibilità di pagare, otterrà la libertà: salva sempre l' azione reale, se sopravvenga in lui qualche possibilità di pagamento. (c. 4940. 4988 s.)

50. Nel caso di concorrenza dell'ammenda o della confiscazione colle restituzioni e co' danni ed interessi su' beni insufficienti del condannato, queste ultime condanne saranno preferite alle prime. (c. 4988 s. - p. 46 s. 322. - p. p. 423.)

51. Tutti gl' individui condannati per uno stesso reato son tenuti in solido alle ammende, alle restituzioni, a' danni ed interessi, ed alle spese. (c. 4459 s. - p. 48. 485. - p. p. 51. 74 s.)

Ne' casi di responsabilità civile, che potranno presentarsi ne' reati, si eseguirà il disposto dalle *leggi civili*. (c. 4336 s.)

CAPITOLO VII.

Della esecuzione delle pene.

52. Ogni condanna s'intende cominciata ad espiare pei detenuti, dal giorno in cui è divenuta irrevocabile; pe' non detenuti, dal momento della esecuzione effettiva. (p. 40 s. - p. p. 303. 398 s. 423.)

53. Quando la legge ordina che più pene sieno cumulate contro lo stesso colpevole, allora se queste sieno dello stesso genere, saranno espiate l'una dopo l'altra: se sieno di genere diverso, sempre ne comincerà l'esecuzione dalla pena più forte,

Cap. I. - Del passaggio da una pena, ec. 19

salvo il caso dell'ammenda: e la pena più mite correrà dal momento in cui è terminata la prima. (p. 30. 35 s. 54. 80 s. 123. 446. 253.)

54. Chiunque in atto che sta espiando la pena, vien colpito da un'altra condanna o dello stesso genere, o di un genere men grave, continuerà ad espiare la prima pena, ed immediatamente dopo verrà sottoposto alla seconda. (p. 53. 80 s. 244.)

Se la seconda è più grave della prima, passerà subito alla nuova pena, e immediatamente dopo tornerà ad espiare il residuo della prima. (p. 53. 80 s.)

TITOL O II.

Delle regole generali per l'applicazione delle pene.

CAPITOLO I.

Del passaggio da una pena ad un'altra.

55. Quando la legge stabilisce in termini generali che si applichi una pena di uno o più gradi inferiore ad un'altra, allora si osserverà la seguente gradazione: (p. 56. 66. 69 s. 75. 440. 485. 495. 254 s. 258. 298 s. 337. 343. 362 s. 382. 394. 399. 432. 454.)

- | | |
|---|-------------------|
| 1.° morte: | } grado di ferri: |
| 2.° ergastolo: | |
| 5.° quarto | |
| 4.° terzo | |
| 5.° secondo | |
| 6.° primo | |
| 7.° reclusione: | |
| 8.° relegazione: | |
| 9.° prigionia o confino: | |
| 10.° esilio correzionale o altre pene di polizia. | |

I ferri nel presidio hanno la stessa gradazione de' numeri 3.°, 4.°, 5.° e 6.° (p. 8.)

56. Per le pene non indicate nel precedente articolo, la gradazione per passare da una pena più grave alla più lieve sarà la seguente. (p. 55. 483. 488.)

I.

- 1.° Esilio perpetuo dal regno:
- 2.° esilio temporaneo dal regno:
- 3.° confino, o esilio correzionale:
- 4.° pene di polizia, esclusa la detenzione.

II.

- 1.° Interdizione da' pubblici ufizj :
- 2.° interdizione a tempo, o esilio correzionale :
- 3.° ammenda correzionale :
- 4.° penè di polizia, esclusa la detenzione.

57. Il passaggio da una pena minore ad una pena maggiore sarà regolato nel modo seguente : (p. 58 s. 79. 86. 95. 149. 155. 173. 175. 182. 192. 201. 236 s. 240. 246. 256. 278. 336. 340 s. 384. 397.)

- 1.° primo
- 2.° secondo
- 3.° terzo
- 4.° relegazione :
- 5.° reclusione :
- 6.° primo
- 7.° secondo
- 8.° terzo
- 9.° quarto
- 10.° ergastolo :
- 11.° morte.

I ferri, anche quando si eseguano nel presidio, prendono la stessa gradazione de' numeri 6.°, 7.°, 8.° e 9.° di questo articolo.

58. Per le pene non indicate nel precedente articolo, i gradi ascendono nel modo seguente. (p. 57.)

I.

- 1.° Interdizione temporanea da' pubblici ufizj :
- 2.° interdizione perpetua :
- 3.° relegazione : e così progredendo successivamente , sempre con l'aggiunta della interdizione perpetua.

II.

- 1.° Esilio temporaneo dal regno :
- 2.° esilio perpetuo dal regno :
- 3.° primo grado di presidio : e così progredendo successivamente, sempre con l'aggiunta dell'esilio perpetuo.

III.

- 1.° Confino, o esilio correzionale :
- 2.° prigionia nello stesso grado della pena precedente : e così progredendo successivamente.

IV.

1.º Interdizione a tempo, o ammenda correzionale :

2.º primo grado di confino: e così progredendo successivamente, sempre con l'aggiunta della interdizione a tempo o ammenda correzionale.

59. Dalle pene di polizia non si può ascendere alle pene superiori senza una disposizione di legge in ciascun caso particolare.

CAPITOLO II.

Delle pene stabilite posteriormente al reato.

60. Niun reato può essere punito con pene che non erano pronunziate dalla legge prima che fosse commesso. Nondimeno se la pena stabilita nel tempo del giudizio, e quella che era fissata nel tempo del reato, fossero diverse fra loro, sarà sempre applicata la più mite. (c. 2.-p. 2 s. 22. 36. 45.-p. p. 294. 328. 649.)

CAPITOLO III.

Della volontà, della età e dello stato dell'imputato.

61. Non esiste reato, quando colui che lo ha commesso, era nello stato di demenza o di furore nel tempo in cui l'azione fu eseguita. (c. 442. - p. 63. - p. p. 448.)

62. Non esiste reato, quando colui che lo ha commesso, vi è stato costretto da una forza cui non ha potuto resistere. (p. 372 s.)

63. Niun reato può essere scusato, nè la pena mitigata, che nel caso e nelle circostanze in cui la legge dichiara il fatto scusabile, o permetta di applicare una pena men rigorosa. (p. 64 s. 64 s. 73. 75. 137 s. 143. 145 s. 156 s. 172. 183. 193. 195. 234. 259 s. 267. 274. 279. 286. 377 e 394. 405. 433. 454.)

64. I fanciulli minori di anni nove sono esenti da ogni pena. (c. 344.)

Ne sono egualmente esenti i minori di anni quattordici compiuti, quando si decida che abbiano agito senza discernimento.

Il giudice però nel caso di misfatto o delitto debbe consegnarli a' loro parenti coll'obbligo di ben educarli, o dee inviarli in un luogo pubblico da stabilirsi dal Governo, per esservi ritenuti ed educati per quel numero di anni che la sen-

tenza determini, ma che non potrà oltrepassare il tempo in cui diventeranno maggiori. (c. 444.-p.p. 287.-p. 65 s. 223.302. 453 s.)

65. Se ne' misfatti siasi deciso che il giovinetto maggiore di anni nove e minore di quattordici compiuti abbia agito con discernimento, allora alla morte, all'ergastolo, al quarto ed al terzo grado de'ferri verrà sostituita la reclusione. Questa pena sarà espiata nella casa di correzione. (p.3, 1.°, 2.°, 3.° 9. 44. 22. 64. 66 s. 453.)

Se è incorso in altre pene criminali, soggiacerà al primo o secondo grado di prigione. (p. 3, 4.° a 8.° 22. 26.)

Se è incorso in pene correzionali, sarà condannato alle pene di polizia. (p. 24. 36.)

66. Quando il colpevole abbia compiuto l'anno quattordicesimo, ma non sia giunto all'età di diciotto anni, allora alla morte, all'ergastolo, ed al quarto grado de'ferri vien sostituito il terzo grado de'ferri nel presidio. (p. 3, 4.°, 2.° 3.° 8 s. 55. 65.)

Tutte le altre pene criminali saranno diminuite di uno a due gradi; ed i ferri saranno sempre espiati nel presidio. (p.8.55.)

I soli parricidi saran puniti colla morte, compiuto il loro anno sedicesimo. (p. 4 s. - p. p. 448.)

67. Se una donna condannata a morte sia incinta, non soggiacerà alla pena se non dopo il parto. (p. 4 s.)

68. La pena de'ferri così ne' bagni, che nel presidio, ancorchè ne sia cominciata l'esecuzione, verrà sempre espiata nella casa di reclusione da coloro che abbian compiuto l'anno settantesimo. (c. 4936. - p. 8. 44. 52.)

CAPITOLO IV.

Del tentativo.

69. Chiunque colla volontà di commettere un misfatto giunge ad atti tali di esecuzione, che nulla rimanga per la sua parte onde mandarlo ad effetto, se questo non ha avuto luogo per circostanze fortuite ed indipendenti dalla di lui volontà, è punito con un grado meno del misfatto consumato: salve le eccezioni in alcuni casi particolari preveduti dalla legge. (p. 55 s. 72. 406. 445. 428. 299. 334. 448. 452.)

Questa specie di tentativo chiamasi *misfatto mancato*.

70. Il tentativo di un misfatto che non ha avuto luogo anche per circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà del colpevole, se sia manifestato con atti esteriori prossimi alla e-

seecuzione, tali però che ancora rimanga all'autore qualche altro atto per giungere alla consumazione del medesimo, è punito con uno a due gradi meno della pena del misfatto consumato: salve anche le eccezioni in qualche caso particolare dalla legge preveduto. Questa seconda specie di tentativo chiamasi *misfatto tentato*. (p. 55. 72. 115. 117 s. 120 a 128. 132. 140. 185. 246. 335. 354. 451.)

71. I tentativi dei delitti e delle contravvenzioni non sono imputabili che ne' casi specialmente determinati dalla legge. (p. 23. 203. 258. 417. 430. 452.)

72. Ne' reati mancati o tentati, in modo però che gli atti di esecuzione costituiscano per se stessi un reato consumato, si farà confronto tra la pena di questo reato consumato, e quella del reato tentato o mancato, e si applicherà la più grave. (p. 69 s. 454.)

73. Se il corso del reato sia stato interrotto per causa del pentimento del colpevole, egli allora non soggiacerà che alla pena degli atti già eseguiti, quante volte questi sieno dalla legge caratterizzati per reati. (p. 63. 137 s. 143. 156 s. 172. 183. 193. 271. 286.)

CAPITOLO V.

De' complici.

74. Sono *complici* di un reato

1.° coloro che avranno dato commissione o mandato per commetterlo; (c. 1856. - p. 75. 234. - co. 87.)

2.° coloro che per mezzo di doni, di promesse, di minacce, di abuso di autorità o di potere, di macchinazioni o artifizj colpevoli lo avranno provocato, o avranno dato istruzioni per commetterlo; (p. 75. 140. 185. 192. 200. 204.)

3.° coloro che avranno procurato armi, istrumenti, o altri mezzi che han servito all'azione, sapendo che vi doveano servire; (p. 148.)

4.° coloro che scientemente avranno facilitato, o assistito l'autore o gli autori delle azioni ne' fatti i quali le avranno preparate, facilitate, o consumate. (p. 136. 311. 314. - co. 594.)

75. I complici saranno puniti colle pene degli autori principali del reato: i complici però designati ne' numeri 3.° e 4.° dell' articolo precedente saranno puniti con uno a due gradi meno, solamente quando nella scienza del reato la loro cooperazione non sia stata tale che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso: salvi sempre i casi nei quali la legge ab-

bia diversamente disposto. (p. 54. 55. 63. 74. 134. 137. 183. 192. 204. 223. 244. 247. 258. 274. 357. 455. 466. -co. 320 s. 594.)

76. Le circostanze personali che accrescono, tolgono, o diminuiscono la pena di un complice, o in uno degli autori del reato, non giovano nè nuocciono agli altri. (p. 64 s. 78 s. 277. 316. 410. 456.)

77. Le circostanze materiali che aggravano la pena di un reato, non nuocciono che agli autori, o a coloro tra' complici i quali ne hanno avuto la scienza nel momento dell' azione, o della cooperazione costitutiva della loro reità. (p. 244.)

CAPITOLO VI.

Della recidiva e della reiterazione.

78. È *recidivo* chiunque, dopo di essere stato condannato per un reato, commetta altro reato. Si ha per condannato ogni individuo, contra il quale si trova profferita irrevocabilmente una pena, in modo che se ne renda legale l'esecuzione. (p. 52. 79 s. 86. 90. - p. p. 303. 423. 598. 634.)

79. Il condannato per misfatto, che commette altro misfatto, soggiacerà ad una pena maggiore di un grado della pena scritta. (p. 57. - p. p. 634.)

Questo aumento però non potrà portare che fino alla pena dell'ergastolo, esclusa la pena di morte. (p. 4. 81.)

80. Quando l'aumento porta a pena temporanea, e la prima condanna non si trova ancora espiata, il tempo della nuova pena si cumula. Se questa unione porta una pena che ecceda il quarto grado de' ferri, il condannato passerà ad espiarla nell'ergastolo, cumulandosi i tempi delle due pene. (p. 7. 9. 26. 53 s.)

81. Il condannato all'ergastolo, o colui che sta espiando nell'ergastolo la pena temporanea a' termini dell' articolo precedente, se commette un misfatto che porta il secondo grado dei ferri o una pena maggiore, sarà punito colla pena di morte. Colui però che è stato condannato ad espiare nell'ergastolo la detta pena temporanea, se diviene recidivo dopo il termine della medesima, sarà trattato colle regole stabilite nell' articolo 79. (p. 9.)

In caso di reati che portano a pene minori del secondo grado di ferri, il condannato all'ergastolo sarà sottoposto ad una più severa restrizione, ed alle pene stabilite da' regolamenti. (p. 7. 46.)

Cap. VI. - Della recidiva e della reiterazione. 25

82. Il condannato per misfatto, se commette delitto, sarà per questo punito col *maximum* della pena stabilita, la quale potrà essere ancora duplicata : il reo vi sarà sottoposto dopo il termine della prima condanna, se questa non è ancora espiata. (p. 2. 22. 26. 53. 78 s. 89. - p. p. 342 s.)

83. Il condannato per delitto, se commette altro delitto, sarà per questo punito col *maximum* della pena stabilita, la quale potrà essere ancora duplicata. (p. 24 s. 26.)

84. Vi ha *recidiva* di contravvenzione, quando ne sei mesi precedenti il colpevole sia stato condannato per altra contravvenzione. In questo caso il recidivo sarà condannato al *maximum* della pena scritta, la quale potrà essere ancora duplicata. (p. 36 s. 78. - p. p. 644.)

85. La *reiterazione* si ha quando il colpevole di un misfatto, per lo quale non è stato ancora legalmente condannato, commette altro misfatto ; o il colpevole di delitto commette altro delitto; o il colpevole di contravvenzione commette altra contravvenzione. (p. 89 s. 94. - p. p. 295 s. 304 s. 372 s. 384. 407. 420.)

86. Il reiteratore di due misfatti sarà punito colla pena che corrisponde al misfatto più grave, la quale sarà applicata sempre nel *maximum* del grado. Il reiteratore di più di due misfatti sarà punito con un grado di più della pena stabilita pel misfatto maggiore, purchè questo aumento non porti alla pena di morte. (p. 4. 9 s. 57.)

87. Contra il reiteratore di due delitti si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascun delitto, purchè non si ecceda il *maximum* della pena stabilita pel delitto maggiore. (p. 57.)

Contra il reiteratore di più di due delitti si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascun delitto, purchè non si ecceda il doppio del *maximum* della pena stabilita pel delitto maggiore. (p. 22 s. 26. 57. 82. 89.)

88. Contra il reiteratore di due contravvenzioni si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascuna di esse, purchè non si ecceda il *maximum* della pena stabilita per la contravvenzione maggiore. (p. 36 s.)

Contra il reiteratore di più di due contravvenzioni si cumuleranno le pene corrispondenti a ciascuna di esse, purchè non si ecceda il doppio del *maximum* della pena stabilita per la contravvenzione maggiore. (p. 36 s.)

89. Quando le amnistie aboliscono il procedimento, se colui che ne ha goduto, commette nuovi reati, sarà giudicato qual

reiteratore a' termini degli articoli precedenti, come se non avesse goduto dell'indulto. (p. p. 635 s. 644. - p. 82. 87. 90 s.)

La stessa regola dee osservarsi ne' casi ne' quali viene interrotto il procedimento per la rinunzia all'istanza della parte privata. (p. p. 2. 33 s. 38 s. 40. 43 s. 48.)

90. La grazia del Principe che o commuta o condona una pena legalmente pronunziata, non toglie in colui che ne è favorito, il carattere di condannato per gli effetti della recidiva. (p. 78. 89. 94. - p. p. 640 s.)

L'aggraziato sarà tenuto anche alla condizione più severa degli effetti della recidiva, se mai tal condizione è apposta nella grazia. (p. 79 s.)

91. Qualunque disposizione sovrana che cancella un'azione dalla classe de' reati, e ne abolisce per regola generale la pena, toglie di dritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna: e chi n'è favorito, benchè in seguito commetta un reato, non sarà riputato nè recidivo nè reiteratore. (c. 2. - p. 78. 85.)

LIBRO II.

DE' MISFATTI E DE' DELITTI, E DELLA LORO PUNIZIONE.

TITOLO I.

De' reati contro il rispetto dovuto alla religione.

92. Chiunque nell'empio fine di far onta alla religione cattolica apostolica romana incendia o distrugge un tempio al culto divino consacrato, sarà punito colla morte e col primo grado di pubblico esempio. (p. 5. 6, 1.° 437. 443 s.)

93. Chiunque nello stesso empio fine incendia, disperge o distrugge il corpo santissimo di GESU' CRISTO; sarà punito di morte col laccio sulle forche, e col quarto grado di pubblico esempio. (p. 4 s. 6, 4.° 403 s.)

94. Chiunque, nell'atto che vengono celebrati i divini misteri, gli disturbi con violenza, e nel fine di profanare le sacre funzioni, sarà punito col primo al secondo grado dei ferri. (p. 8 s. 17.)

95. Chiunque in eseguire il misfatto preveduto nel precedente articolo, sospinto dallo stesso empio fine, apporta in persona di un ministro del santuario una ferita degua per se stessa di pena criminale, sarà punito col grado di pena immedia-

tamente superiore, e col *maximum* del tempo. In caso di omicidio sarà punito colla morte. (p. 5. 57. 356 s. 372 s.)

96. Chiunque nello stesso empio fine dentro i tempj medesimi, o ne' loro vestiboli, calpesta o distrugge vasi sacri o sacre immagini, o violentemente le percuote, o le infrange, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri. (p. 8 s. 17.)

97. Chiunque per solo fine di lucro involi da' tempj vasi o suppellettili sacre, o qualunque altro oggetto al culto divino consegnato, sarà punito col secondo grado de' ferri, escluso il *minimum* del tempo. (p. 8 s. 17. 412, 1.º)

98. Il furto preveduto nell'articolo precedente, se sia commesso con altre circostanze che la legge prevede come aggravanti, verrà punito col terzo grado de' ferri; purchè le stesse circostanze non portino a pene maggiori le quali saranno in questo caso applicate. (p. 8 s. 17. 407. 418 s.)

99. Chiunque per solo fine di lucro involi la sacra pisside o l'ostensorio colle ostie consagrate, portandole seco, o disperdendole, sarà punito coll'ergastolo. (p. 7. 16.)

100. Chiunque insegnando, predicando, o in qualunque modo arigando in luoghi pubblici, profferisca, senza empio fine o dolo alcuno, proposizioni contrarie alla religione cattolica, sarà punito della pubblica riprensione, e della interdizione temporanea di uovo a due anni dalla carica o professione della quale ha abusato. (p. 27. 41. 314 s.)

Se poi vi concorre l'empio fine di distruggere o alterare i dogmi della religione, sarà punito coll'esilio perpetuo dal regno. (p. 43.)

101. La *bestemmia*, o sia l'empia esecrazione del nome di Dio o de' santi, profferita in chiese aperte al pubblico culto, o in altri luoghi nell'atto di sacre o pubbliche funzioni, sarà punita col terzo grado di prigionia. Senza le dette circostanze la bestemmia in luogo pubblico è punita col primo grado di prigionia, o confino. (p. 22. 24. 26.)

102. Ogni altro atto scandaloso che turbi, o impedisca, o offenda il libero e tranquillo esercizio del culto divino nelle chiese o luoghi pubblici, è punito col primo al secondo grado di prigionia. (p. 22. 26.)

103. Fuori de' casi preveduti in questo titolo, i reati commessi in persona de' ministri del santuario per vendetta, ed in atto delle loro funzioni, son puniti con un grado di più della pena ordinaria. (p. 57. 93. 351. 356 s.)

104. Ogni altro reato non preveduto in questo titolo, se vien

commesso nelle pubbliche chiese in atto di sacre funzioni, non sarà mai punito col minimo del tempo del grado. (*p.* 93 s. 107.)

TITOLO II.

De' reati contro lo Stato.

CAPITOLO I.

De' reati contro la sicurezza esterna dello Stato.

105. Ogni nazionale del regno delle Due Sicilie, che porti le armi contro il Sovrano e lo Stato, sarà punito colla morte. (*c.* 25. - *p.* 5. 20. 145 s. 226 s. 232. 342. - *p.* 6. 443.)

106. Chiunque per concerto con Potenze straniere o coi loro agenti, abbia contribuito alla dichiarazione di guerra, o ad altra ostilità, sarà punito colla morte. (*p.* 5. 20. 145 s.)

107. Chiunque appresti a' nemici mezzi efficaci a facilitar loro l'ingresso nel regno; chiunque agevoli i loro progressi, soccorrendogli di uomini, di armi, di danaro, di viveri o di munizioni; chiunque per lo stesso oggetto frapponga ostacoli alle operazioni dell'armata del Sovrano, o corrompendo la fedeltà de' suoi ufiziali, de' suoi soldati o dei suoi marinari, o consegnando a' nemici stessi, o facendo loro conseguare città, fortezze, piazze, posti militari, porti, magazzini, arsenali o legni da guerra; sarà punito colla morte. (*p.* 5. 20. 406. 408 s. 444 s. 133. 249 s. 224. 443.)

108. Chiunque scientemente e volontariamente ricetti, o faccia ricettare le spie o i soldati nemici mandati a far la scoperta, sarà punito colla morte. (*p.* 5. 20. 75. 145 s. 394.)

109. L'arrolamento de' nazionali del regno delle Due Sicilie eseguito nel suo territorio per servizio di Potenza nemica, sarà punito colla morte: per servizio di Potenza alleata o neutrale, senza l'autorizzazione del Governo, sarà punito coll'esilio temporaneo dal regno. (*p.* 5. 13. 20. 407. 427 s.)

110. Chiunque di ufizio o per incarico ricevuto, sia consapevole del segreto di una negoziazione o spedizione, se lo palesi ad una Potenza nemica o a' suoi agenti, sarà punito colla morte. (*p.* 5. 20. 407 s. 444 s. 145 s. 254. 374.)

Se lo palesi ad una Potenza alleata o neutrale, o a' suoi agenti, sarà punito coll'esilio temporaneo. (*p.* 13. 20.)

111. Chiunque, di ufizio o per incarico ricevuto, abbia il deposito di piante o piani di fortificazioni, arsenali, porti o rade, e ne faccia comunicazione al nemico o a' suoi agenti, sarà punito colla morte. (*p.* 5. 20. 406 s.)

Cap. I. - De' reati contro la sicurezza esterna, ec. 29

Se ne faccia comunicazione ad una Potenza alleata o neutrale, o a' suoi agenti, sarà punito coll' esilio temporaneo dal regno. (p. 43. 20. 416.)

142. Ogni altra persona, che per corruzione, o per frode, o per violenza conosca i segreti indicati nell' articolo 440, o i piani enunciati nell'articolo 444, se gli rivela o gli comunica ad una Potenza nemica o a'suoi agenti, sarà punita colla morte. (p. 5. 254.)

Se gli rivela o gli comunica ad una Potenza alleata o neutrale, o agli agenti di essa, sarà punita coll'esilio temporaneo dal regno. (p. 43. 20. 22. 445 s.)

143. Quando colui che comunica i piani o le piante mentovate nell'articolo 444, non le abbia conosciute di ufizio, nè per incarico ricevuto, nè per via di pratiche di mezzi illeciti, allora se ne abbia fatta la comunicazione al nemico, sarà punito colla rilegazione: e se ne ha fatta la comunicazione a Potenza alleata o neutra, o a' suoi agenti, sarà punito col primo grado di prigionia: salve sempre le pene maggiori ne' casi degli articoli 406 e 407. (p. 42. 20. 22. 26.)

144. Ogni altra corrispondenza co' sudditi di una Potenza nemica, che, senza aver per oggetto uno de' misfatti enunciati negli articoli 406 e seguenti, abbia però avuto per risultamento quello di aver somministrato a' nemici istruzioni nocevoli alla situazione militare o politica del regno, sarà punita coll'esilio temporaneo dal regno. (p. 43. 20.)

145. I misfatti colpiti colla morte dall'articolo 405 e seg., se son mancati, verranno puniti col terzo grado de' ferri nel presidio; e col primo al secondo, se son tentati. (p. 8 s. 47. 69 69 s. 405 s. 442.)

146. Le pene enunciate nell'articolo 405 e seguenti saranno le stesse, anche quando i misfatti ivi preveduti sieno commessi contro gli alleati del Sovrano in atto che agiscono contro il nemico comune. (p. 444.)

147. Fuori de' casi preveduti negli articoli 406 e 407, chiunque con qualche reato o con atti ostili non approvati dal Governo esponga lo Stato al pericolo di una dichiarazione di guerra, sarà punito colla rilegazione. Se la guerra succeda, soggiacerà alla reclusione. Verrà sottoposto a pene maggiori, se il reato o gli atti ostili vi saranno per se stessi soggetti. (p. 14 s. 20. 70. 448.)

148. Chiunque con qualche reato o con atti non approvati dal Governo faccia soffrire rappresaglie a' nazionali del re-

30 *Leggi penali - Libro II. - Titolo I.*

gno delle Due Sicilie, o gli esponga a questo pericolo, sarà punito colla rilegazione. Soggiacerà a pene maggiori, se gli atti commessi vi sieno per se stessi soggetti. (p. 13. 447.)

419. La *pirateria* contro a' nazionali del regno delle Due Sicilie, o di nazione alleata o neutra, soggiace al quarto grado de' ferri. Se sia accompagnata da violenza sulle persone, sarà punita coll'ergastolo. Se vi accada omicidio, verrà punita colla morte. (p. 3. 5. 7. 8 s. 16 s. 418.)

CAPITOLO II.

De' reati contra la sicurezza interna dello Stato.

SEZIONE I.

De' reati contra la sacra persona del Re, e la famiglia reale.

420. L'attentato contro la sacra persona del Re è misfatto di *lesa Maestà*, ed è punito di morte col laccio sulle forche, e col quarto grado di pubblico esempio. (p. 5. 6, 4.° 70. 126. 134 s. 140. 143 s.)

La cospirazione contro la stessa sacra persona del Re è anche misfatto di *lesa Maestà*, ed è punita colla morte e col terzo grado di pubblico esempio. (p. 5. 6, 3.°)

421. L'attentato contro la persona del duca di Calabria è anche misfatto di *lesa Maestà*, ed è punito di morte col laccio sulle forche, e col terzo grado di pubblico esempio. (p. 5. 6, 3.° 126.)

La cospirazione contra la sua persona è anche delitto di *lesa Maestà*, ed è punita di morte col primo grado di pubblico esempio. (p. 5. 6, 4.°)

422. L'attentato o la cospirazione contra le reali persone che compongono la famiglia regnante, è punito colla morte. (p. 5. 20. 126.)

Si compone la famiglia regnante dalla Regina e dalla Duchessa di Calabria; da' figli e da' fratelli del Re; dalle loro mogli e figli maschi; e dalle loro figlie femmine, come dalle figlie e dalle sorelle del Re, finchè non sieno passate a marito.

423. È misfatto di *lesa Maestà*, e punito colla morte e col terzo grado di pubblico esempio, l'attentato o la cospirazione che abbia per oggetto o di distruggere o di cambiare il Governo, o di eccitare i sudditi e gli abitanti del regno ad armarsi contro l'autorità reale. (p. 5. 6, 3.° 53. 70. 124 s. 134 s. 144.)

424. L'attentato esiste nel momento che si è commesso o cominciato un atto prossimo all'esecuzione di ciascuno dei mis-

Cap. II. - De' reati contro la sicurezza interna, ec. 31

fatti contemplati negli articoli precedenti. (p. 70. 123. 132. 143. 198. 335.)

425. La cospirazione esiste nel momento che i mezzi qualunque di agire sieno stati concertati e conchiusi fra due o più individui. (p. 74 s. 123. 126.)

426. Se la cospirazione sia stata progettata, ma non conchiusa nè accettata, allora l'autor del progetto nel caso dell'articolo 120 sarà punito colla reclusione, e col successivo esilio perpetuo dal regno; e nel caso degli articoli 121, 122 e 123 sarà punito coll'esilio perpetuo dal regno. (p. 11, 3.º 20.)

S E Z I O N E II.

Dell'uso illegittimo della forza armata, della guerra civile, della devastazione e de' saccheggi.

427. Chiunque senza dritto o motivo legittimo prenda il comando di un corpo d'armata, di una truppa, di una piazza forte del regno, di una flotta o di un legno da guerra appartenente allo Stato; chiunque ritenga un comando militare qualunque contro gli ordini del Governo; qualunque comandante che ritenga unita la sua armata o la truppa dopo che il Governo ne abbia ordinato il congedo o lo scioglimento; sarà punito colla morte. (p. 5. 128 s. 137. 143. 164. 226.)

428. Nel caso dell'articolo precedente il misfatto mancato è punito colla reclusione, ed il tentato colla rilegazione. (p. 11 s. 69 s. 127.)

429. Chiunque ecciterà la guerra civile tra popolazione e popolazione del regno, o tra gli abitanti di una stessa popolazione, armandogli o inducendogli ad armarsi gli uni contro gli altri, è punito colla morte. (p. 5 s. 131. 134 s. 154.)

430. Chiunque porti la devastazione, la strage o il saccheggio in uno o più comuni, o contro una classe di persone, è punito colla morte e col secondo grado di pubblico esempio. (p. 5. 6, 2.º 131 s. 137 s.)

431. Chiunque nel caso de' due precedenti articoli prenda parte attiva negli omicidj, nelle devastazioni o ne' saccheggi, è punito colla morte. (p. 5. 75. 129 s.)

132. Ne' casi preveduti ne' tre articoli precedenti il misfatto mancato è punito come il consumato: il tentativo, la cospirazione, o l'attentato son puniti col secondo al terzo grado dei ferri. (p. 8 s. 17. 69 s. 124.)

433. Chiunque avrà organizzato bande armate per invadere o saccheggiare piazze, fortezze, posti militari, magazzini,

arsenali, porti o legni da guerra ; chiunque vi avrà esercitato una funzione qualunque, o un impiego, o un comando; chiunque avrà scientemente e volontariamente somministrato ad esse o procurato convogli di viveri , armi , munizioni o strumenti di misfatto; sarà punito colla morte. (p. 5 s. 70. 135. 138. 261. 445.)

L'organizzatore, o chi vi avrà esercitato impiego o comando, subirà la morte col primo e secondo grado di pubblico esempio. (p. 5. 6, 1.°, 2.° 107. 127.)

134. Gl'individui indicati nel precedente articolo saranno egualmente puniti colla morte , quando la banda sia organizzata per saccheggiare danari o effetti pubblici, o per distruggere, saccheggiare o dividere proprietà pubbliche o d'una università di cittadini , o per commettere uno de' misfatti preveduti negli articoli 120 a 123, e negli articoli 129 e 130. (p. 4 s. 20.)

135. Tutti gli altri individui delle bande suddette non indicati ne' due precedenti articoli, quante volte sien presi ne' luoghi della riunione sediziosa, saranno puniti nel modo seguente. (p. 7½ s. 133 s.)

Se la banda abbia avuto per oggetto uno de' misfatti preveduti negli articoli 120 a 123 , saranno puniti di morte. Se la banda abbia avuto per oggetto uno degli altri misfatti preveduti negli articoli 129, 130, 133 e 134, saranno puniti col secondo al terzo grado de' ferri : salve le pene maggiori pe' misfatti di cui avessero potuto rendersi colpevoli. (p. 5. 8 s. 17.)

136. Coloro che scientemente e volontariamente somministrino albergo , luogo di riunione o di ricovero alle suddette bande, saran puniti col primo al secondo grado de' ferri. (p. 8 s. 17.)

Se lo somministrino abitualmente, ed in modo che senza di questo ajuto la banda non avrebbe potuto organizzarsi, nè potrebbe mantenersi, saran puniti colla morte. (p. 4 s. 7½. 159. 260.)

137. Non verrà pronunziata alcuna pena per lo solo fatto di associazione in bande, o per lo solo fatto di sedizione, contro colui che, o facendo parte di esse, o essendone complice o ricettatore, al primo avvertimento delle autorità civili o militari, o anche prima, ne faccia seguire l'effettivo scioglimento, o ne arresti il capo o comandante. (p. 63. 73. 129 s. 136. 139. 156. 159 s. 183.)

138. Similmente non verrà pronunziata alcuna pena pel fat-

Cap. II.-De' reati contra la sicurezza interna, ec. 33

to di associazione in banda, o di sedizione, contra coloro che avendo fatto parte delle suddette bande, senza averle però organizzate, e senza avervi esercitato alcun impiego o funzione, si fossero ritirati al momento che ne sieno stati avvertiti dalle autorità civili e militari, o si fossero ritirati anche dopo, purchè in questo caso concorra la circostanza che sieno presi fuori de' luoghi della riunione sediziosa, senza aver opposto resistenza e senza armi vietate. (p. 63. 73. 133 s. 139. 148 s. 158. 178. 183.)

Non concorrendovi la sopraddetta circostanza, anzi al contrario se sieno stati presi dopo aver opposto resistenza alla forza pubblica o con armi vietate, soggiaceranno al *maximum* della pena di questi reati. (p. 139. 151 s. 178 s.)

139. Le persone che, a' termini de' due articoli precedenti, sono esenti da pena, potranno ciò non ostante esser sottoposte alla malleveria. Saranno in oltre punite de' reati particolari che avessero personalmente commessi. (p. 34 s. 137 s.)

SEZIONE III.

Degli scritti, discorsi e fatti ingiuriosi contro il Governo.

140. Chiunque con discorsi tenuti in luoghi o adunanze pubbliche, o con cartelli affissi, o col mezzo di scritti stampati abbia provocato direttamente gli abitanti del regno a commettere uno de' reati preveduti negli articoli 120 e seguenti, sarà soggetto alla pena del reato da lui provocato. (p. 74. 185. 344.)

Nulladimeno nel caso in cui le provocazioni non abbiano avuto effetto, la pena discenderà di due a tre gradi. (p. 55. 70.)

141. Chiunque per solo disprezzo, e senza servire ad un fine più criminoso, infranga o deformi stemmi reali, statue o immagini del Re, o della real famiglia, situati ne' luoghi pubblici con ordine o approvazione del Governo, sarà punito colla rilegazione. (p. 12. 261. 445.)

142. Ogni altro discorso, o scritto, o fatto pubblico non compreso negli articoli precedenti, e non accompagnato dal reo fine in questi espresso, quando con essi si abbia soltanto avuto in mira di spargere il malcontento contro il Governo, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia. (p. 22. 26. 344.)

La stessa pena sarà applicata agli ecclesiastici i quali per occasione dell'esercizio delle funzioni del loro ministero faranno la critica di una legge, di un decreto, o di un atto qualunque della pubblica autorità. (p. 22. 26. 245.)

Cod. pen.

CAPITOLO III.

Del rivelamento de' reati contro lo Stato.

143. In tutti i reati preveduti negli articoli 405 e seguenti va esente da pena chiunque fra' colpevoli, prima di ogni esecuzione o tentativo, e innanzi a qualunque procedimento, gli abbia svelati al Governo, o alle autorità amministrative o giudiziarie. (p. 63. 73 s. 124. 127. 271.)

144. Se il misfatto sia di lesa Maestà, chiunque ne abbia conoscenza, e fra ventiquattr' ore non ne riveli al Governo, o alle autorità amministrative o giudiziarie le circostanze che gliene sieno pervenute a notizia, verrà per la sola omissione del rivelamento punito colla reclusione. (p. 120 s. 123. 145 s. - p. p. 24.)

Se si tratti di altri misfatti preveduti in questo titolo, verrà punito col primo al secondo grado di prigionia: salve sempre le pene maggiori in caso di complicità. (p. 22 s. 26. 74 s.)

145. Chi incorre nel reato preveduto nell'articolo precedente, non sarà ammesso a scusarsene sull'appoggio di non aver approvato i reati da lui conosciuti e non rivelati; nè anche su quello di essersivi opposto, o di aver cercato di dissuaderne gli autori. (p. 63. 144. 146.)

146. La reticenza preveduta ne' due precedenti articoli va esente da pena in persona del conjuge, degli ascendenti o discendenti, de' fratelli e sorelle in secondo grado, e degli affini negli stessi gradi dell'autore del reato non rivelato. (c. 649. - p. 63. 144 s.)

Pur tuttavolta anche in questo caso il colpevole di non rivelamento può esser sottoposto alla malleveria. (p. 34 s.)

TITOLO III.

Delle violenze pubbliche, e delle minacce.

CAPITOLO I.

Delle violenze pubbliche.

147. È accompagnato da *violenza pubblica* ogni reato commesso da un numero non minore di tre individui riuniti a fine di delinquere, de' quali due almeno sieno portatori d'armi proprie. (p. 148 s. 154 s. 178 s. 182 s. 253. 408. 449.)

148. S'intendono sotto nome di *armi* tutte le macchine da fuoco, tutti gli strumenti, tutti gli utensili incidenti, perforanti e contundenti. (p. 150 s. 407 s. 467, 2.°)

Cap. I. - Delle violenze pubbliche. 35

Sono *armi proprie* quelle, la di cui destinazione principale ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa. (p. p. 39. 74, 3.° 377.)

Le altre non sono riputate armi, che quando si rivolgano effettivamente all'offesa o difesa; e diconsi *armi improprie*. (p. 462.)

Sono *armi vietate* quelle che vengono diseguate per tali dalla legge o da regolamenti di pubblica amministrazione. (p. 452.)

449. Qualunque reato accompagnato da violenza pubblica è punito con un grado di più della pena stabilita contro il medesimo, quante volte non fosse stato accompagnato da pubblica violenza. (p. 57. 447.)

Per la sola circostanza della violenza pubblica non potrà darsi la morte come accrescimento di grado, se non sia questa pena ordinata dalla legge in alcuni casi particolari. (p. 57. 455.)

150. La fabbricazione o lo spaccio di armi vietate, senza che il fabbricante o il venditore ne abbia la facoltà per iscritto dalla polizia, è punita col secondo grado di prigionia e coll'ammenda correzionale. (c. 4443. - p. 22. 26. 30.)

454. L'asportazione di dette armi vietate, senza licenza per iscritto della polizia, è punita col secondo al terzo grado di prigionia e coll'ammenda correzionale; ovvero è punita col terzo grado di confino e col *maximum* dell'ammenda correzionale. (p. 21 s. 26. 27. 30. 438. 152.)

La detenzione di dette armi vietate in casa, senza licenza per iscritto della polizia, è punita con pena di polizia e colla confisca delle armi. Possono anche i colpevoli esser sottoposti alla malleveria. (p. 34. 35 s. 44 s. 452. 467.)

452. Un regolamento di polizia dichiarerà quali sieno le armi vietate per l'asportazione, e quali per la detenzione in casa. (p. 148. 154.)

453. Nelle condanne per fabbricazione, o spaccio di arme, a termini degli articoli precedenti, sarà sempre aggiunta la interdizione a tempo, di fabbricarle e di spacciarle. (p. 27. 450 s.)

154. È *comitiva armata* quella che in numero non minore di tre individui, de' quali due sien portatori di armi proprie, vada scorrendo le pubbliche strade o le campagne con animo di andar commettendo misfatti o delitti. (p. 447. 458.)

Gl'individui della comitiva per lo solo fatto che la costituisce, saran puniti colla reclusione. I capi e comandanti di essa saran puniti col primo grado de'ferri: salve le pene maggiori ne' casi degli articoli 429 e seguenti. (p. 8 s. 44. 47. 455 s. 460.)

155. Saranno puniti come accompagnati da violenza pubblica i reati commessi da una comitiva armata, o dalle divisioni, o dagli individui della medesima, quando agiscano in seguito di un concerto comune; se pure alcuno di tali reati pel solo fatto costitutivo della comitiva armata non fosse soggetto a pena maggiore. (p. 147 s. 154. 160. 408.)

L'accrescimento del grado porterà anche alla pena di morte, che sarà espiata col laccio sulle forche, col primo e secondo grado di esemplarità. (p. 5. 6, 1.°, 2.° 57. 149.)

156. Non sarà pronunziata alcuna pena pel solo fatto costitutivo della comitiva armata, contro coloro che o spontaneamente, o in seguito dell'avvertimento delle autorità civili o militari se ne sieno ritirati con presentarsi alle medesime. (p. 63. 73. 137. 154. 157 s.)

Possono però venir sottoposti alla malleveria. (p. 31 s.)

157. Se la comitiva fosse organizzata con capi o comandanti, costoro non possono godere il beneficio accordato nell'articolo precedente, che nel solo caso in cui prima di ogni misfatto o delitto facciano effettivamente seguire lo scioglimento della comitiva organizzata. (p. 63. 73. 154 s. 182.)

158. Quante volte sia pubblicato un editto che ordini lo scioglimento o la presentazione di una comitiva, benchè questa non abbia ancora commesso alcun misfatto o delitto, chiunque ne faceva parte, e non ubbidisca nel termine prefisso, sarà per lo solo fatto dell'associazione armata, punito colla reclusione non applicata nel minimo del tempo. (p. 11. 138. 156 s. 183.)

159. Coloro che scientemente e volontariamente somministrano armi, munizioni, strumenti di reato, alloggio, ricovero o luogo di riunione alle comitive armate, o alle loro divisioni o individui, benchè non ancora abbian commesso misfatti o delitti, saran puniti colla reclusione: salvo sempre le disposizioni che li soggettassero a pene maggiori per la loro complicità. (p. 11. 34, 1.° 74 s. 136. 154. 260.)

160. L'articolo 137 è comune agl'individui, a' complici ed a' ricettatori delle comitive. (p. 137. 154 s. 159.)

CAPITOLO II.

Delle minacce.

161. Chiunque per mezzo di un foglio anonimo, o sottoscritto con proprio o finto nome avrà fatto minacce di qualunque misfatto, sarà punito col terzo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale, nel caso in cui la minaccia fosse

Cap. I. - Delle usurpazioni della pubb. autorità. 37

stata fatta con ordine di adempiere a qualunque condizione.: se la minaccia non è stata accompagnata da alcun ordine o condizione, la pena sarà del secondo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale. (p. 21 s. 26. 160. 162 s. 173 s. 184. 197. 222. 304. 462, 5.°)

162. Se la minaccia fatta con ordine o sotto condizione sia stata verbale, il colpevole sarà punito col primo grado di prigionia, di confino, o di esilio correzionale. (p. 21 s. 26. 164. 163.)

163. Ne' casi preveduti ne' due precedenti articoli il colpevole sarà in oltre sottoposto alla malleveria, all'obbligo o alla cauzione. (p. 34. 34, 1.° 43. 161 s.)

TITOLO IV.

*De' reati contro l'amministrazione della giustizia
e le altre pubbliche amministrazioni.*

CAPITOLO I.

*Della usurpazione della pubblica autorità e de' mezzi
de' quali essa si serve.*

SEZIONE I.

Delle usurpazioni di titoli e funzioni.

164. Chiunque senza titolo si sarà intromesso in funzioni pubbliche, sieno civili, sieno militari, esercitandone gli atti, verrà punito col secondo al terzo grado di prigionia; salve le pene maggiori per gli eccessi che abbia potuto commettere e senza pregiudizio della pena di falso, se l'atto ne porti seco il carattere, e salve parimente le disposizioni degli articoli 127 e 128. (p. 22. 26. 165. 226. 287 s.)

165. Ogni persona che avrà pubblicamente portato una divisa, una decorazione o un uniforme che non le apparteneva, o si sarà arrogato titoli di collazione regia, sarà punito col primo grado di prigionia e coll'ammenda correzionale. (p. 164. - p. 22. 26. 30.)

SEZIONE II.

Degli ostacoli al libero esercizio degli altrui diritti.

166. Chiunque con vie di fatto o minacce impedisca altrui l'esercizio de' proprj dritti garentiti dalla legge, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia: salve le pene maggiori, quante volte il fatto o la minaccia degeneri in reati mag-

giori. (p. 22. 26. 464. 467. 225. 234 s. 252 s. 336. 408. 454.)

467. Qualunque corruzione impiegata per ottenere o distornare i liberi suffragj de' rappresentanti de' comuni, e qualunque frode commessa nello squittinio de' suffragj medesimi per uffizj o cariche che ne dipendono, sarà punita col primo al secondo grado di prigionia o confino, e colla interdizione a tempo della carica o uffizio di cui si è abusato, o pel di cui conseguimento si è impiegata la corruzione, o commessa la frode. (p. 24 s. 26 s. 466. 204.)

Il danaro forse pagato, e i doni forse ricevuti, saranno restituiti al doppio, e versati nella cassa delle ammende. (p. 30. 35. - p. p. 582. 588.)

SEZIONE III.

Dell'uso privato de' mezzi della pubblica autorità.

468. Chiunque senza oggetto di furto o di recar danno per ingiuria, ma solamente per l'esercizio di un preteso dritto obblighi altri al pagamento di un debito o alla soddisfazione di una obbligazione qualunque, o disturbi un'altrui possesso, demolisca fabbricati, devii acque e simili, è punito col primo al secondo grado di prigionia; salve le pene maggiori in caso di un reato per se stesso maggiore. (p. 22. 26. 445.)

469. Chiunque senza ordine delle autorità costituite, e fuori de' casi ne' quali la legge autorizza i privati all'arresto degli incolpati, arresti, detenga o sequestri qualsisia persona, o presti il luogo per eseguire un tale arresto o sequestro, sarà punito del primo grado de' ferri nel presidio. (p. 47. 238. 244. 451. 455. - p. p. 801 s. - lo. 202.)

170. La pena del misfatto preveduto nell'articolo precedente sarà del secondo al terzo grado de' ferri parimente nel presidio in ciascuno de' tre casi seguenti: (p. 8 s. 17. 34, 4. 474.)

1.° se la detenzione o il sequestro sia durato per più di ventù giorni:

2.° se l'arresto sia stato eseguito con falsa divisa, sotto un nome falso, o con falso ordine di un'autorità pubblica: (p. 464.)

3.° se l'individuo arrestato, detenuto o sequestrato sia stato offeso nella persona o minacciato di morte. (p. 464.)

174. Se concorrendo nell'arresto o nel sequestro uno dei caratteri espressi nell'articolo precedente, le offese sien del genere di quelle che costituiscono un misfatto, o sieno state eseguite con tormenti di corpo, la pena sarà quella del quarto grado de' ferri. (p. 8 s. 47. 470. 356.)

172. La pena dell'arresto, detenzione o sequestro illegale della persona sarà ridotta al terzo grado di prigionia, se il colpevole, pria di aprirsi un procedimento, abbia renduto la libertà alla persona arrestata, detenuta o sequestrata, prima del terzo giorno compiuto dopo quello dell'arresto, della detenzione o del sequestro; purchè in questo frattempo il colpevole non abbia conseguito l'intento per cui sia stata la persona arrestata, detenuta o sequestrata: salve anche le pene maggiori pe' misfatti commessi in questo tempo. (p. 22. 26. 63. 73. 241. 474.)

CAPITOLO II.

Degli oltraggi e violenze contro la persona de' depositarj dell'autorità e della forza pubblica.

173. Chiunque con violenze o minacce costringa un ufficiale pubblico, un agente o incaricato di un' amministrazione pubblica a fare o non fare qualche atto dipendente dal suo ufficio, sarà punito colla rilegazione. (p. 12. 161. 462, 5.°)

Quando la gravezza del caso lo esiga, la pena potrà anche ascendere alla reclusione; salve sempre le pene maggiori nei casi particolari indicati dalla legge. (p. 14. 57.)

174. Le ingiurie e le minacce contro un magistrato dell'ordine amministrativo o giudiziario, commesse in atto che esercita le sue funzioni, o per occasione di questo esercizio, son punite col secondo al terzo grado di prigionia o confino: salvi i casi in cui le minacce portassero per loro stesse a pene maggiori. (p. 42. 461. 476. 365 s. 368 s. - p. p. 546 s.)

Se le ingiurie o minacce hanno avuto luogo nella udienza pubblica di una corte o tribunale, la pena sarà quella della reclusione. (p. 41. - p. c. 412. 183. - p. p. 346 s.)

175. Le percosse e le ferite commesse in persona di un magistrato dell'ordine amministrativo o giudiziario nell'esercizio delle sue funzioni, o per occasione di questo esercizio, saran punite col primo grado de' ferri. Se però le stesse percosse o ferite in persone di privati fossero punibili col primo grado de' ferri, o con pena maggiore, in tal caso si applicherà sempre un grado maggiore di pena. (p. 8 s. 47. 57. 486 s. 304. 356 s. 364 s. 372 s.)

176. Se i misfatti o delitti mentovati ne' due articoli precedenti si commettano in persona di un agente ministeriale, di un individuo qualunque legittimamente incaricato di un pubblico servizio, o in persona di un condottiere della forza pub-

blica, il colpevole sarà punito colla pena ordinaria del misfatto o delitto commesso: ma questa non verrà mai applicata nel minimo del grado. (p. 174 s. 356 s. 365 s.)

477. Se le ferite o percosse mentovate nell'articolo 175 producano fra quaranta giorni la morte, il colpevole sarà punito colla morte. (p. 5. 362 s.)

478. Ogni attacco o resistenza con violenza o per via di fatto, che non abbia però i caratteri di violenza pubblica, contro gli agenti ministeriali, contro gl'individui legittimamente incaricati di un pubblico servizio, o contro gli agenti della forza pubblica, commesso in atto che alcun di essi agisce per la esecuzione di leggi o di ordini della pubblica autorità, se vien commesso da una o due persone, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia; se vien commesso da tre o più persone, sarà punito col secondo al terzo grado della stessa pena di prigionia: salva alle parti l'azione pei danni ed interessi per la non eseguita esecuzione, contro coloro che avranno resistito. (c. 4336. - p. 22. 26. 48. 438. 147 s. 155 s. 474 s. 483. 242. - p. c. 224. 239. 606 s. 635 - p. p. 9.)

179. Se ne' casi preveduti ne' due articoli precedenti vi ha chi impugni un'arma propria nell'atto dell'attacco o resistenza, o chi sia preso con un'arma propria, anche nascosta, nel luogo medesimo dell'attacco o resistenza, questi allora sarà punito colla reclusione. (p. 11. 148. 177 s. 180 s. 183.)

480. Quante volte nel corso de' reati preveduti ne' due articoli precedenti intervenga un altro reato, allora la pena dovuta all'attacco o alla resistenza si confronterà con quella dell'altro reato; e contro al colpevole verrà applicata la pena più grave, non mai però nel minimo del grado. (p. 178 s. 481 s.)

481. La resistenza o l'attacco preveduto nell'articolo 478, se viene accompagnato da pubblica violenza, sarà punito col primo grado de' ferri. (p. 8 s. 47. 447. 182 s.)

482. In caso di altri misfatti commessi nel corso del misfatto preveduto nell'articolo precedente, la pena di essi sarà accresciuta di un grado; e confrontata questa colla pena dovuta all'attacco o alla resistenza col carattere di violenza pubblica, si applicherà sempre la pena più grave. (p. 57. 447. 157. 180.)

483. Non sarà pronunziata alcuna pena per lo solo fatto di resistenza o attacco mentovato negli articoli 478 e 484 contro coloro i quali, benchè abbian tentato di mettersi, o si sieno messi in azione, pure al primo avvertimento siensi ritirati dalla ulteriore esecuzione del reato: salve però le pene pe' reati

Cap. III.-Della calunnia, e della falsa testimon. 41

che han potuto esser commessi, e salva ancora l'esecuzione dell'articolo 457 pe' capi di comitiva. Nel caso dell'esenzione della pena, i colpevoli potranno esser sottoposti alla malleveria. (p. 63. 73. 137 s. 456. 179.)

184. Le disposizioni degli articoli precedenti son comuni a gli attacchi o alle resistenze accompagnati da violenze o minacce contro gli ufiziali pubblici in esercizio, o per occasione dello esercizio delle loro funzioni, o contro gli ufiziali o agenti della polizia, o della forza pubblica, quante volte sieno commessi (p. 447. 164 s. 473 s. 478 s.)

1.º dagli artieri o lavoranti a giornata nelle officine pubbliche di arti o manifatture; (p. 410, 4.)

2.º dagli individui ammessi ne' pubblici ospizj;

3.º da prigionj, incolpati, accusati o condannati, benchè nell'atto del misfatto non si trovino ne' luoghi di pubblica custodia. (p. p. 608.)

185. Sarà punito a termini degli articoli precedenti chiunque con cartelli, affissi, scritti stampati o discorsi tenuti nei luoghi e nelle riunioni pubbliche avrà provocato la resistenza o l'attacco preveduto negli articoli anzidetti. (p. 74 s. 140 s. 478 s. 346.)

Se tale provocazione non abbia prodotto effetto, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia o confino; ma se il reato provocato portasse per se stesso a questa pena o a pena minore; si applicherà la pena del reato provocato diminuita di un grado. In ogni caso il colpevole potrà esser sottoposto alla malleveria. (p. 22 s. 26. 31 s. 55. 63. 70.)

CAPITOLO III.

Della calunnia, e della falsa testimonianza.

186. Chiunque nel disegno di nuocere ad alcuno lo quereli o denunzi di un reato di cui sa esser quegli innocente, verrà punito, solamente per un tal fatto di aver querelato o denunziato, ne' giudizj criminali col secondo al terzo grado di prigionia e con un'ammenda da cento a mille ducati; e ne' giudizj correzionali o di polizia, col primo grado di prigionia o confino, e coll'ammenda correzionale. (c. 648. 849 s. 884. 1336.-p. 2. 21 s. 26. 30. 48. 242. - p. p. 30 s. 42. 279.)

Quante volte però il reato di cui si produce la falsa querela o denunzia, sia un delitto o contravvenzione che non porti a pena di prigionia o detenzione, può il giudice discendere alle pene inferiori così correzionali, che di polizia; salve sempre

le pene più gravi ne' casi di produzione di false carte o di false testimonianze. (p. 2. 56. 487 s. 192.)

187. Chiunque in causa civile o penale istruisca o produca scientemente falsi testimonj, sarà punito come il falso testimone. (p. 74, 4.º 488 s. 192. -p. c. 439 s. 347 s. -p. p. 77 s. 195 s.)

Chiunque in causa civile o penale istruisca o produca scientemente false carte, sarà punito come autore delle stesse. (p. 493. 272 s. 287 s. 293 s. -p. c. 309 s. -p. p. 439 s.)

188. Chiunque sarà colpevole di falsa testimonianza in materia criminale o contro dell'imputato, o in favore del medesimo, sarà punito col primo grado de' ferri. (p. 2. 8s. 17. -p. p. 495.)

Nondimeno se l'accusato sia stato condannato ad una pena più grave del primo grado de' ferri, il falso testimone che ha deposto contro di lui, soggiacerà alla stessa pena. (p. 57. 491. 263. 331.)

189. Chiunque sarà colpevole di falsa testimonianza in materia correzionale o di polizia contro l'imputato, o in favore del medesimo, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia. (p. 2. 22. 26. 191.)

190. Il colpevole di falsa testimonianza in materia civile sarà punito colla pena del primo al secondo grado di prigionia. (c. 907. 1317. -p. 494. -p. c. 357 s. -co. 658 s.)

191. Il falso testimone in materia correzionale, di polizia, o civile, che avrà ricevuto danaro, una ricompensa qualunque o una promessa, sarà punito col terzo grado di prigionia. In qualunque caso ciò che il testimone avrà ricevuto, sarà confiscato. (p. 22. 26. 35. 467. 488 s.)

192. Il colpevole di subornazione de' testimonj sarà condannato al *maximum* della pena del falso testimone: ed ove il falso testimone sia stato con effetto punito col *maximum* della pena, il subornatore sarà punito col grado superiore di pena, risalendo inclusivamente alla morte. (p. 57. 75. 487 s.)

193. Il falso testimone, egualmente che la persona che ha formato o scientemente prodotto una carta falsa, se si ritraiti prima della decisione o sentenza, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia, quante volte per la falsità sarebbe stato punito di pena criminale. (p. 22. 26. 63. 73. 487. 272 s. 287 s. 293.)

Quante volte però per la falsità sarebbe stato punito di prigionia o confino, o di altra pena correzionale, allora verrà punito con una delle pene di polizia. (p. 36. 57.)

Cap. IV. - Degli abusi dell'autorità pubblica. 43

494. I periti, quante volte scientemente attestino fatti falsi in giudizio, o dolosamente diano falsi giudizi, saran puniti come falsi testimonj, a' termini degli articoli precedenti. (p. 188 s. 297. - p. c. 133. 402 s. 444 s. - p. p. 64 s. 82 s.)

495. Le pene stabilite negli articoli precedenti saranno diminuite di un grado, se nella falsa testimonianza non si sia prestato giuramento. (c. 4317. - p. 55. 63. - p. c. 402 s. - p. p. 247.)

CAPITOLO IV.

Degli abusi dell'autorità pubblica.

SEZIONE I.

Della concussione e corruzione de' pubblici ufiziali o altri impiegati.

496. Gli ufiziali pubblici, commessi, incaricati, gli agenti o impiegati qualunque di una pubblica amministrazione, che abbian dritto di esigere o per salario di proprie funzioni, o in favore del pubblico, derrate, o danari, o qualsivoglia altra specie di effetti, quante volte per privato profitto esigano quello che la legge non permette, o più di quello che la legge permette, saran puniti con sei a dieci anni d'interdizione da' pubblici ufizj. (p. 14. 27. 74, 2.° s. 497 s. 204 s. 212 s. 216 s. 229. - lo. 175. 482. 192.)

497. Se la indebita esazione mentovata nell' articolo precedente si trasformi in estorsione, facendosi uso di minaccia o di abuso di potere, la pena sarà quella della rilegazione. (p. 42. 464 s. 498 s. 233 s.)

498. L'ufiziale pubblico o impiegato che per oggetto della estorsione commetta un attentato sulla libertà di un cittadino, è punito col primo grado de' ferri nel presidio: salve le pene maggiori ne' casi che l'attentato costituisca per se stesso un misfatto più grave. (p. 8. 47. 124. 466. 469. 204 s. 233.)

499. Ogni ufiziale pubblico o impiegato che si sarà determinato per favore o per inimicizia per una delle parti, sarà punito colla interdizione da' pubblici ufizj da sei a venti anni. La stessa pena gli sarà applicata, se legalmente richiesto si sarà negato di fare un atto del suo ministero imposto dalla legge; o se si sarà, sotto qualsivoglia pretesto, anche di silenzio o di oscurità delle leggi, negato di render la giustizia, ed avrà perseverato nel suo rifiuto dopo l'avvertimento o l'ordine de' suoi superiori. (c. 4. - p. 44. 27. 231. 238. - lo. 200.)

200. Ogni ufficiale pubblico o impiegato cui dalla legge è data la facoltà di decidere definitivamente un affare, sia amministrativo, sia giudiziario, se avrà accettato offerte o promesse, o ricevuto doni per prezzo di una ordinanza, sentenza o atto qualunque che abbia definito l'affare, sarà punito colla rilegazione, quante volte però non si tratti di materia che abbia portato ad arresto personale. (p. 12. 202 s. 74, 2.° s.)

Se le offerte, promesse, doni o presenti sieno il prezzo di una sentenza o decisione, in forza di cui siasi proceduto all'arresto personale di alcuno, la pena sarà del primo grado dei ferri nel presidio. (c. 1934 s. - p. 8 s. 47. 48. - p. c. 863.)

201. Se la corruzione sia stata il prezzo di una sentenza o decisione, con cui si pronunzia contro l'accusato una pena maggiore di quella del primo grado de' ferri nel presidio, questa pena maggiore sarà sempre applicata al magistrato corrotto. (p. 57. 200. 205.)

202. Se il prezzo della corruzione sia l'assoluzione di un imputato di misfatto, la pena sarà quella della rilegazione. (p. 12. 203 s.)

Se il prezzo della corruzione sia l'assoluzione di un imputato di delitto di contravvenzione, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia. (p. 22. 26. 203 s.)

203. Nel primo caso dell'articolo precedente, il corruttore dell'uffiziale pubblico o impiegato, se sia un ascendente o discendente, o conjuge, o fratello in secondo grado, o affine nei medesimi gradi dell'imputato, sarà punito col primo grado di prigionia o confino, e coll'ammenda correzionale. (p. 22 s. 26. 30. 206.)

Nel secondo caso sarà punito coll'ammenda correzionale. (p. 30. 202.)

Per gli altri corruttori si osserveranno in tutti i casi le regole della complicità. (p. 74, 2.° 75.)

204. Ogni ufficiale pubblico, commesso, o qualunque agente o impiegato subalterno che, fuori de' casi degli articoli precedenti, abbia fatto esazioni, accettato offerte o promesse, o ricevuto doni o presenti al di là delle somme del salario e dei dritti autorizzati dalla legge, per fare o non fare un atto del suo ufficio, sarà punito colla interdizione da due a cinque anni dal suo ufficio. (p. 27. 196 s. 205. 242 s. 246.)

205. Pe' reati preveduti negli articoli precedenti, gli uffiziali pubblici, commessi o impiegati saranno, oltre delle pene ivi stabilite, puniti con un'ammenda da cinquanta a cinquecento

Cap. IV. - Degli abusi dell' autorità pubblica. 45

to ducati; purchè non sia minore del doppio del valore delle offerte, promesse, doni, presenti o esazioni: altrimenti l'ammenda sarà portata al doppio. (p. 30. 35. 496 s. 200 s.)

SEZIONE II.

Di coloro che intervengono negli affari come sollecitatori o difensori.

206. Chiunque spaccia tal credito, o influenza presso un ufficiale pubblico o impiegato che faccia creder dipendente da lui il piegarlo a favore dell'una o dell'altra parte, e ne metta a prezzo il favore per un atto qualunque della sua carica, sarà punito col primo al secondo grado di prigione. (p. 22. 26. 242. 430, 5.º - p. p. 564.)

207. L'avvocato o patrocinatore che pattuisca in premio delle sue fatiche una parte dell' oggetto controverso, sarà punito colla interdizione dal suo ufizio da due a cinque anni, e con un'ammenda non minore di ducati cinquanta, nè maggiore di ducati dugento. (c. 846. 4085. 4087. 4425. - p. 27. 30. 48. 212. - p. c. 224.)

208. L'avvocato o patrocinatore che, dopo aver già incominciato la difesa di una parte, passa senza di lei consenso alla difesa dell'altra parte, mentre è ancora in contraddizione della prima, o di coloro che han causa da essa, sarà punito colla interdizione dal suo ufizio per cinque anni, e con un'ammenda da cento a trecento ducati. (c. 4974, 4.º - p. 27. 50. 48. 242. - p. c. 223. - p. p. 564.)

209. L'avvocato o patrocinatore che per doni, presenti, offerte o promesse, tradisca il suo cliente, in modo che per effetto della sua frode o della sua fraudolenta omessione, questi perda la causa, o si prescriva un legittimo gravame avverso una sentenza o decisione definitiva, sarà punito colla interdizione di sei a venti anni non meno dal suo che da ogni pubblico ufizio, e con un'ammenda da cento a quattrocento ducati. (p. 14. 27. 30. 48. 74, 2.º 200. 242. 430 s. - p. p. 544. - c. 4863 s. 4974, 4.º)

210. Quante volte la prevaricazione dell'avvocato o patrocinatore sia a danno dell'accusato, sarà punita ne' giudizj correzionali colla interdizione perpetua non meno dal proprio, che da ogni pubblico ufizio, con un'ammenda da cento a quattrocento ducati, e colla rilegazione; e ne' giudizj criminali, colla reclusione, colla interdizione perpetua e coll'ammenda da cento a mille ducati. (p. 2. 11 s. 44. 30. 48. 242. - p. p. 564.)

46 *Leggi penali - Libro II. - Titolo IV.*

211. La *prevaricazione* ne' giudizi di polizia sarà punita coll'interdizione dall'ufizio non minore di due anni, col primo grado di prigionia e coll'ammenda correzionale. (c. 1974, 1.° - p. 2. 27. 30. 36. 48. 212.)

212. Le pene stabilite negli articoli 206 e seguenti s'intendono sempre senza pregiudizio delle pene di falso, di calunnia o di corruzione degli ufiziali pubblici o impiegati, quante volte gli avvocati o patrocinatori fossero caduti in questa specie di reati. (p. 186 s. 196 s. 200. 211. 284. 287 s. - p. p. 561.)

SEZIONE III.

Della malversazione de' funzionarj pubblici.

213. Ogni ufiziale pubblico o impiegato qualunque che o apertamente, o con atti simulati, o con interposizione di persona prenda un interesse privato nelle aggiudicazioni, appalti o amministrazioni, sia che egli ne abbia in tutto o in parte la direzione o la vigilanza, sia che l'avea nel tempo in cui queste aggiudicazioni, appalti o amministrazioni son cominciate, verrà punito con sei a venti anni d'interdizione da' pubblici ufizj, e con un'ammenda da cento a quattrocento ducati. (c. 1439. 1441. - p. 14. 27. 30. 35. 48. 214. - ls. 64.)

214. Ogni ufiziale pubblico o impiegato qualunque sarà ugualmente punito con sei a venti anni d'interdizione dai pubblici ufizj, e con un'ammenda da cento a quattrocento ducati, quando prenda un interesse privato in un'affare sul quale egli è incaricato di dare ordini, di fare liquidazioni, di disporre o di fare alcun pagamento. (p. 27. 30. 48. 155. 204. 213. 215 s. 224 s.)

215. Quante volte nel caso de' due precedenti articoli si aggravi il danno fraudolento commesso all'amministrazione cui l'affare si appartiene, la pena è del primo grado de' ferri nel presidio. (c. 1070 s. 1336 s. - p. 8 s. 17. 433, 4.°)

216. Il percettore, l'incaricato di una percezione, il depositario di pubblico danaro, e chiunque è tenuto a rendimento di conti verso il pubblico, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri nel presidio, quante volte abbia distornato o sottratto danari pubblici o privati, carte di credito, che li rappresentano, o documenti, titoli, atti o effetti mobiliari, che erano in suo potere per cagione delle sue funzioni. (c. 4802. 4863. 1934, 3.° 4.° 1977, 2.° 1984 s. - p. 8 s. 17. 34, 1.° 217 s. 433, 4.° - p. c. 220. 617.)

217. Quante volte la distornazione o la sottrazione, a' ter-

Cap. IV. - Degli abusi dell' autorità pubblica. 47

mini dell' articolo precedente , non abbia avuto per oggetto il privato profitto, ma il danaro, le carte di credito, o gli effetti mobiliari, senza ordine di chi ne ha il potere, si sono invertiti in altro uso pubblico diverso da quello della loro destinazione, il colpevole sarà punito con sei a dieci anni d' interdizione dai pubblici ufizj. (p. 14. 27. 216 s. 226.)

218. Saran puniti colla interdizione a tempo della carica gli ufiziali designati nell' articolo 216, che per eccesso di confidenza o per negligenza trascurino negl' introiti o negli esiti le forme stabilite nelle leggi, decreti o regolamenti. (c. 4336. 4863 s. - p. 27. 30. 35. 48. - p. c. 221. 606 s.)

Se da ciò nascesse danno all' erario pubblico , saran puniti, oltre l' interdizione a tempo, col doppio del danno.

SEZIONE IV.

Sussistenze pubbliche, pubblici incanti, vendita di effetti pubblici, e commercj incompatibili colle cariche.

219. Qualunque ufiziale pubblico , qualunque incaricato del Governo, cui sia commesso di fare o dirigere l' incetto dei generi per la pubblica annona, se dopo aver accettata la commessione, la ritardi o la trascuri dolosamente, sarà punito colla rilegazione. (c. 1070. 4863 s. - p. 12. 107 s. 220 s.)

220. Ogni persona che o individualmente, o come membro di compagnia sarà incaricato in tempo di guerra di provvisioni, di appalti o amministrazioni per conto delle armate di terra e di mare , e che, senza esservi stato costretto da forza maggiore, abbia fatto mancare il servizio di cui è incumbenzato, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri nel presidio, senza pregiudizio delle pene più gravi in caso d' intelligenza col nemico. In tempo di pace sarà punito col primo al secondo grado di prigionia. (p. 8 s. 17. 22. 26. 107. 219. 221 s.)

221. Gli ufiziali pubblici, o altri agenti incaricati o salariati dal Governo, se abbiano prestato ajuto a' colpevoli disegnati nell' articolo precedente per far mancare il servizio, saran puniti come complici. (p. 74 s. 407 s.)

222. Coloro che negl' incanti delle proprietà, dell' usufrutto, della locazione delle cose immobili o mobili , o di un appalto o obblazione qualunque ne turbino la libertà, arrestando o allontanando gli obblatori con minacce, doni, promesse, o producendo offerte supposte, saran puniti col primo grado di prigionia, e coll' ammenda. (c. 382 s. 1532. - p. 22. 26. 30. 48.

74, 2.° s. 164 s. 169 s. 199. 223. 433, 4.° - p.c. 745. 945. 1024 s. 1044 s. 1062 s. - ls. 64 s.)

223. Gli ufiziali pubblici, o altri agenti o incaricati dal Governo, complici de' reati menzionati nell' articolo precedente, saran puniti colla rilegazione. (p. 75. 204. 214 s. 222. - ls. 64.)

224. Ogni comandante di divisione militare, di provincia o valle, piazza o città, ogn' Intendente o sottintendente che nei luoghi di sua giurisdizione faccia apertamente, o con atti simulati, o con interposizione di persone, commercio di generi che non gli provengono dalle sue proprietà, sarà punito coll' interdizione a tempo dalla carica. (c. 827. 1054. 1439. - p. 27. 196 s. 204. 213. 225. 434.)

225. Se al caso descritto nell' articolo precedente si aggiunga che l' ufiziale pubblico ivi designato impedisca in alcun modo con atti di autorità il commercio de' nazionali del regno delle Due Sicilie, o voglia rendere esclusivo quello che egli esercita, o entri con altri negozianti in collusione o monopolio per far incarire la pubblica annona, sarà punito colla reclusione. (p. 14. 47. 166. 222.)

SEZIONE V.

Dell' esercizio abusivo di autorità, e dello abusivo rifiuto d' interperla.

§. I.

Dell' esercizio abusivo di autorità contro l' interesse pubblico.

226. Ogni ufiziale pubblico o impiegato destituito, richiamato ad altre funzioni, interdetto o sospeso, se dopo averne avuto legalmente notizia, abbia continuato nell' esercizio della carica, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia. (p. 22. 26. 127. 164. 196. 199. 204. 208 s. 213 s. 217. 244. - lo. 192.)

227. Qualunque concerto tra' depositarj dell' autorità pubblica, di misure riprovate dal Governo, e che sien dirette ad impedire l' esecuzione delle leggi e degli ordini del Governo stesso, sarà punito colla rilegazione. (p. 12. 228. 234. - p. p. 522 s.)

228. Se il concerto preveduto nell' articolo precedente abbia avuto luogo tra le autorità civili ed i corpi militari o i loro capi, coloro che ne sonò gli autori o provocatori, saran puniti colla reclusione. (p. 11. 74 s. 232.)

Gli altri colpevoli saran puniti colla rilegazione. (p. 12.)

Cap. IV. - Degli abusi dell'autorità pubblica. 49

229. Ogni ufficiale pubblico o impiegato che, senza fine di privato lucro, aggiunga un nuovo dazio, o alteri la tariffa degli antichi, sarà punito colla interdizione perpetua dalla sua carica. (p. 27. 196. 232.)

230. Ogni ufficiale pubblico o impiegato che ordini o richiegga l'uso della forza pubblica per impedire l'esecuzione d'una sentenza, decisione, ordinanza o mandato di legittima autorità, sarà punito colla rilegazione. (p. 12. 34. 232. - p. c. 239.)

231. L'uffiziale pubblico dell'ordine giudiziario, che faccia regolamenti in materie amministrative, o vieti l'esecuzione degli ordini emanati dagli uffiziali pubblici dell'ordine amministrativo; l'uffiziale pubblico dell'ordine amministrativo, che faccia regolamenti in materie giudiziarie, o vieti l'esecuzione di sentenze o decisioni giudiziarie, sarà punito coll'interdizione da' pubblici uffizj da sei a dieci anni. (c. 3. - p. 14. 232.)

232. Ove i reati preveduti negli articoli precedenti abbiano i caratteri di alcuno de' casi divisati nel titolo *de' reati contro lo Stato*, saran puniti colle pene ivi enunciate. (p. 105 s. 34, 2.° 229 s.)

§. II.

Dell'esercizio abusivo di autorità contro i privati.

233. Ogni ufficiale pubblico o impiegato che col carattere della sua carica s'introduca nel domicilio di un cittadino fuori de' casi preveduti dalla legge, e senza le formalità da essa ordinate, sarà punito coll'interdizione dalla sua carica da due mesi ad un anno. (p. 27. 234 s. - p. c. 677. 864, 5.° 912. 998 - p. p. 16. 51. 61 s. - lo. 192.)

234. Ogni ufficiale pubblico o impiegato che comanda o commette qualche atto arbitrario, sia contro la libertà individuale, sia contro i dritti civili di uno o più cittadini, sarà punito colla interdizione dalla carica da un anno a cinque. Se l'atto arbitrario si commetta per soddisfare una passione o un interesse privato, l'uffiziale pubblico che lo comanda o commette, sarà in oltre punito colla rilegazione: salve le pene maggiori ne' casi stabiliti dalle leggi. (p. 12. 27. 466. 469. 198. 204. 233. 235 s.)

Se nondimeno egli giustificichi di aver agito d'ordine de' suoi superiori per oggetti di loro ispezione, e pe' quali era dovuta loro una obbedienza gerarchica, sarà esente dalla pena; la quale verrà in questo caso applicata a' superiori che han dato l'ordine. (p. 64 s. 235.)

Cod. pen.

235. I danni ed interessi dovuti per causa degli attentati indicati nell' articolo precedente non potranno in alcun caso essere al di sotto di ducati sei per ciascun giorno di detenzione illegale ed arbitraria, e per ciascun individuo. (c. 4403. 1336. - p. c. 221. 606. - p. p. 2 s. 35. 44 s. 296 s. 646 s.)

236. Se i reati enunciati nell' articolo 234 sien serviti di mezzo ad un altro misfatto o delitto, saran puniti col primo grado de' ferri nel presidio: se però il misfatto commesso sia punibile per se medesimo col primo grado de' ferri o con pena maggiore, la pena verrà accresciuta di un grado. (p. 8 s. 17. 57.)

237. L' ufficiale pubblico, o esecutore de' mandati di giustizia o di ordinanze amministrative, che nell' esercizio o per occasione dell' esercizio delle sue funzioni, usi o faccia usare senza legittimo motivo violenze caratterizzate per delitti o misfatti contro alle persone, sarà punito in caso di delitto col massimo della pena, ed in caso di misfatto con un grado di più della pena del misfatto commesso. (p. 2. 3 s. 24 s. 57. 466. 473 s. 233 s. 356 s.)

§. III.

Delle omissioni ed abusi di autorità degli ufiziali, relativi a' detenuti.

238. Gli ufiziali pubblici incaricati della polizia amministrativa o giudiziaria, i quali omettono o ricsano di deferire ad un richiamo legale diretto a comprovare le detenzioni illegali ed arbitrarie, nè giustificano di averlo denunziato alle autorità superiori, saran puniti colla interdizione da' pubblici ufizj da sei a dieci anni. (p. 14. 169. 499. 239. - p. p. 9 s. 24. 60 s. 591. 600 s. - lo. 202.)

239. I custodi o carcerieri che abbiano ricevuto un prigionio senza legal mandato o sentenza di chi ne ha il potere dalla legge, son puniti col primo grado di prigionia, e colla interdizione di due a cinque anni dall' ufizio. (c. 4937 s. - p. 22. 26 s. 238. 240 s. - p. c. 863 s. - p. p. 595. 604.)

240. I custodi o carcerieri che per qualunque titolo si permettano atti arbitrarj su' detenuti, o restrizioni non permesse da' regolamenti della polizia delle prigioni, saran puniti col primo al secondo grado di prigionia. (p. 22. 26. - p. p. 605.)

In caso che le restrizioni o atti arbitrarj suddetti degenerassero in sevizie, o costituissero per se stessi un misfatto o un delitto punibile col primo grado di prigionia, o con pena maggiore, la pena crescerà sempre di un grado. (p. 57.)

Cap. IV. - Degli abusi dell'autorità pubblica. 51

241. Sarà punito coll'interdizione temporanea dalla carica l'ufiziale pubblico che senza necessità ritenga o faccia ritenere i detenuti fuori de'luoghi riconosciuti per pubbliche prigioni. (p. 468 a 472. - p. 27. 238 s. - p. p. 589 s. 543. 545.)

SEZIONE VI.

Del rifiuto di servizio legalmente dovuto.

242. Ogni comandante, ogni ufiziale o sotto-ufiziale della forza pubblica, che, dopo d'esserne stato legalmente richiesto dall'autorità civile, abbia ricusato di far agire la forza messa sotto i suoi ordini, verrà punito col primo grado di prigionia. (p. 22 26. 178. 243 s. - p. c. 239. 635. - p. p. 404 s. - lo. 483.)

243. I testimonj o periti che avranno allegato una scusa riconosciuta falsa, per presentarsi alle autorità che gli han richiesti, saran puniti col primo grado di prigionia, e dell'ammenda correzionale, oltre i danni cagionati dal loro rifiuto. (c. 1336 s. - p. 30. 48. - p. c. 358 s. - p. p. 82 s. 369. 244. 440.)

SEZIONE VII.

De' reati degli ufiziali dello stato civile.

244. L'ufiziale dello stato civile, o l'incaricato del registro o della conservazione de' registri dello stato civile, se manca ad alcuna delle disposizioni prescritte dalla legge, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con una ammenda non maggiore di ducati cinquanta: salve le pene già stabilite ne' casi di altri reati de' quali gli ufiziali dello stato civile si rendessero per ragion di ufizio o autori o complici. (c. 42. 54. 75. 77. 463 s. 490 s. - p. 22 s. 24 s. 30. 48. 233.)

245. Il paroco o sottoparoco, o chi ne farà le veci, il quale contravvenga all'articolo 84 delle leggi civili, sarà punito col secondo grado dell'esilio correzionale, e coll'ammenda correzionale. (c. 79. 175. - 24. 26. 30. 48. - p.p. 74. 82 s. 442.)

Disposizione comune alle sezioni del presente capitolo.

246. Fuori de' casi ne' quali la legge determina specialmente le pene incorse pe' reati commessi dagli ufiziali pubblici o altri impiegati, quelli tra costoro che siensi renduti colpevoli di altri reati su' quali erano incaricati di vigilare, o che per cagion di ufizio dovevano reprimere, saranno puniti con un grado di più della pena stabilita per lo reato commesso. (p. 57. 76 s.)

CAPITOLO V.

Delle violazioni de' pubblici archivj, de' luoghi di pubblica custodia, e de' pubblici monumenti.

SEZIONE I.

Della rottura di suggelli, e dello involamento di documenti o depositi da' pubblici archivj.

247. Coloro che si saranno renduti rei di rottura di suggelli apposti o per ordine del Governo, o per effetto di una ordinanza del potere amministrativo o giudiziario, in qualunque materia essa sia stata pronunziata, saranno puniti col primo al secondo grado di prigionia. I custodi per la sola negligenza saranno puniti col primo grado di prigionia o confino: se sono conniventi o autori, saranno puniti col terzo grado della prigionia. Agli uni ed agli altri sarà ancora applicata l'ammenda da trenta a trecento ducati. (c. 1337. - p. 22 s. 26. 30. 48. 75. 232. 248 - p. c. 984 s. 995 s. 1043 s.)

248. Se si sieno rotti i suggelli apposti a carte, o a cose di un individuo incolpato o accusato di un misfatto che la legge punisce colla morte, coll'ergastolo o coll'ultimo grado de' ferri, i colpevoli saranno puniti colla rilegazione. I custodi neglienti saranno puniti col terzo grado di prigionia; se sono conniventi o autori, saranno puniti colla reclusione. Contra gli uni e gli altri sarà applicata l'ammenda da cinquanta a cinquecento ducati. (p. 11 s. 30. 48. 74 s. 247. 249 s.)

249. Ogni furto commesso per mezzo di una rottura di suggelli, sarà punito come furto commesso con frattura. (p. 252. 407. 413 s. 423.)

250. Riguardo alle sottrazioni, distruzioni, ed involamenti di documenti, o di processi criminali, o di altre carte, registri, atti ed effetti qualunque contenuti negli archivj, o nelle cancellerie, o ne' pubblici depositi, ovvero consegnati ad un pubblico depositario o funzionario qualunque per ragione di tal qualità, i colpevoli saranno puniti colla rilegazione. I cancellieri, gli archivisti, i notaj, e gli altri depositarj o funzionarioj neglienti saranno puniti col primo grado al secondo grado di prigionia o confino: se sono stati conniventi o autori, saranno puniti colla reclusione. Contra gli uni e contra gli altri sarà applicata l'ammenda da ducati sessanta a seicento. (c. 263. 1337. 1799 s. 1834. - p. 11 s. 30. 48. 74 s. 251 s. 433, 4.° - p. p. 556 s.)

Cap. V.-Delle violazioni de' pubblici archivj, ec. 53

251. Ogni soppressione, ogni apertura di lettera o plichi affidati alla posta, commessa o agevolata dolosamente da un uffiziale, da un impiegato dell'amministrazione delle poste o da altro incaricato, sarà punita coll'ammenda correzionale. L'impiegato in oltre sarà punito coll'interdizione a tempo del suo ufizio. (p. 27. 30. 48. 110 s. 371.)

252. Se la rottura de'suggelli, le sottrazioni, gl'involamenti o le distruzioni di documenti sieno state commesse con violenza contro alle persone, la pena contro chiunque sarà del primò grado de' ferri nel presidio; senza pregiudizio delle pene più gravi, se queste hanno luogo per la natura delle violenze; e per gli altri misfatti che vi fossero uniti: nel qual caso queste pene non saranno mai applicate nel minimo del grado. (p. 8. 47. 34, 4.° 449. 466. 248 s. 433, 4.°)

SEZIONE II.

Delle violazioni de' luoghi di pubblica custodia, della fuga dei detenuti e de' condannati, e del ricettamento de' rei.

253. La fuga semplice de' condannati è punita coll'ottavo al quarto della pena residuale che ad essi rimane, purchè non ricada a più di due anni.

La pena della fuga sarà espiata immediatamente dopo quella dalla quale il condannato si è sottratto. (p. 53 s.)

La fuga da' luoghi di custodia o di pena, eseguita con violenza o frattura violenta, verrà punita colla reclusione tanto ne' prigioni, che ne' condannati. (p. 44. 447. 466. 443.)

Questa pena però sarà cumulata pe' prigioni alla pena cui dovranno soggiacere per gli altri reati, se ne sieno colpevoli; e sarà pe' condannati cumulata alla pena dalla quale si sono sottratti: salve sempre le pene maggiori ne' casi di violenza pubblica, di attacco o di resistenza alla forza armata, o di altri misfatti. (p. 53. 447. 478 s. 254 s. 376. - p. p. 596.)

254. In caso di negligenza o imprudenza nella fuga de' prigioni o de' condannati, di coloro che sono incaricati della loro guardia o trasporto, la gradazione delle pene sarà la seguente: (c. 1337. 1799 s. 1834. - p. 255 s. - p. p. 589 s.)

1.° se il fuggitivo sia imputato o condannato per contravvenzione o delitto, o per misfatto non suscettivo di pena maggiore della reclusione, o pure si ritrovi legalmente prigione per ogni altra causa, che per reato, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia: (p. 12 s. 22. 25 s. 38. 55.)

2.° se il fuggitivo sia condannato ad una delle altre pene

criminali, eccetto l'ergastolo o la morte, o sia imputato di misfatto portante ad una di tali condanne criminali, eccetto le due anzidette, la pena sarà del secondo al terzo grado di prigionia: (p. 2 s. 22. 26.)

5.° se il fuggitivo sia condannato all'ergastolo o alla morte, o sia imputato di misfatto portante ad una di queste condanne, la pena sarà della rilegazione. (p. 42.)

255. In caso di connivenza o corruzione nella fuga de' prigionieri o condannati, coloro che sono incaricati della loro custodia o del loro trasporto, saran puniti nel modo seguente: (p. 74 s. 254. 256 s. - p. p. 595.)

4.° se il fuggitivo sia imputato o condannato per contravvenzione o delitto, o per misfatto non suscettivo di pena maggiore della reclusione; o pure si ritrovi legalmente prigioniero per ogni altra causa che per reato, la pena sarà del secondo al terzo grado di prigionia: (p. 22. 26. 55. 259. - p. c. 863 s.)

2.° se il fuggitivo sia imputato o condannato per misfatti maggiori, eccetto quelli che son puniti di ergastolo o di morte, la pena sarà la reclusione: (p. 44 s.)

5.° se il fuggitivo sia condannato all'ergastolo o alla morte; o sia incolpato di misfatti portanti a queste condanne, la pena sarà del primo al secondo grado de' ferri. (p. 8 s. 17.)

256. Le pene stabilite negli articoli precedenti si accresceranno sempre di un grado contro i custodi o incaricati neglienti, e di uno a due gradi contra i conniventi; quando la fuga sia stata eseguita con frattura violenta, o con introduzione di armi o strumenti per agevolarla. (p. 57. 74 s. 252 s. 258.)

257. Se la fuga sia stata eseguita in tempo di tumulti popolari, le pene enunciate negli articoli precedenti son sempre accresciute di un grado. (p. 57. 253 s. 258.)

258. I fautori o complici nella fuga de' prigionieri o condannati, non incaricati della loro custodia o trasporto; saranno puniti con un grado meno della pena stabilita pe' custodi o incaricati conniventi: saranno però puniti con equal pena ne' casi de' due articoli precedenti. (p. 55. 75. 253 s. 256 s.)

259. Le pene di prigionia sopra stabilite contro le scorte o i custodi in caso di sola negligenza, cesseranno quando i fuggitivi saranno ripresi o presentati, purchè ciò avvenga fra i quattro mesi della evasione, e purchè non sieno arrestati per altri reati. (p. 254 s.)

260. Coloro che volontariamente avranno ricettato o fatto ricettare qualche condannato a' ferri anche nel presidio o ad

Cap. I. - Della falsità di monete, di carte, ec. 55

altre pene più gravi, saran puniti col secondo al terzo grado di prigionia. (p. 3. 22. 26. 136. 159. 458.)

Saran puniti col primo grado di prigionia, o di confino, se avranno ricettato persone contro le quali siasi spedito un mandato di deposito o arresto per misfatti suscettivi delle pene anzidette. (p. 2. 22 s. 26. - p. p. 104 s. 407.)

Sono esenti da pene gli ascendenti e discendenti, il marito e la moglie, i fratelli e le sorelle in secondo grado, e gli affini nello stesso grado de' rei ricettati. (c. 649. 656 s. - p. 453. 455. - p. p. 202. 596.)

SEZIONE III.

Della violazione di monumenti pubblici.

261. Chiunque avrà distrutto, abbattuto, mutilato o in qualunque modo deteriorato monumenti, statue o altri oggetti di arte destinati all'utilità o all'ornamento pubblico, ed innalzati dall'autorità pubblica, o per sua autorizzazione, sarà punito col primo al terzo grado di prigionia o confino, e coll'ammenda correzionale; salve le pene maggiori stabilite nel caso dell'articolo 144. (p. 22 s. 26. 30. 34, 1.º 48. 133. 445 s.)

262. Chiunque avrà violato tombe o sepolture riconosciute ed autorizzate dalla pubblica amministrazione, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia e coll'ammenda correzionale. (p. 22. 26. 30. 48.)

TITOLO V.

De' reati contro la fede pubblica.

CAPITOLO I.

Della falsità di monete, di carte, di bolli e di suggelli reali.

SEZIONE I.

Della falsità di monete.

263. Chiunque avrà contraffatto o alterato il peso o la bontà del *fino* delle monete di oro o di argento che han corso legale nel regno, sarà punito coll'ergastolo. (p. 7. 16. 488 s. 494. 264 s. 271. 464, 30.º)

Chiunque avrà contraffatto le monete di rame che han corso legale nel regno, sarà punito col secondo grado de' ferri. (p. 8 s. 47.)

Gl'impiegati con nomina regia o ministeriale delle regie zecche di Napoli o di Palermo, i quali con abuso del proprio ufficio e della confidenza che il Governo in loro ripone, nelle

stesse officine per causa di farne lucro abbian commesso questo misfatto su monete di oro o di argento che han corso legale nel regno, saran puniti colla morte: se lo abbian commesso su monete di rame che hanno parimente corso legale nel regno, saran puniti col terzo grado dei ferri. (p. 4 s. 8 s. 17.-p. p. 6.)

264. Chiunque avrà dolosamente introdotto o speso le suddette monete di oro o di argento contraffatte o alterate, sarà punito col secondo grado de' ferri. (c. 1070.-p. 8 s. 17. 267.)

265. Chiunque avrà dolosamente introdotto o speso monete contraffatte di rame, che han corso legale nel regno, sarà punito col primo grado de' ferri nel presidio. (c. 1070-p. 8 s. - 17. 267.)

266. Chiunque abbia nel regno contraffatto o alterato monete straniere ad oggetto di diffonderle; chiunque abbia avuto parte alla introduzione o allo spaccio nel regno delle dette monete contraffatte o alterate, sarà punito col primo grado de' ferri nel presidio. (p. 8 s. 17. 263. 269. 271.)

267. La pena contro gli *espondri* preveduta ne' precedenti articoli, non potrà applicarsi a coloro che abbiano messo in circolazione le monete contraffatte o alterate, quando non consti che le abbiano acquistate per false. (p. 264 s. 279. 282.-p. p. 277. 280.)

Se coloro però contro i quali non consta che abbiano ricevuto tali monete per false, se ne sieno avveduti quando le han rimesse in circolazione, saran puniti col primo grado di prigionia e con un'ammenda doppia del valore delle monete che hanno posto in circolazione: questa ammenda non potrà mai esser minore di tre ducati. (p. 22. 26. 30. 48.)

268. La privata fabbricazione de' conj e di ogni altro istrumento o macchina esclusivamente destinati alla formazione delle monete che hanno corso legale nel regno, è punita colla reclusione. (p. 41.)

269. Chiunque abbia scienza di una fabbrica di monete false, e tra le ventiquattr'ore dal momento che ne ha avuta scienza non la riveli alle autorità amministrative o giudiziarie, sarà pel solo fatto del non rivelamento punito col primo al secondo grado di prigionia; salve le pene maggiori in caso di complicità. (p. 22. 26. 74 s. - p. p. 24 s.)

270. Sono eccettuate dalla disposizione del precedente articolo le persone de' conjugi, degli ascendenti o discendenti, dei fratelli o sorelle in secondo grado, e degli affini negli stessi gradi. (c. 649. - p. 63. 260.)

Cap. I. - Della falsità di monete, carte, ec. 57

271. I colpevoli de' misfatti enunciati negli articoli precedenti saranno esenti da ogni pena, se innanzi alla consumazione de' mentovati misfatti, e anteriormente ad ogni procedimento, ne abbian dato le prime notizie, e rivelato gli autori alle autorità costituite. (p. 63. 73. 443. 266.)

Potranno ciò non ostante essere sottoposti alla malleveria. (p. 34 s.)

SEZIONE II.

Delle falsità di fedi di credito, di polizze di banco, di cedole, di decisioni delle autorità, di suggelli e di bolli dello Stato.

272. Chiunque falsifichi una fede di credito del banco delle Due Sicilie, o di altri banchi che potranno in seguito essere stabiliti ne' dominj al di qua o al di là del Faro, sia che il falso consista nella sua contraffazione, sia nelle sottoscrizioni di uno o più ufiziali del banco, sia nell'alterazione della somma, sia finalmente nel bollo, sarà punito coll'ergastolo. (p. 7. 46. 276 s. 299. 436.)

273. Chiunque su fedi di credito vere faccia false girate, sarà punito col secondo grado de' ferri. (p. 8 s. 47. 436.)

Chiunque faccia polizze false con notate in fede vere, o polizze vere con notate in fede false, sarà punito col terzo grado de' ferri. (p. 8 s. 17. 276 s.)

274. Tutte le altre specie di falso che riguardano le carte di banco, comprese quelle delle due tavole di Palermo e Messina, saranno punite col secondo al terzo grado dei ferri. Ove però nelle dette tavole di Palermo e Messina il falso consista nell'apertura d'un credito ne' libri delle medesime senza l'effettivo deposito, sarà applicata la pena dei falsificatori delle fedi di credito. (p. 8 s. 47. 272 s. 436.)

275. Chiunque falsifichi i registri del pubblico lotto o i bullettini del medesimo, sulla presentazione de' quali si possa eseguire un pagamento qualunque; chiunque falsifichi le iscrizioni del debito pubblico; chiunque falsifichi le ordinanze della tesoreria reale, o i mandati de' magistrati o degli ufiziali pubblici che han dritto di tirare o far tirare pagamenti dalla cassa di ammortizzazione o da qualunque officina di pubblico danaro; chiunque falsifichi i bullettini de' particolari per esigere da qualunque officina di pubblico danaro, rendite pubbliche o private, o vi apponga girate false; chiunque alteri le somme notate ne' suddetti bullettini, registri, ordinanze, mandati; sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri. (p. 8 s. 17. 276. 278. 436.)

276. Chiunque scientemente faccia uso delle carte false enunciate negli articoli precedenti, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri nel presidio. (p. 8 s. 17. 272 s. 279. 292.)

277. L'ufiziale de' banchi o altro funzionario de' banchi stessi, comprendendosi sotto nome di *banchi* le due *tavole* di Palermo e Messina, che con abuso del proprio ufizio si renda colpevole delle falsità di banco prevedute negli articoli 272, 273 e 274, sarà punito colla morte. (p. 4 s. 74. 76.)

278. Ogni ufiziale pubblico o impiegato che con abuso del proprio ufizio si renda colpevole delle falsità prevedute nell'articolo 275, sarà punito con un grado di più della pena ivi stabilita. (p. 57. 253 s. 273.)

279. L'*espensore* di quelle tra le carte false enunciate negli articoli precedenti, le quali si spendono e si usano in commercio, se ingannato le abbia ricevute per vere, ma avvedutosi poi della loro falsità, ciò non ostante le abbia spese o rimesse in circolazione, sarà punito col primo grado di prigionia, o con un'ammenda doppia del valore delle carte che ha poste in circolazione. (p. 22. 26. 30. 48. 267. 276.)

280. Chiunque falsifichi un atto qualunque, contenente un ordine del Re o de' suoi Ministri Segretarj di Stato, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri. (p. 8 s. 17.)

Chiunque scientemente faccia uso della suddetta carta falsa, sarà punito col secondo grado de' ferri nel presidio. (p. 8 s. 17. 276.)

Quando però la falsità sia servita di mezzo ad un misfatto punito con pena maggiore, questa pena sarà applicata al colpevole nel *maximum* del tempo.

Quando avrà prodotto l'esecuzione di una condanna di morte sospesa, commutata o condonata per grazia del Re, la pena sarà quella di morte. (p. 4 s.)

284. Chiunque falsifichi una decisione, o sentenza, o ordinanza di qualunque magistrato o ufiziale pubblico, con cui si ingiunga una obbligazione, o si dia o neghi un dritto qualunque ad alcuno, sarà punito col primo al secondo grado de' ferri. (p. 8 s. 17.)

Chiunque scientemente faccia uso di tal carta falsa, sarà punito col primo grado de' ferri nel presidio; salve le disposizioni della legge, quando queste falsità fossero servite di mezzo per misfatti maggiori. (p. 212. - p. c. 239.)

282. Chiunque abbia contraffatto uno o più bolli o *punzoni*, che servono a marchiare oggetti o di proprietà pubblica, o po-

Cap. II. - Del falso in altre scritture pubbliche, ec. 59

sti sotto la pubblica garentia ; chiunque faccia uso di bolli e punzoni falsificati; sarà punito colla reclusione. (p. 14. 268.)

283. Sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia chiunque , avendosi indoverosamente procurato i veri bolli o punzoni destinati ad uno degli usi espressi nell'articolo precedente, ne avrà fatto un'applicazione o un uso pregiudizievole a'dritti o agl'interessi dello Stato: salve le pene maggiori ne' casi che con questo uso si commetta un misfatto. (p. 22. 26 s. 284. 453.)

284. Quelli che avranno contraffatto i marchj destinati ad essere apposti in nome del Governo sulle diverse specie di derate o mercanzie, saran puniti colla reclusione: se ne avranno fatto uso dopochè si trovavano da altri falsificati, saran puniti colla rilegazione. Se la contraffazione sia di bollo o marchj di un'autorità qualunque, di uno stabilimento particolare, di banca o di commercio, la pena dei falsatori sarà la rilegazione, e di coloro che ne avranno usato, quella del terzo grado di prigionia. (p. 283. 285. 325. 344, 4.° 430, 4.°)

285. Sarà punito colla rilegazione chiunque avendosi indoverosamente procurato i veri suggelli, bolli o marchj destinati ad uno degli usi espressi nell'articolo precedente, ne avrà fatto un'applicazione o un uso pregiudizievole ai dritti o interessi dello Stato, o di un'autorità qualunque. Sarà punito col terzo grado di prigionia, se ne avrà fatto uso a danno o pregiudizio di uno stabilimento particolare: salve le pene maggiori ne' casi che con questi usi si commetta un misfatto più grave. (p. 12. 283.)

286. Le disposizioni degli articoli 269, 270 e 271 sono applicabili a' misfatti menzionati negli articoli 272 e seguenti. (p. 63. 73. 444. 274. 294. - p. p. 24.)

CAPITOLO II.

Del falso in altre scritture pubbliche o private.

SEZIONE I.

Del falso nelle scritture pubbliche.

287. Ogni impiegato o ufiziale pubblico che nell'esercizio delle proprie funzioni avrà commesso una falsità con false sottoscrizioni, con alterazione degli atti, delle scritture o sottoscrizioni, con supposizione di persone, con iscritture fatte o inserite ne' registri o in altri atti pubblici dopo la loro formazione o chiusura, sarà punito col terzo grado de' ferri. (c. 349. 4274. 1273. - p. 8 s. 17. 164. 212. 289. 292. 299.)

288. Sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri nel presidio ogni impiegato o ufiziale pubblico, il quale redigendo gli atti del proprio ministero, ne avrà fraudolentemente disnaturato la sostanza o le circostanze, sia scrivendo convenzioni diverse da quelle che sarebbero state dettate o distese dalle parti, sia dichiarando come veri fatti falsi, o come fatti riconosciuti quelli che non lo sono. (c. 1276 s. - p. 8 s. 17. 289 s.)

289. Quando un ufiziale pubblico dia fuori una copia legale di un atto autentico che non esiste; quando la falsità si faccia dall'ufiziale pubblico su di una copia legale ed autentica, dandola fuori per effetto del suo ministero in un modo contrario o diverso dall'originale, senza che questo sia stato alterato o soppresso, la pena sarà della reclusione. (p. 12. 287. 290.)

290. Ove il reato preveduto nella seconda parte dell'articolo precedente accada per semplice inavvertenza o negligenza dell'ufiziale pubblico, questi allora verrà punito colla interdizione a tempo dalla sua carica. (p. 27. 289.)

291. Sarà punito col primo al secondo grado de' ferri ogni altro individuo che avrà commesso una falsità, sia in una scrittura autentica e pubblica, sia in una scrittura di commercio o di banco privato, per mezzo di contraffacimento, di alterazione di scritture, o di sottoscrizioni, foggiando convenzioni, disposizioni, obblighi o discarichi falsi, o inserendoli ne' suddetti atti posteriormente alla loro formazione, ovvero aggiungendo o alterando le clausole, le dichiarazioni o i fatti, che gli atti medesimi avevano per oggetto di contenere o di comprovare. (c. 1274. - co. 16. 108. - p. 8 s. 17. 34, 4.° 292 s.)

292. Ogni individuo che, senza esser complice della falsità, scientemente faccia uso di una delle carte false mentovate negli articoli di questa sezione, sarà punito di rilegazione. (p. 12. 74 s. 276. 284. 291. 293.)

Quando però faccia uso di una delle carte false mentovate nell'articolo 289, verrà punito col terzo grado di prigionia o confino. (p. 22 s. 26.)

SEZIONE II.

Del falso in scrittura privata.

293. Chiunque con uno de' modi espressi nell'articolo 287 avrà commesso una falsità in privata scrittura, atta a nuocere altrui, o a produrre alcun lucro, sarà punito colla reclusione. (c. 1276. 1927. - p. 11. 194. 287. 299. 430, 3.° - p. p. 439. 446 s. - p. c. 309 s.)

Cap. III.-Disposizioni comuni al presente titolo. 61

Sarà punito con uno a due gradi meno di pena chiunque , senza esserne complice, ne avrà scientemente fatto uso. (p.55. 292.)

SEZIONE III.

Della falsità di passaporti, di fogli d'itinerario e di certificati ec.

294. Ogni ufficiale pubblico o impiegato che con abuso del suo ufizio abbia rilasciato o formato un passaporto falso, o abbia falsificato un passaporto vero, sarà punito colla rilegazione. (p. 12. 34, 2.º 295 s. 453.)

295. La stessa pena di rilegazione colpirà l'uffiziale pubblico o l'impiegato , che con abuso del suo ufizio abbia formato falsi fogli d'itinerario, o qualunque altro falso certificato da cui possa risultare ad altri alcun danno o lucro. (p.42. 294.)

Se però il danno, quando è pecuniario, ecceda i ducati cento, o quando non è pecuniario, sia riputato grave per le conseguenze che produce, allora la pena sarà della reclusione. (p. 11. 453. 459.)

296. Quando le falsità enunciate ne'due articoli precedenti sieno state commesse da ogni altro che da impiegati o uffiziali pubblici con abuso di ufizio; o quando se ne sia fatto uso dai privati senza essere stati complici degl' impiegati o degli uffiziali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni; la pena sarà di uno a due gradi di meno di quelle stabilite negli articoli precedenti. (p. 55. 294 s.)

297. I falsi certificati di medici, cèrusici , ed altri uffiziali di sanità per dispensare alcuno da qualche pubblico servizio, o contro un interesse pubblico, son puniti col primo al secondo grado di prigionia o confino , e colla interdizione a tempo dalla professione di cui si è fatto abuso. (p. 22 s. 26. 27. 34. 494. 374. 395.)

Può anche il giudice applicar soltanto l'interdizione a tempo. (p. 27.)

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni al presente titolo.

298. Ogni altra specie di falsità non preveduta negli articoli precedenti, commessa dagli uffiziali pubblici con abuso d'ufizio, sarà punita colla rilegazione: commessa da privati, sarà punita col secondo al terzo grado di prigionia o confino. (p.42. 22 s. 26. 226 s.)

Se però il lucro o il danno che produce, sia minimo, queste stesse pene potranno anche diminuirsi di un grado. (p. 55. 63. 450. 453.)

299. Le pene stabilite pe' reati enunciati dall' articolo 272 e seguenti saranno ne' privati diminuite di un grado o di due, quante volte nè in tutto nè in parte siasi tratto il profitto, o ottenuto l'oggetto pel quale erasi falsificata la carta. (p. 55 s. 63. 69 s. 272. 287.)

TITOLO VI.

De' reati che attaccano l'interesse pubblico.

CAPITOLO I.

Della vagabondità ed improba mendicità.

300. Sono *vagabondi*, o *uomini senza stato*, gli oziosi che nè posseggono beni di sorta alcuna, nè esercitano abitualmente ufizio, arte, o mestiere, nè hanno altri mezzi legittimi di sussistenza, ancorchè abbiano moglie e domicilio certo. (c. 107 s. - p. 2. 304 s. - p. p. 132. 342 s.)

301. *Improba* è la *mendicità* che si esercita in uno de' seguenti tre casi :

1.º quando si vada mendicando contro i regolamenti in luoghi ne' quali esista uno stabilimento pubblico a favor dei mendici ;

2.º quando i mendicanti sien validi ed esercitino la mendicità per abito; benchè il facciano in luoghi ne' quali non esista uno stabilimento pubblico a favor de' mendici ;

3.º quando nello esercitare la mendicità si faccia uso di vie di fatto o minacce; benchè i mendicanti sieno invalidi e fuori de' luoghi ne' quali esistano stabilimenti pubblici a lor favore. (p. 161 s.)

302. La vagabondità e l'improba mendicità saranno punite col primo al secondo grado di prigionia, aggiuntavi la malleveria. Gli esteri vagabondi o improbi mendici saranno espulsi dal regno. (19. 22. 26. 300 s.)

303. Ogni vagabondo o improbo mendico, che sarà stato sorpreso con un'arme propria qualunque, o travestito in qualunque modo, o provveduto di lime, grimaldelli, o altri strumenti atti a commetter furti o altri reati, ovvero a procurare i mezzi da penetrar nelle case senza l'intelligenza del padrone, sarà punito col terzo grado di prigionia non applicato nel *minimum* del tempo, e verrà in oltre soggettato alla malleveria. (p. 22. 26. 31 s. 148 s. 300 s. 407 s.)

304. I vagabondi nati nel regno , eccetto il caso preveduto nell'articolo precedente, potranno dopo una sentenza anche passata in giudicato essere reclamati dal proprio comune con deliberazione del decurionato, o assicurati con malleveria da un cittadino solvente. (c. 49 12 s. - p. 34 s. - p. c. 600. - p. p. 422. 132. 342. 360 s.)

Se il Governo accolga la domanda o accetti la malleveria , gl'individui così reclamati o assicurati, saranno d'ordine dello stesso Governo rimandati o condotti nel comune che gli ha reclamati , o in altro comune che sarà loro assegnato per residenza, a richiesta del mallevadore. (p. 475. 302.)

CAPITOLO II.

Delle adunanze illecite.

305. È *illecita* qualunque associazione di più persone organizzate in corpo, il cui fine sia di unirsi in tutti i giorni, o in certi giorni determinati, per occuparsi, senza promessa o vincolo di segreto, di oggetti, sieno religiosi, sieno letterarij, sieno politici, o simili, quante volte sia formata senza permissione dell'autorità pubblica, o non vi si osservino le condizioni dall'autorità pubblica ordinate. (p. 306 s. 312.)

306. Ogni associazione illecita verrà immediatamente disciolta; ed i capi, direttori, o amministratori di essa verran puniti col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con ammenda correzionale. (p. 22 s. 26. 30. 48. 312.)

307. Se gl'individui di un'associazione illecita già disciolta tornino a riunirsi, saran puniti colla pena de' capi, direttori ed amministratori, secondo l'articolo precedente. I capi, direttori ed amministratori in questo caso, saranno considerati come reiteratori o recidivi, secondo le circostanze. (p. 22 s. 26. 30. 48. 78 s. 85 s. 312.)

308. Chiunque senza permissione dell'autorità pubblica abbia acconsentito o accordato che si usi della sua casa o di una porzione di essa per l'unione de' membri di un' associazione, verrà punito con ammenda correzionale. (p. 34 s. 48. 260. 305 s.)

309. Quante volte l'associazione illecita contenga promessa o vincolo di segreto, costituendo qualsivoglia specie di setta, qualunque sia la sua denominazione, l'oggetto ed il numero de' suoi componenti, i medesimi saran puniti coll'esilio temporaneo dal regno. Contro i capi, direttori ed amministratori delle sette sarà applicato il *maximum* dell'esilio temporaneo. (p. 13. 312. 445.)

340. Chiunque conserverà emblemi, carte, libri o altri distintivi delle sette prevedute nell'articolo precedente, sarà per questo solo fatto punito col secondo grado di prigionia. (p. 22. 26. 309. 314 s.)

I venditori o distributori di tali oggetti saran puniti col terzo grado di prigionia. (c. 1439. - p. 22. 26. 314.)

341. Quelli che scientemente avranno concesso o permesso l'uso della loro casa, abitazione o altro luogo di loro pertinenza per la riunione della setta, saranno per questo solo fatto puniti col secondo grado di prigionia. Ove essi facciano parte della setta, saran puniti colle disposizioni dell'articolo 309, ed in oltre con una multa da cinquanta a cinquecento ducati. (p. 22. 26. 30. 48. 260. 309. 342.)

342. Le disposizioni contenute negli articoli del presente capitolo non escludono l'applicazione di pene maggiori, a termini delle *presenti leggi*, nel caso di reati più gravi, e particolarmente di reati contro la sicurezza interna o esterna dello Stato. (p. 120 s. 305 s. 309 s.)

CAPITOLO III.

Della stampa, degli scritti, delle immagini ec.

343. Chiunque contravvenga a' regolamenti relativi alla stampa, o all'introduzione degli scritti stampati fuori del regno, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia o di esilio correzionale, e coll'ammenda correzionale. (p. 22 s. 26. 30. 48. 317. 323.)

344. Se la stampa di libri o scritti eseguita contro i regolamenti, attacchi la religione, la forma del Governo, o il Governo stesso nell'esercizio de' suoi poteri, ne sarà punito l'autore colla rilegazione: se attacchi i buoni costumi, col secondo grado di prigionia e coll'ammenda correzionale; salvo sempre ciò che è disposto negli articoli 100 e 140. (p. 12. 22 s. 26. 30. 48. 100. 140. 142. 367.)

Alla stessa pena saranno soggetti gli stampatori, i distributori ed i venditori anche a minuto. (p. 340.)

345. Ogni mostra o distribuzione di canzoni, libelli, figure o immagini contrarie alla religione, al Governo o al costume, sarà punita col primo al secondo grado di prigionia o di esilio correzionale, e coll'ammenda correzionale; salvo il disposto negli articoli 100 e 140. (p. 22 s. 26. 30. 48. 317. 345. 465.)

346. Ogni individuo, che senza esservi autorizzato dalla polizia, faccia il mestiere di proclamare o di affiggere scritti stam-

Cap. V. - De' reati relativi al commercio, ec. 65

pati, disegni o immagini, sarà punito col primo grado di prigionia o di esilio correzionale. (p. 22. 25 s. 315. 317.)

347. Alle pene stabilite ne' quattro articoli precedenti dee sempre aggiungersi la interdizione temporanea dall' ufficio di cui si è abusato. (p. 27. 313 s.)

CAPITOLO IV.

De' reati relativi alle case pubbliche di giuoco, di lotto privato, e di prestito a pegno.

348. Saran puniti col primo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale gli amministratori, institutori, agenti, banchieri o altri interessati di case da giuoco di azzardo o di private lotterie, stabilite senza autorizzazione del Governo, nelle quali si ammette il pubblico, sia che ciascuno possa entrarvi liberamente, sia che nol possa che a nome degl'interessati o ascritti, o presentato da essi. (c. 4836 s.-p. 22. 26.30. 48. 349. 464, 29.)

Il danaro e gli effetti che si saranno trovati messi al giuoco, o esposti alla lotteria, i mobili, gl'istrumenti, gli utensili, gli attrezzi impiegati o destinati al servizio de' giuochi o delle lotterie, saranno confiscati. (p. 29. 35. 44 s. 176.)

349. Coloro che stabiliscono o tengono case di prestito sopra pegno o assicurazione, senza autorizzazione legittima, o che avendo un'autorizzazione, non tengono un registro conforme ai regolamenti, saran puniti col primo grado di prigionia o di confino e coll'ammenda correzionale. (c. 4942. - p. 22 s. 26. 30. 48.)

CAPITOLO V.

De' reati relativi al commercio, alle manifatture ed alle arti.

320. Il fallimento semplice a' termini delle leggi di eccezione per gli affari di commercio, è punito col primo al secondo grado di prigionia. (p. 22. 26. - co. 429 s. 580 s.)

321. La bancarotta fraudolenta, a' termini delle leggi di eccezione per gli affari di commercio, è punita col primo al secondo grado de' ferri. (p. 8 s. 47. 74 s. - co. 26. 429 s. 587 s.)

Se però il colpevole sia un agente di cambio o mezzano, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri. (p. 8 s.-co. 86.)

Quando il danno non oltrepassi i ducati mille, il colpevole sarà punito colla reclusione. (p. 44. 63.)

322. Quando il Governo accorda ad alcuno la privativa per mercanzie o manifatture, chiunque altro le fabbrichi, o venda,

Cod. pen.

o spacci, o introduca dallo straniero in contravvenzione de' regolamenti o della concessione, sarà punito con un'ammenda non minore del terzo de' danni ed interessi, nè maggiore del doppio di essi. (p. 30. 48. 224. 325.)

Gli strumenti della fabbrica ed i generi saranno confiscati. (p. 44. 401. 467.)

Due terzi dell'ammenda e degli oggetti confiscati saranno assegnati al danneggiato, oltre il risarcimento ordinario dei danni ed interessi. (c. 1400. 4458. 1336 s. - p. 35. 45 s. 50. - p. c. 606 s.)

Se però il danno ecceda i ducati cinquecento, allora vi si aggiungerà la pena del primo grado di prigionia o di confino. (p. 22 s. 26. 33.)

323. Le stesse pene colle medesime distinzioni e destinazioni saran pronunziate per l'edizione, vendita, spaccio o introduzione dallo straniero di scritti, composizioni musicali, disegni, pitture o altra produzione stampata o incisa per intero o in parte, in disprezzo delle leggi e de' regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori o degli editori. (p. 24 s. 60. 74. 313.)

La confiscazione delle edizioni contraffatte sarà pronunziata tanto contro al contraffattore, quanto contro all'introduttore e colui che le spaccia. (c. 4440. - p. 44. 224. 404. 467.)

I rami, le forme o matrici degli oggetti contraffatti saranno anche confiscati. (p. 44 s.)

324. Ogni direttore, ogni appaltatore di spettacoli, ogni compagnia che avrà fatto rappresentare nel suo teatro produzioni in disprezzo delle leggi e de' regolamenti intorno alla proprietà degli autori, sarà punita coll'ammenda correzionale e colla confiscazione degli introiti. (p. 30. 35. 44 s. 48. 322 s. 325. 467.)

325. Ogni altra violazione di regolamenti di amministrazione pubblica relativi a' prodotti ed alle manifatture del regno, fatti o per incoraggiarle o per garantirne le dimensioni, la buona qualità e la natura della fabbrica, sarà punita col primo grado di confino o esilio correzionale, e coll'ammenda correzionale, se pure ne' regolamenti non sia prescritta altra pena. (p. 284. 430, 4.)

Può anche aggiungersi la confiscazione delle manifatture, de' prodotti o delle mercanzie. (p. 35. 44 s. 404. 465.)

TITOLLO VII.

De' reati che attaccano l'ordine delle famiglie.

CAPITOLO I.

De' reati relativi a' doveri scambievoli degl'individui delle famiglie.

326. L'adulterio non può esser denunziato se non se dal marito. La moglie convinta in un giudizio penale d'adulterio sarà punita col secondo al terzo grado di prigionia. Colla stessa pena sarà punito l'adultero, ed in oltre con un'ammenda da cinquanta a cinquecento ducati. (c. 204. 217 s. 226 s. 235.- p. 22. 26. 30. 48. 327. 329. 339. 388. - p. p. 40 s.)

527. Finito il termine della pena della moglie adultera, il marito non vedendo segni di correzione e di emenda, sarà nel dritto di farla dimorare per cinque anni in un ritiro; salvo le disposizioni dell'articolo 226 delle *leggi civili*, per la condanna pronunciata in un giudizio civile. La moglie assoluta o condannata per adulterio in un giudizio penale non può esser chiamata per esser sottoposta a pena per lo stesso fatto in un giudizio civile, e viceversa.

328. Il marito che avrà mantenuto una concubina nella casa conjugale, e che ne sarà stato convinto dietro querela della moglie, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia. (c. 413. 248. - p. 22. 26. 326 s. 388.)

329. La remissione che il marito dà alla moglie adultera prima della condanna, giova di dritto anche all'adultero. (c. 223. - p. 326. 330.)

330. Può il marito impedire gli effetti della condanna contro sua moglie; può la moglie impedire gli effetti della condanna contro suo marito; purchè consentano di ritornare a convivere. (c. 223 s. - p. 329.)

331. Esistendo un matrimonio legittimo, chiunque de' due conjugi ne contragga un secondo, sarà punito colla reclusione: salve le pene maggiori ne' casi di falso, le quali allora non saranno applicate nel minimo del tempo. (c. 448 s. 455.- p. 41. 34, 4.° 487 s. 287 s.)

332. I genitori, il tutore ed ogni altro individuo incaricato della vigilanza o istruzione de' giovani di età minore dell'uno o dell'altro sesso, se ne eccitano, ne favoriscano o ne facilitino la prostituzione o la corruzione, saranno puniti colla reclusione. (c. 344. 4338. - p. 14. 34, 4.° 48. 344.)

Oltre a questa pena, i genitori saranno privati di ogni dritto che in forza della patria potestà lor concede la legge sulle persone e su' beni de' figli : i tutori saranno interdetti dalla tutela : e gli altri incaricati della vigilanza ed istruzione de' giovani soffriranno l'interdizione a tempo dalla carica, dalla professione o dall'ufizio di cui abbiano abusato. (c. 163. 289 s. 298. 367. 849. - p. 27. 339. 388.)

CAPITÒLO II.

De' reati che attaccano la pace e l'onore delle famiglie.

333. Lo stupro violento consumato sopra individui dell'uno o dell'altro sesso sarà punito con la reclusione. (p. 11. 34, 1.° 332. 339. 343. - p. p. 40 s.)

334. Lo stupro violento mancato sarà punito col terzo grado di prigionia. (p. 22. 26. 69.)

335. Lo stupro violento semplicemente tentato, ed ogni altro violento attentato al pudore, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia. (p. 22. 26. 70. 124.)

336. Chiunque rapisca con violenza una persona, sia per abusarne, sia per oggetto di matrimonio, sarà punito colla rilegazione. (p. 12. 166. 343.)

La pena ascenderà di un grado, quante volte al ratto con violenza si accoppiò lo stupro o consumato, o tentato, o mancato. (c. 263. - p. 57. 333 s. 337 s.)

337. Le stesse pene stabilite nell'articolo precedente saranno applicate contro chiunque rapisca con frode o con seduzione una persona che non ancora sia giunta all'età maggiore di sedici anni compiuti, e che sia sotto la potestà de' genitori o tutori, o pure in un luogo di educazione. La pena discenderà di un grado se il rapitore sia minore di ventuno anni compiuti. (p. 12. 55. 57. 333 s. 338 s. 346 s. 430. 433, 3.°)

338. Se il rapitore, a' termini de' due articoli precedenti, volontariamente rimetta in libertà la rapita senza averla offesa, e senza averne abusato, restituendola alla propria famiglia, o alla casa di sua custodia, o pure ponendola in altro luogo sicuro, la pena discenderà all'esilio correzionale o confino. (p. 23 s. 63.) Nel caso in cui il rapitore avesse sposata la fanciulla rapita, egli non potrà esser processato che a querela delle persone il di cui consenso, secondo le *leggi civili*, era necessario pel matrimonio, nè potrà esser condannato se non dopo di essersi pronunziato dall' autorità competente che il matrimonio non produca gli effetti civili : il tutto a' termini delle *leggi ci-*

Cap. II. - De' reati che attaccano la pace, ec. 69

vili. (c. 453. 463 s. 473 s. 189. 263.-p. 326. 333 s.-p. p. 40.

339. Lo stupro ed ogni altro attentato al pudore si presume sempre violento, (c. 4304 s. 1306.)

1.° quando sia seguito in persona che non abbia ancor compiuti gli anni dodici; (p. 433, 3.°)

2.° quando la persona di cui si abusi, trovisi fuori di sensi, sia per artificio dello stesso colpevole, sia per altra causa;

3.° quando sia commesso dagli institutori, direttori o tutori sulle persone di età minore di anni sedici compiuti, affidate alla loro cura o direzione; (p. 332. 340.)

4.° quando sia commesso su' prigionieri da coloro che sono incaricati della loro custodia o trasporto. (p. 240. 340.)

340. I reati indicati ne' precedenti articoli, consumati, tentati o mancati saran puniti con un grado di più delle pene ivi stabilite, quando il colpevole si sia servito della sua qualità di ufficiale pubblico, o sia un domestico con salario delle persone offese, o pure sia una delle persone diseguate ne' numeri 3.° e 4.° dell'articolo precedente. (p. 57. 284. 336 s.)

341. I reati indicati negli articoli precedenti, consumati, mancati o tentati saran puniti con un grado di più delle pene ivi stabilite in ognuno de' seguenti tre casi: (p. 57. 336 s.)

1.° se il colpevole nell'eseguire il misfatto venga ajutato da una o più persone; (p. 74 s.)

2.° se vi abbia impiegato armi; (p. 148 s.)

3.° se la persona contro di cui si è usata violenza, o se altra persona che è accorsa in suo ajuto, sia stata ferita o percossa, quando anche la ferita o percossa non abbia i caratteri d'omicidio tentato o mancato. (p. 342. 356 s. 364 s.)

342. I reati preveduti ne' precedenti articoli, tentati, mancati o consumati, saranno puniti col quarto grado de' ferri, quando la ferita o percossa menzionata nel n.° 3.° dell'articolo precedente abbia i caratteri d'omicidio tentato o mancato. (p. 8 s. 47 s. 69 s. 85. 341, 3.° 356 s.)

Se vi sia intervenuto l'omicidio, la pena sarà quella della morte. (p. 45. 352 s. 362.)

343. I reati preveduti negli articoli 333 a 336 commessi in persona di una pubblica meretrice, son puniti con uno a due gradi meno. (p. 55. 336 s.)

344. Chiunque ecciti, favorisca o faciliti abitualmente il libertinaggio o la corruzione ne' giovani di età minore dell'uno o dell'altro sesso, soggiacerà alla pena di rilegazione. (c. 311.-p. 42. 332.)

70 *Leggi penali - Libro II. - Titolo VIII.*

345. Ogni altro atto turpe o sregolamento d'incontinenza che offenda il pubblico costume, egualmente che ogni oltraggio al pudore pubblico, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia. (p. 22. 26. 345. 333 s. 464, 36.°)

Può il giudice, secondo le circostanze, discendere al confino o all'esilio correzionale nello stesso grado. (p. 55. 230.)

CAPITOLO III.

De' reati tendenti ad impedire o distruggere la pruova dello stato civile di un fanciullo:

346. Il colpevole di occultazione o soppressione di un fanciullo, di sostituzione di un fanciullo ad un altro, di supposizione di un fanciullo ad una donna che non abbia partorito, sarà punito colla reclusione. (c. 57. 64. 244 s. 248. 342 s. 344. 373. - p. 11. 34, 4.°)

347. Ogni persona che avendo assistito ad un parto, sia obbligata, per le disposizioni delle leggi civili, a farne la dichiarazione avanti l'uliziale dello stato civile, e non l'abbia fatta tra'l termine fissato dalle leggi medesime, sarà punita col primo grado di prigionia e con l'ammenda correzionale; salve le pene maggiori in caso di abbandono o di esposizione. (c. 57 s. - p. 22 s. 26. 30. 35. 48. 403. 406.)

TITOLO VIII.

De' reati contro i particolari.

CAPITOLO I.

De' reati contro gl'individui.

SEZIONE I.

Degli omicidj volontarj.

348. L'omicidio volontario è qualificato per parricidio, quando è commesso in persona del padre, della madre, o di qualunque ascendente legittimo e naturale, o in persona della madre naturale, ovvero in persona del padre naturale, quando questi abbia legalmente riconosciuto il figlio uccisore, o in persona della madre o del padre adottivo. (p. 120 s. 352, 4.° 353. 357 s. 379 s. 385. 408. 458.)

349. L'omicidio volontario è qualificato per infanticidio, quando è commesso in persona di un fanciullo di recente nato e non ancora battezzato, o inscritto su' registri dello stato civile. (p. 352, 3.° 357 s. 385. 387. 418.)

350. L'omicidio volontario è qualificato per veneficio, quando è l'effetto della volontaria somministrazione di sostanze atte a dar la morte più o meno prontamente, in qualunque modo queste sostanze sieno state intromesse nel corpo umano o somministrate. (p. 352, 2.° 385.)

351. La *premeditazione* consiste nel disegno formato prima dell'azione contro la persona di un individuo determinato, o anche contro la persona di un individuo indeterminato che sarà trovato o incontrato, quando anche se ne faccia dipendere l'esecuzione dal concorso di qualche circostanza o condizione. (p. 352, 4.° 353.)

352. Sarà punito colla morte (p. 4 s. 354.)

1.° il parricidio, col terzo grado di pubblico esempio; (p. 6, 3.°)

2.° il veneficio, col primo grado di pubblico esempio; (p. 6, 1.° 403.)

3.° l'infanticidio; (p. 349.)

4.° l'omicidio premeditato; (p. 354.)

5.° l'omicidio in persona di chi non è l'offensore dell'omicida, per vendicare un'offesa da altri ricevuta;

6.° l'omicidio che abbia per oggetto l'impunità o la soppressione della pruova di un reato, o la facilitazione di un altro reato, benchè l'oggetto non se ne sia ottenuto;

7.° l'omicidio per altrui mandato, sia mercenario, sia gratuito. (c. 4838 s. - p. 74, 1.°)

353. È anche punito colla morte l'omicidio volontario sul discendente legittimo e naturale, sul figlio naturale quando è commesso dalla madre, sul figlio naturale legalmente riconosciuto quando è commesso dal padre, sul figlio adottivo, sul conjuge, sul fratello o sulla sorella in secondo grado. Vi si aggiungerà il primo grado di pubblico esempio, se vi sia premeditazione. (p. 6, 1.° 348. 354 s. 354. 357 s. 384. 388.)

354. I misfatti preveduti ne'due articoli precedenti si puniranno col terzo grado de' ferri, quando sien mancati: col primo al secondo nel presidio, quando sieno semplicemente tentati. (p. 8 s. 17. 34, 4.° 69 s. - p. p. 620.)

355. Ogni altro omicidio volontario sarà punito col quarto grado de' ferri. (p. 8 s. 17. 54, 4.° 362.)

Se sia mancato, sarà punito col secondo grado de' ferri nel presidio: se sia semplicemente tentato, sarà punito col primo grado de' ferri parimente nel presidio. (p. 8 s. 17. 69 s. - p. p. 620.)

SEZIONE II.

Delle ferite e delle percosse volontarie.

356. È *percossa grave* o *ferita grave* quella giudicata pericolosa di vita o di storpio. Essa è punita col secondo al terzo grado di prigionia, se pericolosa di vita; se pericolosa di storpio, col primo al secondo. (p. 22. 26. 95. 103. 474. 475 s. 359. 364. 378 s. 449. 454.)

357. Se la percossa grave o ferita grave sia commessa con premeditazione; se sia commessa contro le persone indicate negli articoli 348, 349 e 353; se sia avvenuta con arme da fuoco o con qualunque arme propria; la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio. (p. 8 s. 47. 34, 1.° 148 s. 354. 358.)

358. Se la percossa grave o la ferita grave abbia prodotto storpio o mutilazione, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio: se sia stata commessa ne' modi, o contro le persone di cui si parla nell'articolo precedente, la pena sarà del primo al secondo grado de' ferri. (p. 8 s. 47. 34, 1.°)

359. È *percossa grave* o *ferita grave per gli accidenti*, quella giudicata pericolosa di vita o di storpio per gli accidenti. Essa è punita col primo grado di prigionia. (p. 22. 26. 357. 361 s. 378 s. 390. 442.)

Se sia stata commessa ne' modi o contra le persone di cui si parla nell'articolo 357, è punita col secondo al terzo grado di prigionia. (p. 22. 26.)

360. Se la percossa o la ferita grave per accidenti abbia prodotto storpio o mutilazione, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio, non applicata nel *maximum* del tempo. (p. 8 s. 47. 34. 34, 1.°)

Se sia stata commessa ne' modi, o contro le persone di cui si parla nell'articolo 357, è punita col primo al secondo grado de' ferri nel presidio. (p. 8 s. 47.)

361. È *percossa* o *ferita lieve* quella senza nessun pericolo. Essa è punita col primo grado dell'esilio correzionale. (p. 25 s. 356. 359. 373 s.)

Se sia commessa ne' modi o contro le persone di cui si parla nell'articolo 357, è punita col primo al secondo grado di prigionia, o col terzo grado dell'esilio correzionale: salve le pene maggiori nel caso di asportazione di arma vietata, che in questa circostanza saranno applicate nel *maximum* del grado. (p. 22 s. 26. 148. 449.)

362. Il colpevole di percossa o ferita volontaria da cui se-

gua fra quaranta giorni la morte per la natura di dette ferite o percosse, sarà punito qual omicida. (p. 4 s. 477. 335. 378 s.)

Se la morte dell'offeso non sia accaduta per sola natura delle ferite o percosse, ma per causa sopravvenuta, la pena discenderà di uno o due gradi. (p. 55. 356. 359.)

363. Il colpevole di percossa o ferita volontaria da cui segua la morte dopo quaranta giorni succeduti al misfatto per sola natura di dette ferite o percosse, sarà parimente omicida; ma la pena discenderà di uno o due gradi. Se la morte dell'offeso non sia avvenuta per sola natura delle ferite o percosse, ma per causa sopravvenuta, la pena discenderà di tre gradi. (p. 4. 55. 335 s. 359.)

Se la pena, non ostante la minorazione del grado, è dei ferri, sarà espiata nel presidio. (p. 8 s.)

364. Il misfatto di castratura soggiacerà al quarto grado dei lavori forzati. (p. 8 s. 47. 31. 31, 4.° 378 s.)

Se ne sia seguita la morte pria del termine di quaranta giorni, il colpevole soggiacerà alla pena di morte. (p. 4 s. 355. 362.)

SEZIONE III.

Delle ingiurie e della rivelazione di segreti.

365. È *ingiuria* ogni offesa pubblicamente o privatamente espressa con parole, con gesti, con iscritti o in altro modo qualunque: purchè abbia per oggetto di far perdere o diminuire la stima di colui contro del quale è diretta. (c. 220. 849, 1.° - p. 366 s. 462, 5.° - p. p. 29 s. 279 s.)

366. L'ingiuria è punita coll'ammenda correzionale, col primo al secondo grado di prigionia o confino, secondo la qualità della medesima, secondo le persone, secondo il tempo, il luogo e le conseguenze che ha prodotte. (p. 22 s. 26. 30. 48. 174.)

Può il giudice discendere anche alla pena dell'esilio correzionale ne' gradi medesimi, o cumular l'esilio alla prigionie; purchè il tempo della intera pena non ecceda i due anni. (p. 24. 53.)

Se però l'ingiuria non risulta che da espressioni vaghe, da rimproveri indeterminati, e da voci o atti semplicemente indecenti, la pena sarà di polizia; salve sempre le pene maggiori nel caso che i fatti o gli atti, o gli scritti, o le parole che contengono l'ingiuria, costituissero per se medesimi un altro misfatto o delitto. (p. 2. 36. 365.)

367. Le ingiurie punibili correzionalmente, quando son pub-

blicate colle stampe in figure, in immagini, in incisioni, in emblemi, o in iscritto, o anche senza stampa quando sien pubblicate con pubblici affissi in uno de' suddetti modi, prendono nome di *libello famoso*, e saranno punite col primo al terzo grado di prigionia o confino, e coll'ammenda correzionale. (p. 22 s. 26: 30. 48. 344 s. - p. p. 24.)

Il giudice può discendere all'esilio correzionale, o cumulare alla prigionia l'esilio, purchè il totale della pena non ecceda i cinque anni. (p. 24: 53.)

368. La pena mentovata nell'articolo precedente comprende anche coloro che abbiano fatto render pubbliche tali ingiurie per mezzo di fogli periodici.

Se però questi fogli sieno stranieri, la pena colpisce coloro che avranno inviato gli articoli, o dato ordine d'inserirli, o contribuito alla introduzione o distribuzione di tali fogli nel regno. (p. 74. 367.)

369. La disposizione de' due precedenti articoli non è applicabile a' fatti de' quali la legge autorizza la pubblicità; nè a quelli che l'autor della imputazione avea l'obbligo, per la natura delle proprie funzioni o de' proprj doveri, di rivelare o di esprimere. (p. 63. 365.)

370. Se si tratti d'ingiurie contenute nelle aringhe o negli scritti relativi alle difese giudiziarie, i giudici della contesa potranno prendere le seguenti disposizioni:

1.° sopprimere gli scritti ingiuriosi;

2.° restringere gli autori col mandato in casa, che non ecceda i quindici giorni; (p. 36.)

3.° sospenderli dalle proprie funzioni per un tempo che non ecceda i sei mesi. (p. 27.)

Se le ingiurie o gli scritti ingiuriosi contengano un reato preveduto dalla legge, ed i giudici della contesa non sieno competenti a giudicarne, essi pronunzieranno per modo di provvisione la soppressione, restrizione o sospensione sopraccennata, e rimetteranno i colpevoli a' giudici competenti. (p. c. 484 s.)

374. I medici, i cerusici, gli speciali, le levatrici, e generalmente ogni ufiziale di sanità ed ogni altra persona depositaria, per ragione del proprio stato o professione, dei segreti che loro si affidano, quando, fuori de' casi in cui la legge gli obbliga a darne parte all'autorità pubblica, li rivelino, saran puniti col primo grado di prigionia o di confino, e colla interdizione a tempo dell'ufizio, professione o carica di cui abbiano abusato,

e coll'ammenda correzionale. (p. 22 s. 26 s. 30. 35. 48. 110. 251. 297. 322.)

SEZIONE IV.

Degli omicidj, delle ferite, o delle percosse non imputabili.

372. Non vi è reato quando l'omicidio, le ferite o le percosse sono ordinate dalla legge e comandate dall'autorità legittima. (p. 62 s. 356. 373 s. - p. p. 473.)

373. Non vi è reato quando l'omicidio, le ferite o le percosse son comandate dalla necessità attuale della legittima difesa di se stesso o d'altrui. (p. 62 s. 372. 374 s. 377.)

374. Son compresi ne' casi di necessità attuale di legittima difesa i due casi seguenti:

1.º se l'omicidio, le ferite, le percosse sien commesse nell'atto di respingere di notte tempo la scalata, o la rottura de' recinti de' muri, o delle porte di entrata in casa o nell'appartamento abitato, o nelle loro dipendenze: (p. 377, 3.º)

2.º se il fatto abbia avuto luogo nell'atto della difesa contro gli autori di furti o di saccheggi eseguiti con violenza. (p. 408. 449.)

SEZIONE V.

Degli omicidj involontarj, delle ferite, percosse ec. involontarie.

375. Chiunque per disaccortezza, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza de' regolamenti commetta involontariamente un omicidio, o ne sia involontariamente la cagione, sarà punito con prigionia dal secondo al terzo grado. (c. 4337. - p. 22. 26. 372 s. 376. 377 s. 454. 464.)

376. Se dalle circostanze indicate nell' articolo precedente risulti qualunque altro reato contro alle persone, se sarà misfatto sarà punito col primo al secondo grado di prigionia o confino; se sarà delitto sarà punito con pene di polizia. (p. 2. 22 s. 26. 36. 253. 280. 362. 375.)

SEZIONE VI.

Delle scuse de' reati contenuti nelle precedenti sezioni del presente capitolo.

377. Gli omicidj voluntarj, le percosse o ferite volontarie, ed ogni altra ingiuria o offesa contro alle persone, saranno scusabili, (p. 63. 378 s. 444 s. - p. p. 448.)

1.º se sieno provocati da percosse o ferite gravi o da altri misfatti contro le persone; (p. 356 s. 379. 383. - p. p. 274. 283.)

2.° se sieno provocati da percosse o ferite lievi, o da altri delitti contro le persone; (p. 261. 380.)

3.° se sieno commessi nell'atto di respingere di giorno la scalata o la frattura de' recinti, de' muri, o dell'ingresso di una casa, o di un appartamento abitato, o delle loro dipendenze; (p. 374. 377. 381. 412 s.)

4.° se sien commessi fa rissa di cui il colpevole non è l'autore. È riputato autore della rissa colui che il primo la provochi per lo meno con offese o ingiurie, in modo che la offesa o l'ingiuria sia punibile almeno con le pene di polizia. (p. 363. 373. 375. 382. 389.)

378. Le cagioni ammesse come scusanti sono comuni ai genitori o altri ascendenti, a' figli o altri discendenti, a' fratelli ed alle sorelle in secondo grado, a' conjugj ed agli affini negli stessi gradi, de' quali gli uni vendicassero le offese degli altri. (p. 63. 377.)

379. Nel primo caso dell' articolo 377, quando il fatto che costituisce la scusa, è provato, l'omicidio sarà punito col terzo grado di prigionia: le ferite, le percosse, ed altre ingiurie ed offese, se contengono un misfatto saran punite col primo al secondo grado di prigionia; se contengono un delitto, saranno punite colle pene inferiori, non escluse quelle di polizia. (p. 22. 26. 55. 348. 356 s. - p. p. 448.)

380. Nel secondo caso dell' articolo 377, quando il fatto che costituisce la scusa, è provato, l'omicidio sarà punito con la rilegazione: le ferite, percosse ed altre ingiurie ed offese, se contengono un misfatto, saran punite col secondo al terzo grado di prigionia; se contengono un delitto, saran punite col primo grado di prigionia o di confino. (p. 42. 22 s. 348. 356 s. - p. p. 448.)

381. Nel caso dell' art. 377, quando il fatto che costituisce la scusa, è provato, l'omicidio sarà punito col primo al secondo grado di prigionia: le ferite, percosse ed altre ingiurie, se contengono un misfatto, saranno punite col primo grado di prigionia; se contengono un delitto, saranno punite colle pene di polizia. (p. 22. 26. 36. 348 s. 356 s. 377. - p. p. 448.)

382. Nel quarto caso dell' articolo 377, quando il fatto di scusa è provato, i misfatti e delitti saran puniti con uno a due gradi meno della pena cui soggiacerebbe il misfatto o delitto, se non fosse scusabile. Se la pena sarà de' ferri, verrà espiata nel presidio. (p. 8. 55. 348 s. 356 s. 377. 389.)

383. L'omicidio volontario in persona del conjuge non è

Cap. I. - De' reati contro gl'individui. 77

scusabile se non che nel solo caso in cui sia provocato da ferita grave o percossa grave. In tal caso sarà punito di reclusione. (p. 42. 377, 4.° 388.)

384. Gli omicidj volontarj scusabili nelle persone degli altri congiunti designati nell'articolo 353 saranno puniti con uno a due gradi di più delle pene che porterebbero gli omicidj volontarj scusabili dalle stesse circostanze, se fossero commessi sopra persone diverse da quelle designate in detto articolo 353. (p. 57. 63. 377 s.)

385. Gli omicidj preveduti nell'articolo 352 non sono mai scusabili. (p. 420 s. 348 s. 386.)

386. Non sono scusabili le ferite o le percosse, o qualunque altra offesa o ingiuria, che per la persona, o per lo mezzo, o per l'oggetto, abbia i caratteri da' quali sono qualificati gli omicidj indicati nel detto articolo 352. (p. 420 s. 385.)

387. Nell'infanticidio la pena di morte discenderà al terzo grado de' ferri, nel solo caso in cui sia stato diretto ad occultare per cagione di onore una prole illegittima. (p. 63. 349.)

388. Se il marito sorprende in adulterio la moglie e l'adultero, ed uccida, ferisca o percuota uno di essi o entrambi nell'atto della flagranza del delitto; in caso di omicidio sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia: e nel caso di percossa o ferita, se contiene un misfatto, sarà punito col primo grado di prigionia o confino, se contiene un delitto, sarà soggetto a pene di polizia. (c. 113. 217 s. 226 s. 235. - p. 36. 63. 326 s. 353. 356 s. - p. p. 50. 448.)

Le stesse pene soltanto colpiranno i genitori che, sorprendendo nella loro casa in flagranza di stupro o di adulterio la figlia ed il complice, uccidano, feriscano o percuotano l'uno di essi o entrambi. (p. 36. 63. 74. - p. p. 50. 448.)

La disposizione del presente articolo non sarà applicabile ai mariti ed a' genitori, quante volte essi fossero stati i lenoni delle loro mogli o figlie, o ne avessero favorito, eccitato o facilitato la prostituzione. (p. 332.)

389. Negli omicidj commessi in rissa ciascuno de' rissanti è rispettivamente tenuto per la sola parte di azione che egli ha avuta nel fatto. La pena però non potrà essere minore del secondo grado di prigionia. (p. 77. 377, 4.° 382.)

390. Se in una rissa tra più individui segua un omicidio, chiunque de' rissanti abbia cagionato ferite o percosse pericolose di vita, sarà tenuto di omicidio. (p. 74. 356. 359.)

Se però s'ignori chi ne sia stato l'autore, ciascuno che abbia

preso una parte attiva nella rissa, offendendo la persona rimasta uccisa, sarà punito colla pena della ferita gravissima di vita. (p. 356.)

394. Se nel commettersi volontariamente una percossa, ne nasca un reato più grave che sorpassa nelle sue conseguenze il fine del delinquente, si applicherà la pena del reato più grave diminuita di uno a due gradi. Questa diminuzione non avrà mai luogo, quando il delinquente avesse potuto evitarne le conseguenze, o avesse commesso la ferita o percossa con *armi proprie*. (p. 55. 63. 148. 396. 438. 442. - p. p.

SEZIONE VII.

Della occultazione degli omicidj, delle percosse e delle ferite, e della occultazione di cadaveri.

392. I medici, i cerusici e tutti gli altri uffiziali di medicina, comprese le levatrici, che fra le ventiquattr'ore non diano all'autorità competente di aver medicato una persona qualunque ferita o contusa anche leggermente, senza investigare l'anzidetta ferita o contusione sia o non sia imputabile a un altro, come parimente se fra l'anzidetto termine non diano per aver osservato in alcuna persona segni di veleno; ed in caso contrario non diano parte di qualunque specie di osservazione, possono costituire la pruova generica di un reato, saranno puniti coll'ammenda correzionale fino a ducati cinquanta. (p. 356. 374. - p. p. 24 s.)

Ne' casi di grave momento può il giudice aggiungere la pena temporanea della professione; salve le pene maggiori in caso di complicità. (p. 27. 74 s.)

393. Coloro che senza la precedente autorizzazione del tribunale pubblico, nel caso in cui questa è ordinata, abbiano seppellire una persona trapassata, saranno puniti col primo grado di prigionia o confino, e di un'ammenda non maggiore di ducati dieci; senza pregiudizio delle pene maggiori per altri reati de' quali si fossero renduti colpevoli.

La stessa pena avrà luogo contro coloro che abbiano travvenuto in qualsivisa maniera alle leggi ed a' regolamenti relativi alle inumazioni. (c. 82 a 92. - p. 24 s. 30. 48.)

394. Chiunque abbia nascoso il cadavere di una persona morta per effetto di un reato, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia; senza pregiudizio delle pene più gravi se abbia partecipato al reato. (c. 86. - p. 22. 26. 74 s. 108. 392 s. 455. 458.)

SEZIONE VIII.

Dello aborto, e dello spaccio di sostanze venefiche o nocevoli alla salute.

395. Chiunque con alimenti, con bevande, con medicamenti, con violenze o con qualunque altro mezzo abbia fatto eseguire l'aborto di una donna incinta, se costei vi abbia acconsentito, sarà punito colla rilegazione. (p. 42. 396.)

La stessa pena sarà pronunziata contro alla donna che abbia ella stessa fatto seguire in sua persona l'aborto, o abbia acconsentito a far uso di mezzi pe' quali l'aborto è seguito. (p. 42.)

Se la donna non vi abbia acconsentito, il colpevole sarà punito colla reclusione. (p. 44. 34, 4.º 396.)

396. Se da' mezzi usati, sia o non sia avvenuto l'aborto, segua la morte della donna, il colpevole sarà punito col primo al secondo grado de' ferri nel presidio, quando la donna abbia acconsentito a far uso de' mezzi anzidetti: quando non vi abbia acconsentito, il colpevole sarà punito col terzo al quarto grado de' ferri nel presidio. (p. 8 s. 63. 394. 395.)

397. Il medico, il cerusico, lo speziale, la levatrice e qualunque altro ufiziale di sanità, che abbia scientemente indicato o somministrato i mezzi pe' quali è seguito l'aborto, soggiacerà alle pene stabilite negli articoli precedenti accresciute di un grado, e ad un'ammenda da trenta a trecento ducati. (p. 30. 48. 57. 297. 392. 398.)

398. L'aborto mancato è punito contra chiunque col secondo al terzo grado di prigionia: l'aborto tentato è punito col primo grado di prigionia. Contra gli ufiziali di sanità alle dette pene sarà aggiunta la multa da venti a dugento ducati. (p. 22. 26. 30. 48. 69 s. 397.)

399. Nel caso dell'aborto diretto ad occultare per cagion di onore una prole illegittima, le pene stabilite negli articoli precedenti discenderanno di un grado. (p. 55. 387. 461, 43.º)

400. Chiunque abbia venduto o spacciato bevande adulterate che contengono mescolanze nocevoli alla salute, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia e coll'ammenda correzionale: le bevande saranno confiscate. (c. 1443.-p. 22. 26. 30. 35. 44. 48. 350. 402. 461, 43.º 465.)

401. Chiunque venda, spacci o trasporti sostanze medicinali in contravvenzione de' regolamenti di pubblica amministrazione, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia, con la confiscazione degli strumenti o oggetti caduti in contravven-

zione, con l'ammenda correzionale fino a ducati trenta, e la interdizione a tempo dell'ufficio o dell'autorizzazione di cui si è fatto abuso. (p. 22. 26 s. 35. 44. 322 s. 350. 402. 45.° 465.)

402. Le pene stabilite negli articoli della presente saranno applicate, salve sempre le pene maggiori, ne' casi di veneficio. (p. 350. 352; 2.° 401 s.)

SEZIONE IX.

Dello abbandono o esposizione di un fanciullo.

403. L'abbandono o l'esposizione di un fanciullo al di sopra di sette anni compiuti sarà punito col primo al secondo grado di prigionia. (c. 57. 64. 193. - p. 22. 26. 346. 404 s.)

404. Se in conseguenza dell'abbandono o esposizione il fanciullo rimanga morto, ferito, contuso, storpiato o mutilo, il colpevole, secondo i casi, sarà considerato e punito come volontario di questi reati. Le pene non saranno applicate al di sotto del minimo del grado. (p. 352 s. 356 s. 403.)

405. Coloro che avranno portato un fanciullo al di sotto dell'età di sette anni compiuti, loro affidato, o che ne prendano la cura volontariamente, o per qualsivoglia altra cagione, e non lo abbiano consegnato al pubblico ospizio, saranno puniti col primo grado di prigionia e con ammenda non maggiore di ducati cinquanta. (c. 62. 1326. 1863. - p. 22. 26. 30. 48. 403.)

Ciò non ostante non sarà pronunziata alcuna pena, se il fanciullo non era stato tenuto, ovvero non si erano obbligati di provvedere gratuitamente al nutrimento e mantenimento del fanciullo, se niuno vi avesse provveduto. (c. 193 s. - p. 64 s.)

406. Coloro che, avendo trovato un fanciullo di recente, non l'abbiano consegnato all'uffiziale dello stato civile, saranno puniti col primo grado di prigionia e con ammenda non maggiore di ducati cinquanta. (c. 61. - p. 22. 26. 30. 48. 462.)

CAPITOLO II.

De' reati contro alle proprietà.

SEZIONE I.

De' furti.

407. Il furto si rende *qualificato*; (c. 98. 408 s.)

1.° per la violenza; (p. 408.)

2.° pel valore; (p. 409.)

3.° per la persona ; (p. 440.)

4.° pel tempo ; (p. 441.)

5.° pel luogo ; (p. 442.)

6.° per lo mezzo ; (p. 443.)

Il furto non accompagnato da alcuna di queste sei circostanze dicesi *furto semplice*. (p. 447.)

408. Il furto è qualificato per la violenza, (p. 447 s. 455. 466 s. 374. 407, 1.° 421. 424. 427. 453 s.)

1.° quando è accompagnato da omicidio, percossa, ferita o sequestro della persona, o anche da minaccia scritta o verbale di uccidere, di ferire o di attentare alle persone o alle proprietà ; (p. 461 s. 469 s. 348 s. 356 s.)

2.° quando un ladro si presenta armato, o quando più ladri si presentano al numero maggiore di due, ancorchè non armati ; (p. 4 s. 74 s. 148 s. 154.)

3.° quando un individuo che scorre armato la campagna, o che fa parte di una comitiva armata, si abbia fatto consegnar la roba altrui, mediante richiesta scritta o verbale fatta direttamente o per interposta persona, ancorchè non accompagni la richiesta con minacce. (p. 454. 164 s.)

Perchè un atto di violenza qualifichi il furto, basta che sia commesso prima o contemporaneamente al furto, o anche immediatamente dopo, ad oggetto di agevolare la consumazione o l'impunità, o di salvarsi dall'arresto o dalla conclamazione, o di non far ritogliere la cosa involata, o in vendetta di essere stato impedito o procurato d'impedire il furto, o in vendetta di essere stata ritolta la cosa involata, o scoperto l'autore. (p. 69 s. 392.)

409. Il furto è qualificato pel valore, quando la cosa involata ecceda il valore di ducati cento. Per concorrervi questa circostanza, non è necessario che uno sia il furto di tal valore, ma basta che questo risulti dal calcolo di più furti che sien commessi anche in diversi tempi dalla stessa persona in danno di una o più persone; purchè sien dedotti nello stesso giudizio. (p. 407, 2.° 453. 459.)

410. È qualificato per la persona (p. 407, 3.° 431. 442. 447.)

1.° ogni furto che il domestico commette in qualunque luogo in danno del suo padrone, o anche in danno di un estraneo ; purchè in commetterlo siagli servita di facilitazione la qualità di domestico vera o simulata : sotto il nome di *domestico* s'intende ogn'individuo addetto con salario o altro stipendio

Cod. pen.

al servizio altrui, coabitati o non coabitati col padrone: (c. 43 1626. - p. 184, 1.° 430, 2.°)

2.° il furto che si commette dall'ospite o da una persona della sua famiglia nella casa ove riceve l'ospitalità; e quando che all'ospite o alla sua famiglia si commette nella circostanza medesima da una persona della famiglia che dà l'ospitalità

3.° il furto che da un locandiere, da un oste, da un vettore, da un bárcajuolo, o da uno de' loro institori, domeſtici o altri impiegati è commesso nella locanda, osteria, vettura, barca ove esercita o fa esercitare uno de' detti mestieri, oppure fa prestare una di dette opere: ed il furto che ne' luoghi desinati vien commesso da colui che vi ha preso albergo o posto o vi ha confidato le sue robe: (c. 1628. 1825.)

4.° il furto che da un allievo, compagno, operajo, precettore, artista o impiegato qualunque vien commesso nella casa, nella bottega, nella officina, o altro qualunque luogo ove si è introdotto per ragione del suo mestiere, professione o impiego

411. È qualificato pel tempo il furto che vien commesso nella notte. (p. 374, 1.° 407, 4.°)

412. È qualificato pel luogo il furto che vien commesso

1.° nelle chiese;

2.° nel palazzo del Re;

3.° nelle strade pubbliche, in campagna, e nelle case di campagna; (p. 422.)

4.° negli uditorj di giustizia in atto che si amministrano giustizia; (p. c. 112 s. 184 s.)

5.° nelle prigioni o in altro luogo qualunque di custodia di pena;

6.° ne' teatri o in altri luoghi destinati a' pubblici spettacoli, in atto che vi si fanno;

7.° ne' bagni.

Quando però la cosa involata nelle chiese sia addetta al culto divino, allora si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 97 a 99.

413. È qualificato per lo mezzo (p. 407, 6.° 430.)

1.° il furto che si commette con frattura interna o esterna, con chiavi false o con iscalata; (p. 249. 414.)

2.° il furto nel quale il ladro abbia fatto uso di maschere, di tinture o di altro contraffacimento di abito e di sembianza; o abbia per eseguirlo preso il titolo o la veste di ufficiale civile o militare; o abbia allegato un falso ordine di p

blica autorità, ancorchè questi artifizj non abbiano nel risultato contribuito a facilitare il furto; o a nasconderne l'autore; (p. 464 s. 170, 2.º 464, 34.º)

5.º il furto commesso sulle cose poste in pericolo, o gittate o trasportate per metterle in salvo, o abbandonate per urgenza della personale salvezza, per cagione d'incendio, di rovine di edifizj, di naufragj, d'inondazione, d'incursioni di nemici, o di altre gravi calamità. (p. 464, 14.º)

414. Sotto il nome di *frattura* vien compreso ogni abbattimento, rottura, demolizione, bruciamento, svellimento, storcimento o scassinazione di muro, di siepe, di macerie, di chivistello, di catenaccio, di porta e di altri simili mezzi destinati ad impedire l'entrata in un'abitazione, o altro luogo o recinto; o a chiudere e custodire le robe nelle casse, bauli, armadj o altri recipienti, ancorchè l'aprimiento di questi ultimi non sia stato eseguito sul luogo del furto. (p. 374, 1.º 377, 3.º 413, 3.º 445.)

415. Sotto il nome di *chiavi false* vengono compresi gli uncini, i grimaldelli, le chiavi comuni ad ogni specie di serratura, le imitate, le contraffatte, le alterate, e le stesse chiavi vere procurate per furto, fraude, o artificio qualunque; e generalmente ogni strumento adatto ad aprire o rimuovere una chiusura qualunque sia interna o esterna. (p. 413, 4.º)

416. Vi è la *scalata* sempre che una persona penetri in un luogo per ogni altra via, che per le porte destinate ordinariamente a questo uso; sia che vi penetri per mezzo di scala, di fune, o di qualunque altro mezzo, o anche coll'ajuto meccanico d'altro uomo, o inerpicandosi comunque per salire o discendere. (p. 374, 1.º 377, 3.º 413, 4.º)

Vi è anche scalata, quando il colpevole, benchè entrato per le vie ordinarie, si abbia procurato l'uscita in uno de' modi sopra indicati.

L'entrata e l'uscita, anche senza l'ajuto di strumento, per una apertura sotterranea diversa dall'ingresso ordinario è una circostanza equiparata alla scalata per le conseguenze della pena.

§. I.

De' furti semplici.

417. Il colpevole di *furto semplice* sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia. (p. 22. 26. 428. 453. 468.)

Può il giudice aggiungere a questa pena anche la malleveria. (p. 34 s. 34.)

§. II.

De' furti qualificati.

418. Il furto accompagnato da omicidio consumato, o drita o percossa che costituisca l'omicidio mancato, sarà punito colla morte : ma se vi sia stato l'omicidio consumato, la pena di morte sarà eseguita col laccio sulle forche. (p. 4 s. 69. 419. 349. 356 s. 408, 1.° 424. 429. 454.)

419. Il furto accompagnato da ferita grave o grave percossa è punito col terzo grado de' ferri. (p. 8 s. 17. 34, 4.° 359. 454 s.)

Il furto accompagnato da ferita lieve o lieve percossa è punito col primo al secondo grado de' ferri. (p. 8 s. 17. 4.° 364. 408, 4.° 420.)

420. Il colpevole di furto con sequestro della persona è punito col primo al secondo grado de' ferri, purchè non si vi concorse ferite, percosse o altre offese che portino a pena maggiore, a' termini dell' articolo precedente e degli art. 470 e 471. (p. 8 s. 17. 408, 1.° 419. 454 s.)

421. Il colpevole di furto qualificato per la violenza, ma accompagnato da alcuna delle circostanze prevedute ne' tre articoli precedenti, sarà punito col primo grado de' ferri. (p. 8 s. 17. 408. 418 s. 451.)

422. Se il furto qualificato per la violenza sia stato commesso sulle pubbliche strade fuori dell'abitato o nelle case di campagna, il colpevole verrà punito col *maximum* della pena che gli spetterebbe a' termini de' tre articoli precedenti. (p. 4 s. 3.° 418 s. 451.)

423. Quando nel furto qualificato per la violenza concorrono le altre qualità indicate nell'articolo 407, la pena stabilita negli articoli precedenti si aumenta nel seguente modo. (p. 4 s. 418 s. 451.)

Se oltre la violenza vi concorrano una o due delle suddette qualità, non si applicherà mai la pena nel minimo del grado.

Se ve ne concorrano tre o più, si applicherà il grado di pena immediatamente superiore: in tal caso per la sola circostanza dell'unione delle qualità non si potrà mai passare alla pena superiore. (p. 57. 454.)

424. Il furto senza violenza, ma accompagnato dalle qualità di persona, di tempo, di mezzo, di luogo o di valore, sarà punito nel seguente modo. (p. 409 s. 451 s.)

Se vi concorrano una o due delle suddette qualità, sarà punito colla reclusione. (p. 42. 34, 4.° 412, 3.)

Se ve ne concorrano tre o più, sarà punito col primo grado de' ferri. (p. 8 s. 47. 34, 1.º)

425. Chiunque abbia contraffatto o alterato chiavi, o abbia fabbricato grimaldelli, sarà punito col secondo al terzo grado della prigione. (p. 22. 26. 150. 415.)

Se il colpevole sia per professione un fabbro di serrature, sarà punito colla reclusione; senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di complicità di misfatto. (p. 42. 74.)

SEZIONE II.

Della usurpazione.

426. L'*usurpazione* è l'occupazione dell'altrui cosa immobile, con animo di farne lucro contro la volontà del padrone. (c. 568 s. - p. 407. 427 s. 454. 465. - p. c. 103, 2.º)

427. È *usurpazione qualificata* quella che è commessa con violenza in uno de' modi indicati nell'articolo 408.

È *usurpazione semplice* quando sia eseguita senza violenza. (p. 407.)

428. L'*usurpazione semplice* è punita col primo grado di prigione. (p. 22. 26. 417.)

Sarà punita però col secondo al terzo grado, quante volte vi sia stato abbattimento di siepi, di macchie o di mura, o vi sia stata rimozione di termini posti per distinguere i confini delle proprietà. (p. 445. - p. c. 103, 2.º)

429. L'*usurpazione accompagnata da omicidio consumato*, o da ferite o percosse che costituiscano l'omicidio mancato, o da altra ferita o percossa, sarà punita come il furto accompagnato dalle medesime circostanze, e con le pene stabilite negli articoli 448 e 449, secondo le distinzioni quivi contemplate. Ma se la pena sarà di morte, sarà eseguita colla decapitazione, e senza grado di pubblico esempio; se de' ferri, sarà eseguita nel presidio. (p. 4 s. 8 s.)

L'*usurpazione violenta non accompagnata da alcuna delle offese prevedute in questo articolo*, sarà punita colla reclusione. (p. 42. 424. 454 s.)

SEZIONE III.

Della frode.

430. La *frode* si commette in uno de' seguenti modi.

1.º Quando, dopo essersi ricevuta la cosa altrui in deposito volontario o per altro uso determinato, se ne sia per causa di lucro negata la ricezione, o allegato un falso motivo per liberarsi dall'obbligo della restituzione.

Il deposito volontario è definito dalle *leggi civili*. (c. 179 4810.)

L'accusa di frode contro il depositario infedele non può essere esercitata, se non quando le leggi suddette permettono l'esercizio dell'azione civile. (c. 4796 s. 4824 s.)

2.° Quando, dopo essersi ricevuta la cosa altrui in deposito necessario, si sia questa ritenuta o convertita in proprio, o altrimenti distratta o deteriorata, ad oggetto di far a se stessa un lucro qualunque contro la volontà del padrone, purchè se ne confessi la ricezione e l'obbligo della restituzione. (c. 4802. 4840. 1821 s. 4833 s. - p. 432.)

Il deposito necessario è definito dalle *leggi civili*. Quanto alla giustizia penale, è considerata ancora come deposito necessario, e produce gli stessi effetti la consegna di cose che si affidano alle persone menzionate nell'articolo 410 per ragione della loro qualità o del loro mestiere. (c. 1821.)

Non sono compresi nelle disposizioni de' due precedenti i biglietti di tenuta, o simili atti o carte fatte per colore sotto il nome di deposito un credito civile.

3.° Quando su di un foglio affidato in bianco colla sottoscrizione siasi, per lucro, scritto in danno altrui un qualunque; ovvero su di un foglio non in bianco siasi giunto per lo stesso fine qualche atto o clausola. (c. 1280 293.)

4.° Quando per causa di lucro o danno altrui si applichi ad una merce, manifattura o opera d'ingegno il nome, il marchio o altro segno approvato dal Governo, che le distingue dalle appartenenti ad altri; e quando si apponga su' giumenti il marchio de' giumenti di una razza altrui esistente nel regno. (p. 284. 325. 337. 435. 454 s.)

5.° Quando siasi fatto un lucro qualunque a danno altrui mediante artificio contrario a' regolamenti, o facendosi usare falsi nomi o di false qualità, o impiegando altro inganno, giro o simulazione per persuadere l'esistenza di false intraprese, di facoltà o crediti immaginari, o per suscitare speranze, timori di un buon successo, di un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico. (p. 413, 2.°)

6.° Quando coll'uso di falsi pesi o di false misure si sia fatto inganno sulla quantità delle cose vendute. (p. 461, 34

431. Ogni frode è qualificata pel valore, quando il danno che cagiona, ecceda i ducati cento. (p. 409. 435.)

La pena in questo caso sarà del secondo al terzo grado di

gionia o confino, e di ammenda correzionale. (p. 22 s. 26. 30. 48. 436 s. 454 s. 459.)

432. La frode è qualificata per la persona, quando si commetta da colui che ha ricevuto la cosa in deposito necessario, a' termini del n. 2.º dell'articolo 430. In questo caso è punita colla reclusione. (p. 11. 30. 34, 1.º 35. 430. 454 s.)

Se però l'incolpato pria dell'atto di accusa abbia confessato la ricezione della roba, e insieme l'obbligo della restituzione, la pena discenderà al secondo o terzo grado di prigionia. (p. 22. 26. 55. 63.)

433. La frode è qualificata per lo mezzo e per la persona, (p. 434.)

1.º quando è commessa dagli orefici, argentieri o altri venditori di metalli, pietre o altri oggetti preziosi in qualunque forma ridotti, mediante il cambiamento, la falsificazione, l'alterazione del titolo o del peso in questi oggetti, sia che una tale alterazione abbia luogo sopra oggetti da essi esposti in vendita, sia che abbia luogo sopra oggetti a' medesimi affidati per ragione del loro mestiere; (c. 1103. 1336. 1494. - p. 461, 31.º)

2.º quando è commessa da' commercianti o venditori, smerciando liquori, commestibili, mercanzie ed ogni altro oggetto con misure o pesi falsi; (c. 1336.)

3.º quando è commessa con abusare de' bisogni, delle debolezze o delle passioni di un minore per fargli sottoscrivere a suo pregiudizio obbligazioni, quietanze o disarichi per prestiti di danaro, o di cose mobili, o di effetti di commercio, o di qualsivoglia altro effetto obbligatorio, sotto qualunque forma un tal negoziato sia stato fatto o mascherato; (c. 314. 406. 1103. 1336. - p. 430, 3.º)

4.º quando è commessa da chiunque avrà distornato o dissipato a danno del proprietario, del possessore o del detentore, effetti, danari, mercanzie, biglietti, quietanze, o qualsivoglia altro scritto che contenga o produca obbligazioni o disarico, che gli erano stati consegnati col peso di restituirgli, di presentargli, o di farne un uso o un impiego determinato: senza pregiudizio delle pene stabilite per le sottrazioni e per gli involamenti di danari, di effetti o di documenti, commessi ai pubblici depositi. (c. 1658. 1795. - p. 250. 252.)

434. La pena della frode espressa nell' articolo precedente sarà del secondo al terzo grado di prigionia. (p. 22. 26. 433.)

Se vi si aggiunga la qualità del valore, la pena sarà quella della reclusione. (p. 11. 34, 1.º 431. 436.)

In entrambi i casi si pronunzierà un'ammenda **correzior** non minore di ducati dieci, oltre la confiscazione **degli ogg** esposti in vendita, e de' pesi e delle misure false. (p. 30. 35 s. 48. 224. 435 467.)

435. La frode è *semplice*, quando non è accompagnata alcuna delle qualità mentovate ne' cinque articoli **precede** Allora è punita col primo al secondo grado di prigionia o c fino, e con un'ammenda non maggiore di ducati **cinquanta**. 22 s. 26. 30. 35. 48. 434 s. 436.)

Se però la frode semplice sia del genere di quelle che prevedute nel n. 4.° dell'articolo 430, allora la pena sarà un'ammenda non minore del terzo de' danni ed **interessi**, maggiore del doppio di essi. (p. 30. 35. 48. - p. c. 606.)

Gli oggetti e gli strumenti che han servito alla **frode**, saranno confiscati. Due terzi dell'ammenda e degli oggetti **confis** saran liberati al danneggiato, oltre il risarcimento **ordina** de' danni ed interessi. (c. 4336. - p. 35. 44. 434. 467.)

436. Se in occasione di una delle frodi prevedute nella presente sezione sieno state commesse falsità o altri reati **puni** con pene maggiori di quelle stabilite per la frode **medesin** le pene maggiori saranno applicate al colpevole. (p. 272 s. 4. 434 s. 451.)

SEZIONE IV.

Dell'incendio, e di qualunque altro guasto, danno o deterioramento.

437. L'incendio volontario di un arsenale, di un **navi** da guerra, di un magazzino da polvere, di un cantiere, di parco di artiglieria, sarà punito di morte. (c. 4336. 4579. 4 s. 92. 430. 438 s. 454 s. 461, 7.° 8.° 44.°)

438. L'incendio volontario di una casa, di un **fondaco**, un'abitazione o di altro edificio o ricovero qualunque **abit** da persona nell'atto dello incendio, sarà punito di **morte**. (c. s. 437. 444. 454 s.)

Si discenderà alla pena del terzo al quarto grado de' fer allorchè concorrano cumulativamente le due **condizioni** guenti: (p. 8 s. 47. 34, 1.° 63.)

1.° che niuna persona ne sia perita o rimasta **graveme** offesa, a' termini dell'articolo 356:

2.° che il colpevole non abbia potuto prevedere che l'e **fizio** o il ricovero fosse stato attualmente abitato. (p. 394.)

439. L'incendio volontario di un edificio o ricovero **qual**

que non abitato da persona nell'atto dell'incendio, ugualmente che di qualunque materiale combustibile, purchè sien posti in modo da far comunicare l'incendio ad altro edificio o ricovero attualmente abitato, sarà punito nel seguente modo.

Se l'incendio siasi comunicato, si applicherà la pena di morte. (p. 4 s. 438.)

Si ascenderà alla pena de' ferri del terzo al quarto grado, allorchè concorrano cumulativamente le condizioni seguenti: (p. 8 s. 17. 34, 1.º 63. 438.)

1.º che non sia alcuna persona perita o rimasta gravemente offesa, a' termini dell'articolo 356;

2.º che il colpevole non abbia potuto prevedere che fosse stato attualmente abitato l'edificio o ricovero a cui si è comunicato l'incendio. (p. 391.)

Se l'incendio non siasi comunicato, dalla pena di morte si discenderà alle pene inferiori, secondo le norme del reato mancato o tentato. (p. 55. 69 s.)

440. L'incendio volontario di un edificio o ricovero qualunque non abitabile attualmente; l'incendio di una vigna, di un oliveto o di altra piantagione di alberi fruttiferi, di un bosco, di un ~~macchio~~ o di altra riunione di biade, lino, canape, derrate, legname, o di altre utili produzioni, o di un materiale qualunque, sieno questi oggetti divelti o recisi, o sieno attaccati al suolo, purchè sieno posti in modo da non far comunicare l'incendio ad un edificio o ricovero attualmente abitato, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri: ma se in questo caso il danno non ecceda i ducati cento, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio. (p. 8 s. 17. 34, 1.º 63. 409. 439. 451 s.)

441. Le pene stabilite ne' quattro precedenti articoli, e secondo le distinzioni ed i casi ne' medesimi contemplati, saranno anche applicate al colpevole di distruzione di un edificio o ricovero qualunque, o di altri qualsivogliano oggetti, per mezzo dello scoppio di una mina. (p. 437 s. 444.)

442. Il colpevole di sommersione di un naviglio, bastimento o barca, di distruzione di un ponte, di distruzione o togliamento di dighe, argini e simili ripari dell'acque, sarà punito nel seguente modo: (p. 443. 448. 454. 459 s.)

1.º se vi sia perita alcuna persona, la cui morte poteva prevedersi, la pena sarà di morte: (p. 4 s. 394.)

2.º la pena sarà del terzo grado de' ferri, se vi sia stato per alcuna persona il pericolo di perder la vita; (p. 8 s. 17. 359.)

5.º in mancanza di tal pericolo o della morte di alcuno , la pena sarà del primo al secondo grado de' ferri : ma se in questo caso il danno non ecceda i ducati cento , la pena sarà quella della reclusione. (p. 8 s. 41. 47. 34, 4.º 333. 409.)

443. Se nel commettere i reati preveduti negli articoli precedenti, il colpevole abbia avuto per oggetto un reato contro la sicurezza interna o esterna dello Stato , sarà punito secondo le norme stabilite nel titolo II di questo libro , quante volte queste portino a pene maggiori. (p. 407 s. 130 s. 437 s.)

444. Ne' casi degli articoli 438, 439, 441 e 442, e nel caso dell'articolo precedente, le pene contenute ne' medesimi saranno applicate al colpevole , ancorchè abbia commesso tali reati nelle sue proprietà. (c. 469. 477. - p. 457.)

445. Il colpevole di un guasto, danno o deterioramento qualunque , commesso volontariamente con un mezzo diverso da quelli preveduti negli articoli precedenti, sia tagliando, abbattendo alberi, rami, innesti, seminati, erbaggi , o facendo pascolare animali pe' medesimi, sia distruggendo argini, edifizj, siepi, fossi, mura, macerie, strumenti di agricoltura, sia colmando fossi, dislogando o sopprimendo termini o alberi di confinazione, sia deteriorando o danneggiando comunque gli altrui beni mobili o immobili, sarà punito nel seguente modo. (p. 433. 441. 261. 428. 450. 463, 3.º)

Se il danno ecceda i ducati cento, la pena sarà del terzo grado di prigionia. (p. 22. 26. 309. 446.)

Se il danno non ecceda questo valore , la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia. (c. 568 s.-p. 22. 26. 446.)

446. In entrambi i casi si aggiungerà l'ammenda non minore della metà del danno, nè maggiore del triplo valore di esso. Se gli alberi distrutti o danneggiati erano piantati nelle piazze, strade, cammini, sentieri, o vie pubbliche, le pene non saranno mai applicate nel *minimum* del grado. (p. 30. 35. 48. 445. - p. c. 606.)

447. Chiunque senza necessità, o senza legittima autorizzazione o facoltà avrà ucciso, ferito, renduto inservibile o deformato un animale domestico altrui, è punito col primo grado di prigionia. La pena può discendere anche ad un'ammenda non minore del doppio , nè maggiore del triplo valore del danno. (c. 1403. 4336 s.-p. 22. 26. 30. 35. 48. 61 s. 451 s. 461, 26.º)

La circostanza di essersi commesso il reato con avvelenamento toglierà al giudice la facoltà di discendere all'ammenda. La prigionia non sarà applicata nel *minimum* del tempo. (p. 400.)

Cap. II. - De' reati contro alle proprietà. 91

448. I proprietarj , i fittajuoli di mulini, di fabbriche o di stagni, che coll'elevazione della tura delle proprie acque al di sopra dell'altezza determinata dall'autorità competente avranno fatto inondare le strade o le proprietà altrui, saranno puniti col secondo al terzo grado di prigionia se il danno eccede ducati cento; e col primo grado di prigionia se il danno è minore: ed in oltre in ambedue i casi con un' ammenda non maggiore del valore del danno, nè minore della metà del medesimo. (c. 483. 565. 1336. - p. 22. 26. 30. 35. 48. 409. 442. 445. 451. 459.)

449. Se uno de' mezzi di violenza definiti nello articolo 408 abbia accompagnato i reati preveduti nella presente sezione , le pene non saranno mai applicate nel minimo del grado; purchè il genere della violenza non porti per se stesso a pene maggiori, nel qual caso queste pene maggiori saranno applicate. (p. 447. 449. 374. 437 s. 445 s. 451.)

450. L'incendio delle altrui proprietà mobili o immobili , che sarà stato cagionato dalla vetustà , o dal difetto così di riparazione, come di politura di forni, di cammini, di fucine, di case o di fabbriche vicine; ovvero da fuochi accesi ne' campi in distanza dalle case , edifizj, foreste, macchie, boschi, frutteti, piantagioni, siepi, biche, masse di grani, paglie, fieni, foraggi, o di qualsivoglia altro deposito di materie combustibili, minore di quella fissata dai regolamenti ; ovvero da fuochi o lumi portati o lasciati senza sufficiente cautela; ovvero da fuochi di artificio accesi o lanciati per negligenza o per imprudenza ; come ancora qualunque altro guasto , danno o deterioramento alle proprietà altrui commesso per disaccortezza , imprudenza, disattenzione o inosservanza de' regolamenti , sarà punito coll'ammenda correzionale; salvi sempre i danni ed interessi. Può anche il giudice ne' suddetti delitti, conoscendovi la qualità di colposi, pronunziare la pena del primo al secondo grado di prigionia, secondo la gravezza della colpa. (c. 4336. 4379 s. 1935, 3.º - p. 30. 48. 298. 437 s. 445. 464 s. - p. c. 606.)

SEZIONE V.

Disposizioni comuni al presente capitolo.

451. Le pene stabilite ne' diversi articoli del presente capitolo, quando il reato contro alle proprietà sia accompagnato da omicidio, da ferita, da percossa , o da sequestro della persona , saranno sempre applicate , purchè la violenza sia stata

consumata, sebbene il reato contro la proprietà rimanga
tato o mancato. (*p.* 69 *s.* 466 *s.* 169 *s.* 356 *s.* 375 *s.* 4
426. 430 *s.* 437 *s.*)

452. Negli altri reati contro la proprietà mancati o te
se si tratta di misfatti, saranno osservate le disposizioni
articoli 69 e 70, se si tratta di delitti, saranno puniti d
o due gradi meno de' delitti consumati. (*p.* 55. 74.)

453. In tutti i reati contro le proprietà, meno che no
no qualificati per la violenza, quando il danno non ecc
carlini trenta, e concorrano altre circostanze che la pru
del giudice calcoli come attenuanti del dolo, le pene scrit
presente titolo potranno nell'applicazione esser diminuite
seguito proporzione. (*p.* 293. 295. 298. 408. 445 *s.*
448.)

Se la pena sarà dell'ergastolo, il giudice potrà discend
ferri nel secondo o terzo grado. (*p.* 8 *s.* 47. 34, 4.°)

Se la pena sarà de' ferri in qualunque grado, il giudic
trà discendere alla reclusione. (*p.* 44. 34, 4.°)

Se la pena sarà della reclusione o della rilegazione, i
dice potrà discendere alla prigionia in qualunque g
(*p.* 22.)

Se la pena sarà della prigionia, il giudice potrà disce
alle pene di polizia. (*p.* 36.)

454. Ne' reati contra le proprietà qualificati per la v
za, purchè non sieno stati accompagnati da omicidio o
rite o percosse gravi, se il danno non eccede i carlini tr
e concorrano altre circostanze attenuanti del dolo, le per
bilitate potranno nell'applicazione esser diminuite di un g
(*p.* 55. 63. 356. 408. 427. 430. 435.)

455. Per le sottrazioni e pe'danni qualunque alle pro
commessi tra gli ascendenti e discendenti, o affini nella
linea, tra' conjugi, e da' vedovi sulle cose appartenen
conjugue trapassato, non vi è azione penale, ma la sola
civile pel rifacimento de' danni. (*c.* 709. 748. 1103. 4
1425. - *p.* 63. 75. 264. 394. 433. 460. - *p.* *p.* 4 *s.* 34

La stessa regola sarà osservata, se i danni sieno stat
messi tra' collaterali in secondo grado, o tra gli affini
stesso grado; purchè questi collaterali o affini conviva
sieme.

Se però tali danni sieno stati accompagnati da omici
rita, percossa, o sequestro della persona, queste circostan
struggeranno l'effetto del favore accordato alla qualità

Cap. I. - Delle contravvenzioni riguardanti, ec. 93

giunto, e sarà applicata la pena stabilita dalle leggi. (p. 76. 461 s. 469 s. 348 s. 356 s. 445. 419.)

456. Il favore compreso nell' articolo precedente pe' danni commessi tra' congiunti non giova agli estranei correi o complici ne' reati medesimi. (p. 76. 407 s. 458.)

457. Cessa ancora il favore accordato alla qualità di congiunto, nel caso in cui i danni venissero commessi in uno dei modi pe' quali vi è reato, anche se il colpevole offendesse le sue proprietà, a' termini dell' articolo 444.

458. Coloro che scientemente avranno ricettato in tutto o in parte cose involate, distornate o ottenute per mezzo di un reato, saranno puniti con la reclusione se il reato porta alla pena de' ferri, o ad una pena maggiore; ma se il detto reato porta alla reclusione o a pena minore, questa pena sarà applicata a' ricettatori diminuita di un grado; salve però le pene più gravi ne' casi di complicità. (p. 44. 34, 4.° 55. 74 s. 76. 260. 394. 407 s. 456.)

459. Ne' reati ne' quali il valore del danno influisce sull' applicazione della pena, questo valore non si misura dall' utile percepito dal colpevole, nè dall' accrescimento degl' interessi che ne sono la conseguenza; ma è valutato sul suo importare, come è stato sofferto dal danneggiato nell' atto del reato. (p. 295. 409. 431. 442. 445. 448. 453. 460.)

460. Quando collo stesso reato si offende la proprietà del congiunto, a' termini dell' articolo 455, e la proprietà dell' estraneo, e sulla pena influisce la misura del danno, questa si calcola solamente dal danno arrecato all' estraneo. (p. 431 s. 442. 445 s. 455. 459.)

LIBRO III.

TITOLO I.

Delle contravvenzioni, e della loro punizione.

CAPITOLO I.

Delle contravvenzioni riguardanti l'ordine pubblico.

461. Cadono in contravvenzione di polizia

1.° coloro che, essendo obbligati d'illuminare scale, cortili o facciate esteriori di luoghi pubblici, lo trascurino;

2.° coloro che ingombrino le pubbliche strade, depositandovi o lasciandovi materiale, o qualsivieno cose che diminuiscono la libertà o la sicurezza del passaggio;

94 *Leggi penali - Libro III. - Titolo I.*

3.° coloro che trascurino di mettere il lume a' ma che han lasciati, o agli scavi che han fatti nelle strade, o piazze;

4.° coloro che omettano di nettare le strade o i tran quei comuni dove questa cura è lasciata a carico degli tanti;

5.° coloro che trascurino di mantenere, riparare o re i forni, i cammini, o le fabbriche ove si fa uso di fuoco (336. 4579. 4600. - p. 450.)

6.° coloro che malgrado la intimazione fatta dall'autorità legittima, trascurino di riparare o demolire gli edificij che sono in nacciano ruine; (p. 450.)

7.° coloro che accendano fuoco ne' loro campi ad una stanza minore di quella definita da' regolamenti, dalle case, pagliaj, boschi, macchine, magazzini, capanne, grada qualunque materia combustibile;

8.° coloro che contra la proibizione di lanciar fuoco artifizio in certi tempi e luoghi, gli lancino; (p. 465.)

9.° coloro che nelle piazze, nelle strade di città, da finestre, logge, balconi o terrazzi a quelle corrispondenti, cospirino per giuoco fucili, pistole o altre arme da fuoco; o giuoco lancino pietre colle mani o con fionda, o altrimenti (465, 1.°)

10.° coloro che senza le cautele convenevoli tengano finestre, logge, balconi, terrazzi, o innanzi a' loro edificij che cadendo possono nuocere; (p. 375 s. 464.)

11.° coloro che gittino o esponano innanzi a' loro cose nocive per insalubri esalazioni;

12.° coloro che lascino vagare i matti, sieno o no furbi che sono sotto la loro custodia, e gli animali malsani o nocivi che loro appartengono;

13.° coloro che lascino abbandonati per le strade o luoghi popolosi bestie da tiro, da carico o da sella senza essere curate di condurle o guidarle; (p. 399.)

14.° coloro che ne' casi d'incendj, inondazioni, naufragj o di altre calamità, richiasti e potendo prestar servigj pubblici, lo trascurino; (c. 1579.)

15.° coloro che per lucro vendano commestibili o bevande guaste, corrotte o adulterate non comprese nel disposto dall'articolo 400; (c. 1443. - 465, 2.°)

16.° coloro che vendano i generi oltre i prezzi delle tasse imposte dalle autorità municipali, ne' casi ne' quali sia permesso a queste d'imporle; (c. 1443.)

Cap. I.-Delle contravvenzioni risguardanti, ec. 95

17.° coloro che esercitino la professione di medico, di cerusico, di levatrice, di speziale o di altro ufficiale di sanità, senza autorizzazione del Governo;

18.° gli speciali che danno spedizione a ricette o ordinanze di persone non approvate;

19.° coloro che senza autorizzazione diano spettacoli pubblici; salvo il caso dell'articolo 324;

20.° coloro che senza autorizzazione tengano osterie, bettole, alberghi pubblici, cantine; o pure lascino aperte queste ultime oltre l'ora fissata da' regolamenti;

21.° coloro che tengano carrozze di piazza, o altri legni di affitto senza la numerazione dettata da' regolamenti; (c. 4628.)

22.° coloro, che affittando carrozze di piazza, calessi o altre vetture, esigano somme maggiori di quelle fissate da' regolamenti;

23.° coloro che trascurino di far sotterrare fuori dell'abitato, nel corso della giornata ed alla profondità di quattro palmi, gli animali morti che loro appartengono;

24.° gli albergatori, locandieri o locatori di case addobate, che contro i regolamenti manchino o d'indicare alla polizia i nomi delle persone presso di essi alloggiate, o di tenerne i registri, secondo i regolamenti;

25.° coloro che mentiscono il proprio nome avanti le autorità che han dritto di richiederlo, o lo mentiscano nel darlo agli albergatori o locandieri per osservanza de' regolamenti;

26.° coloro che per inosservanza di regolamenti diano occasione alla morte o ferite degli animali o bestiami appartenenti ad altrui; (p. 447.)

27.° coloro che non tolgano i bruchi da' campi o giardini, quando vi sia ordine di farlo;

28.° coloro che con cavalli, carrozze, carri o qualunque vettura, contravvengano nell'interno di un luogo abitato a' regolamenti sul corso, o intorno alla rapidità o direzione delle vetture o cavalli;

29.° coloro che nelle strade, ne' cammini, nelle piazze o ne' luoghi pubblici tengano giuochi di azzardo; o che nelle osterie, bettole, cantine e nelle loro adiacenze giuochino a giuochi vietati da' regolamenti, o li permettano; (p. 348 s. 465, 3.)

30.° coloro che ricusino di ricevere le monete nazionali, secondo il valore del loro corso; (c. 1767.)

31.° coloro che conservino pesi e misure differenti da quelle stabilite colle leggi; o che conservino falsi pesi e false

misure ne' magazzini, nelle botteghe, officine, case di commercio, piazze, fiere, e ne' mercati: salvi i casi in cui abbia to uso di falsi pesi o di false misure; (p. 430, 6.° 464,

32.° le persone che per ritrarre guadagno facciano stiere d'indovinare, pronosticare o spiegare i sogni; (p. 46

33.° gli autori degli strepiti o schiamazzi notturni rechino spavento, o altrimenti turbino la quiete degli a ti; (p. 365 s.)

54.° coloro che si mascherino fuori de' tempi e de' permessi dagli usi o da' regolamenti;

35.° i contravventori a' regolamenti sull' epidemie bestie;

36.° i nuotatori a corpo ignudo nelle spiagge mar vicine all'abitato; (p. 345.)

37.° coloro che lascino esposti nelle strade, ne' castr nelle piazze, ne' campi o in altri luoghi pubblici, scale di ferro, arme o strumenti qualunque, de' quali possano sare i ladri o altri malfattori. (p. 464, 6.°)

CAPITOLO II.

Delle contravvenzioni contro alle persone.

462. Cadono in contravvenzione di polizia

1.° coloro che disfidano a pietre; (p. 470 s.)

2.° coloro che senza ferite o percosse minaccino col tre o con altri corpi duri, o gli scagliano, o pure impugnate armi contro alle persone; (p. 164 s. 465, 7.°)

3.° coloro che lancino pietre contro i terrazzi, i tetti, finestre, le porte, le mura delle altrui case o degli altrui veri;

4.° coloro che usino contro alle persone vie di fatto prevedute fra misfatti e delitti;

5.° coloro che rechino ingiuria o minaccia ad altre non prevedute tra i misfatti e delitti, o provocati trascor ingiuriando al di là de' limiti della provocazione; (p. 46 s. 365 s.)

6.° coloro che per imprudenza o disaccortezza gittino acqua, liquori o immondezze su qualche persona;

7.° coloro che aizzino o non ritengano i loro cani quando perseguitino i passeggiari;

8.° coloro che trovando per le strade di un comune fanciullo abbandonato o disperso, non lo conducano all'ufficio della municipalità o della polizia: salve le pene maggiori.

Cap. IV. - Delle pene per le contravvenzioni. 97
casi preveduti dalle leggi per l'abbandono o per la esposizione di un fanciullo. (p. 403 s. 406.)

CAPITOLO III.

Delle contravvenzioni contro le proprietà altrui.

463. Cadono ugualmente in contravvenzione di polizia (p. 450.)

1.° coloro che sotto le ferriate delle cantine o altre aperture o de' sotterranei esposti alle pubbliche strade, tengano materie combustibili, in modo che per caduta casuale di fuoco sopra di esse ne possa avvenire incendio;

2.° coloro che senza la permissione, sia per caccia, sia per altro oggetto, entrino nell'altrui fondo chiuso da mura fabbricate, o da mura a secco, da siepe, da fossato, o da riparo di terra che giunga a palmi cinque;

3.° coloro che entrino nel fondo altrui con cavallo, o con altra vettura, o con cani, mentre è preparato con seminati, con frutta pendenti, o con piantagioni, abbattendo e danneggiando i seminati, le biade, le piante o le frutta; (p. 445.)

4.° coloro che colgano e si cibino ne' campi altrui di frutti o altri prodotti della terra;

5.° coloro che, senza altre circostanze che li rendano colpevoli di misfatto o delitto, spigolino, rastrellino, o pure raspollino ne' campi altrui non ancora spogliati e voti delle loro raccolte, o pria dello spuntare o dopo del tramontar del sole;

6.° coloro che ritrovino cose che sanno non appartenere loro, e non ne facciano denuncia fra tre giorni all'autorità locale. Per costoro la pena è un'ammenda non minore del valore della cosa rinvenuta, nè maggiore del doppio.

La presente disposizione non riguarda ciò che è stabilito nelle leggi civili circa il rinvenimento de' tesori. (c. 636.)

CAPITOLO IV.

Delle pene per le contravvenzioni.

464. La pena delle contravvenzioni di polizia indicate nei tre capitoli precedenti è essenzialmente l'ammenda di polizia. Il giudice, secondo le circostanze, potrà, oltre dell'ammenda, applicare le altre pene di polizia enunciate negli articoli 36, 41 e 43. (p. 30. 35. 48. 466.)

465. Saranno presi e confiscati (c. 4443. - p. 44.)

1.° le arme indicate al n. 9.° dell'articolo 464;

2.° i commestibili e le bevande enunciate al n. 15.° del
Cod. pen.

N.º 2112

7

98 *Leggi penali - Libro III. - Titolo I.*

medesimo articolo, purchè appartengano al venditore o lui che gli spacci, ed in caso che non possano esser meglio ridotti ad uso comune, saranno gettati via;

3.° le tavole, gli strumenti, gli apparecchi de'giuoc termini del n. 29.° del medesimo articolo;

4.° i pesi e le misure indicate nel n. 31.° dell'articolo desimo;

5.° gli-strumenti, gli utensili, e le divise che servo mestiere d'indovino o pronosticante, secondo il n. 32.° d'ato articolo;

6.° le scale, i pali di ferro, le arme o gli strumenti cati nel n. 37.° dello stesso articolo 464;

7.° le arme indicate nel n. 2.° dell'articolo 462.

466. Le cagioni di scusa ed il grado della complicità contravvenzioni sono valutate nella latitudine della pena. 63. 74 s. 464 s.)

467. Appartiene alla polizia la facoltà di fare e pubblici regolamenti per conservare la pubblica tranquillità ed il ordine. Ma le pene non possono eccedere quelle stabilite presenti leggi per le contravvenzioni. (p. 36.)

Disposizioni generali.

468. Ne' casi ne' quali le presenti leggi stabiliscono la del primo grado di prigionia, il giudice, se nel delitto circostanze attenuanti del dolo, discenderà alle pene di po (p. 22. 26. 55. 63. 435.)

469. Pe' reati militari, gli Statuti militari di eccezion ranno osservati. (st. mil. 1. 64 a 73. - p. p. 137.)

470. In tutte le altre materie non regolate dalle presenti, e che formano il soggetto di leggi o regolamenti partiri, queste leggi e questi regolamenti saranno osservati.

FINE DELLE LEGGI PENALI.



Shh69h

TAVOLA ALFABETICA
DELLE MATERIE
CONTENUTE NELLA PARTE II. DEL CODICE
PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE
LA QUALE RIGUARDA LE LEGGI PENALI.

La citazione in numeri arabi è relativa agli articoli, non già alle pagine.

A

- Aborto.** In qual maniera si puniscono coloro che lo procurano , *articolo* 395. — Aumento di pena nel caso che ne segua la morte della donna abortita, 396. — Caso in cui la pena dee minorarsi, 399.
- Acque.** In che modo si punisce la distruzione delle dighe, argini o altri ripari a loro corso, 442.
- Adulterio.** Pene stabilite per coloro che se ne rendono colpevoli, 326 a 330. — Caso in cui il marito o il padre percuote, ferisce o uccida nella flagranza la moglie o la figlia adultera ed il suo complice, 338.
- Adunanze.** Ved. *Associazioni.*
- Aggiudicazioni.** Ved. *Uffiziali pubblici.*
- Ammonda.** Può aver luogo nelle materie criminali e correzionali, 29. — Nelle prime non può esser mai ingiunta come pena principale, 30. — Uso cui lo ammonde son destinate, 35. — Valore di quella di polizia, 39. — Compete per riscuotere la coazione personale, 48. — Quando l' impossibilità di pagarle liberi il condannato, 49. — Ved. *Cassa delle ammende* — *Danni ed interessi* — *Spese.*
- Amministrazioni.** Ved. *Uffiziali pubblici.*
- Ammistia.** Ved. *Reclutiva* — *Reiterazione.*
- Animali.** Ved. *Proprietà.*
- Annona.** Ved. *Uffiziali pubblici.*
- Appalti.** Ved. *Uffiziali pubblici.*
- Archivj.** Involamento o sottrazione di carte che son riposte negli archivj , nelle cancellerie, o in altri pubblici depositi, 247 a 252.
- Argenti.** Ved. *Acque.*
- Aringhe.** Ved. *Ingiurie.*
- Armi.** Che s' intende sotto il nome di *armi*, 143. — Loro distinzione in *proprie*, *improprie* e *vietate*, *ivi*. — Licenza bisognevole per la costruzione, asportazione e detenzione di queste ultime, 150 e 451. — Pena de' trasgressori, *ivi*.
- Arresto.** Pene cui soggiacciono coloro che illegalmente eseguono o facilitano l'arresto delle persone, 169. — Circostanze che l'aggravano o la minorano, 170 a 172. — Pena de' pubblici uffiziali che non deferiscono a' legittimi richiami avverso le detenzioni arbitrarie, 238. — Ved. *Carcerieri.*
- Arsenali.** Ved. *Incidio.*
- Artifici.** Ved. *Frode.*
- Artiglieria.** Ved. *Incidio.*
- Assicurazioni.** Ved. *Pegni.*
- Associazioni.** Quando è *illicita*, 303. — Pene prescritte contro coloro che le compongono, e contra i proprietari della casa in cui si riunisce, 306 a 308. — Quan-

do prende il nome di *setta* e come si puniscono in tal caso i suoi membri, e che ne conservano gli emblemi, carte o distintivi; ed i possessori del luogo riunione, 309 e seguenti. — Ved. *Bande armate*.

Attacco. Ved. *Resistenza*.

Attentato. Quando si reputa esistente quello che ha per oggetto la distruzione o cambiamento del Governo, 124. — Attentati ed oltraggi contro il pudore, e contro il pubblico costume, 343. — Ved. *Corruzione* — *Famiglia regnante*

Atti arbitrarij. Pene ordinate contro i loro autori, 234 a 236. — Ved. *Carceri* — *Atti turpi*. Pene alle quali dan luogo, 343.

Autorità pubblica. Usurpazione, o sia uso legale de' suoi mezzi e poteri fatto privati, sia contro le persone, sia rispetto a' beni, 168. — Abuso della pubblica autorità, 196 e seguenti. — Ved. *Arresto* — *Uffiziali pubblici*.

Avvocati. Criminosità del patto che loro attribuisce in compenso delle fatiche parte dell' oggetto controverso, 207. — Abbandono del proprio cliente per passare alla difesa de' suoi avversarii, 208. — Omissione ed omissione frodole che produce la perdita della causa, o la prescrizione di un legittimo gravame, 209. — Altri casi di prevaricazione degli avvocati, 210 e seguenti.

B

Bagni. Ved. *Ferri*.

Bancarotta. Sue conseguenze penali nel caso che sia fraudolenta, 321.

Bande armate. Disposizioni contro i loro organizzatori, complici e fautori, a 136. — Mezzi per esentarsi dalla pena, 137 e seguenti. — Ved. *Comitiva armata*.

Bastimenti. Pena dovuta a coloro che ne cagionino la sommersione, 442. — Ved. *Incendio*.

Bestemmia. Ved. *Reati*.

Bevande nocive. Ved. *Vendita*.

Bolli. Ved. *Falsità*.

C

Cadaveri. Disposizioni relative alla loro sepoltura affrettata o non autorizzata, 393. — Occultazione del cadavere di persona morta per effetto di un reato, Ved. *Omicidio*.

Calunnia. Come si puniscono coloro che se ne rendono colpevoli in materia criminale o correzionale, 186.

Cancelleria. Ved. *Archivj*.

Cantieri. Ved. *Incendio*.

Carcerieri. Son soggetti a punizione, ricevendo un arrestato senza ordine legale, 239. — Atti arbitrari, sevizie ed irregolari restrizioni da essi praticate verso i detenuti, 140.

Cassa delle ammende. Disposizioni per organizzarsi in ogni provincia o viceré, 35. — Proventi che vi si debbono versare, ibid, 43 e 167.

Castratura. Pena di questo misfatto, 364.

Cerusici. Ved. *Uffiziali di sanità*.

Chiavi false. I furti commessi colle medesime sono qualificati, 405. — Ordine compresi sotto il loro nome, 407.

Coazione personale. Ved. *Ammende* — *Malleverie* — *Spese*.

Comitiva armata. Qual sia, 134. — I reati che commette, si considerano come compagnati da pubblica violenza, 133. — Quando i suoi componenti possono meritare il beneficio di evitar la pena, 136 e 137. — Stabilimenti pe' loro pubblici e ricettatori, 159 e 160.

Commercio. Dove e per quali cose ne è vietato l' esercizio a' comandanti militari, a gl' Intendenti ed a' sottintendenti, 224 e 225. — Ved. *Bancarotta*.

Complicità. Principii che ne regolano i gradi e la punizione, 74 e 77. — Ved.

Bande armate — Comitiva armata.

Concussioni. Ved. *Ufficiali pubblici.*

Condannati. Ved. *Fuga.*

Condanne. Quando e dove dee aver luogo la loro affissione per estratto, 20 —

Non posson pregiudicare alle restituzioni, ed a' danni ed interessi, 46. — Ved.

Danni ed interessi — Pens.

Confisco. Natura di questa pena correzionale, 24. — Suoi gradi e maniera di computarpe i giorni, 26 e 40.

Confiscazione. Per quali oggetti dee di regola accompagnar le condanne nascenti da misfatto o delitto, 44. — Quando ha luogo nelle contravvenzioni di polizia, *ivi.* — Uso del prezzo degli oggetti confiscati, 45. — Confiscazione di sostanze medicinali vendute in disprezzo de' regolamenti amministrativi, 401. — Quella di falsi pesi e misure, 435; degli strumenti di frode, 435; e degli oggetti caduti in contravvenzione di polizia, 467. Ved. *Cassa delle ammende.*

Congiunti. Fra quali di essi non si dà azion penale per le sottrazioni e pe' danni recati alle proprietà, 453. — Casi in cui cessa questo beneficio, *ivi* e seguenti.

Contravvenzioni. Cosa sono, 2. — Quando si dà luogo a quelle che riguardano l'ordine pubblico, 461; a quelle che concernono le persone, 462; o a quelle che han per oggetto l'altrui proprietà, 463. — Fene prescritta per le contravvenzioni, 464 e 465. — Valutazione de' motivi di scuse, 466.

Corruzione. Qual ne sia la pena, quando si usi per ottenere o distornare i suffragj de' rappresentanti comunali, 167. — Corruttori degli ufficiali pubblici, 203.

Persono che abitualmente facilitano il libertinaggio o la corruzione de' minori, 332 e 344. — Ved. *Prostituzione.*

Cooperazione. In qual caso quella che è diretta contro il Governo, dee riputarsi esistente, o soltanto progettata, 125 e 126.

Custodi. Ved. *Carcerieri — Fuga — Suggelli.*

D

Danni ed interessi. Ogni condanna vien pronunziata senza pregiudizio del loro risarcimento, e delle restituzioni, 46. — Per l'uno e per le altre compete la coazione personale, 48. — Loro preferenza alla confiscazione ed alle ammende, qualora i beni del condannato sieno insufficienti, 50. — Ved. *Congiunti — Proprietà — Reati.*

Dazj. Caso in cui se ne imponga un nuovo, e si alteri la tassa degli antichi da qualche pubblico uffiziale, 239.

Decapitazione. Ved. *Morte.*

Decorazione. Ved. *Usurpazione.*

Delitto. Cosa sia, 2. — Ved. *Recidiva — Reiterazione.*

Demenza. Ved. *Pens — Reati.*

Denaro pubblico. Ved. *Ufficiali pubblici.*

Deposito. Ved. *Frode.*

Detenzione. Dove ed in qual forma debbe espriarsi questa pena di polizia, 35, 37 e 40.

Deteriorazione. Ved. *Proprietà.*

Devastazione. Come se ne puniscono gli autori, e quei che vi prendon parte, 130 e 132.

Dighe. Ved. *Acqua.*

Diritti. Ved. *Violenza.*

Discorsi. Come se ne puniscono gli autori, quando son diretti contro il Governo, 140 e 142. — Effetti di quelli con cui si promuove la resistenza o l'attacco alla forza pubblica, 185.

Diciata. Ved. *Usurpazione.*

Doni. Sono punibili, quando tendono a corrompere i pubblici uffiziali, 199.

Uffiziali pubblici.

Donne incinte. Ved. *Pene* — *Reati.*

E

Edifizio. Ved. *Incendio.*

Ergastolo. In che consiste questa pena, e dove si debba espriare dalle don Effetti della condanna all' ergastolo relativamente a' beni de' condannat la facoltà di acquistare e di comparire in giudizio, 16. — Alimenti loro dagli eredi, *ivi.*

Esempio pubblico. In che consiste, e quanti ne sono i gradi, 6. — Quando aggiungere alla pena di morte, *ivi.*

Esilio. In che consiste l'*esilio dal regno*, 13. — Esso è *perpetuo o temporaneo*. Durata di quest' ultimo, *ivi.* — In che consiste l'*esilio eccezionale*, 9 sono i gradi, e come se ne calcolano i giorni, 23, 26 e 40.

Estorsione. Ved. *Uffiziali pubblici.*

F

Fallimento. Come si punisce allorchè è *semplice*, 320. — Ved. *Bancarotta*

Falsità. Produzione di false carte in affari civili o penali, 187 e 193. — Reg la falsità delle monete, 263 a 271; per quella di polizze, fedi di credito, e carte ministeriali, suggelli, bolli e marchj, 272 a 286; per quella di f che scritte, 287 a 292; per quella di scritte private, passaporti, fogli nerario e certificati, 293 e seguenti. — Ved. *Periti* — *Testimoni.*

Famiglia regnante. Quali ne sono i membri, 122. — Pena dell' attentato a razione contro di essi, *ivi.*

Fanciulli. Pene per la loro occultazione o soppressione, per la sostituzione ad un altro, e pe' parti supposti, 346. — Inadempimento dell'obbligo di farne la nascita all' uffiziale dello stato civile, 347. — Disposizioni circa abbandono, esposizione, o ritrovamento, 403 a 406. — Ved. *Uffiziali del civile.*

Favore. Quando reputasi punibile l' influenza o il favore che si spaccia di ro presso i pubblici uffiziali, 206.

Fedi di credito. Ved. *Falsità.*

Ferite. Pena per quelle che si recano a' ministri dell' altare, 96; a' pubbli zionarj, 175 e seguenti. — Quali sieno le ferite *gravi*, 356 a 360; quali 361 e seguenti. — Disposizioni penali per entrambe, *ivi.* — Quando so imputabili o pure diconsi *involontarie*, 372 a 376. — Circostante che le no scusabili, 377 e seguenti. — Pena delle levatrici ed uffiziali di sanit non le rivelano all' autorità competente, 392. — Ved. *Castratura* — *Pe Ferri.* Essenza di questa pena, 8. — Quando e come viene espriata ne' bag presidio, *ivi.* — Gradi della medesima, 9. — Dove debbono espriarla le 10. — Sue conseguenze circa i beni ed i diritti civili del condannato; e alimenti dovuti a lui ed alla sua famiglia; e circa gli stranieri, 17 e 19. *Interdizione* — *Malleveria* — *Stranieri.*

Figure. Ved. *Immagini.*

Fogli periodici. Ved. *Ingiuria.*

Forche. Ved. *Morte.*

Forza. Uso illegittimo della forza armata, sia di terra, sia di mare, 127 e Resistenza o attacco contro la forza pubblica, 178 a 184. — Pena di col lo han provocato con discorsi o scritti, 138. — Pena degli uffiziali militar richiesti dall' autorità civile, ricusano di prestar la forza da essi come 242. — Ved. *Pene* — *Reati* — *Resistenza.*

Frattura. Rende qualificato il furto, 405. — In che consiste, 466.

Frode. Diversi modi di commetterla, 450. — Quando ha luogo rispetto al deposito tanto volontario, che necessario, alle intraprese e manifatture, alle carte sottoscritte in bianco, ed alla vendita di cose fungibili, *ivi*. — Quando è qualificata, e come viene punita in tal caso, 431 a 434. — Frode semplice e sua pena, 435.

Fucilazione. Ved. *Morte*.

Fuga. Disposizioni penali pe' prigionj e condannati che fuggono; per le loro scorte e custodi, sieno complici, sieno negligenti; e pe' loro ricettatori, 253 a 260.

Funzionarii. Ved. *Uffiziali pubblici*.

Funzioni. Ved. *Usurpazione*.

Furore. Ved. *Pene* — *Reati*.

Furto. Pene per quello di vasi o suppellettili sacre, 97 a 99; e per quello che si esegue con rottura di suggelli, 249. — Divisione de' furti in *qualificati* e *semplici*, 407. — Quando son qualificati per la violenza, 408; pel valore, 409; per la persona, 410; pel tempo e pel luogo, 411 e 412; pel mezzo, 413. — Applicazione della pena a' furti semplici, ed a ciascuna sorta dei qualificati, 417 a 425. — Ved. *Archivi* — *Chiavi false* — *Frattura* — *Scolata*.

G

Gioco. Divieto di stabilire case pubbliche di gioco senza autorizzazione del Governo, e pena de' contravventori, 518.

Giustizia. Ved. *Reati* — *Uffiziali pubblici*.

Gracia del Principe. Ved. *Recidiva* — *Reiterazione*.

Guasto. Ved. *Proprietà*.

Guerra civile. Pena contro quei che l'excitano, o vi prendon parte attiva, 129 a 132.

I

Immagini. Pene stabilite contro coloro che calpestano o infrangono le sacre immagini, 96; o pure quelle del Re e della real famiglia, 141. — Pene per la distribuzione di quelle che offendono la religione, il Governo, il costume o l'onor de' privati, 315. — Divieto di affiggere immagini o disegni, senza autorizzazione, 516. — Ved. *Reati*.

Incanti. Ved. *Vendita*.

Incendio. Con qual pena è punito quello de' sacri tempij, 92; quello di un arsenale o oggetti di artiglieria, 457; quello di un cantiere o di una nave da guerra, *ivi*; e quello di edificij abitati o non abitati, di poderi e di dorrato, 438 a 440. — Incendj cagionati dallo scoppio di una mina, 441. — Altre disposizioni circa gli autori di questo reato, 443 e seguenti.

Indennità. Liquidazione di quelle che son dovute da' colpevoli, 47. — Divieto di pronunziarsene l'applicazione a qualunque opera, *ivi*.

Indulto. Ved. *Recidiva* — *Reiterazione*.

Infamia. Effetti di quella che deriva da' reati, 1.

Infuenza. Ved. *Favore*.

Ingiurie. Disposizioni per quelle che si commettono contro i pubblici funzionarii 174 e seguenti. — In che consiste l' *ingiuria*, 465. — Sua diversa pena secondo le conseguenze che ne derivano, e le circostanze delle persone, del tempo e del luogo, 366. — Quando prende il nome di *libello famoso*, 367. — Ingiurie contenute ne' fogli periodici, o nelle aringhe e scritti legali, 368 a 370. — Ingiurie nascenti dalla rivelazione di segreti, 371.

Intendenti. Ved. *Commercio*.

Interdizione. Qual sia l' interdizione da' pubblici uffizii, 14. — Quale è l' interdizione patrimoniale, 15. — Entrambe vanno incluso nella condanna a' ferri o

alla reclusione, 17. — La relegazione include soltanto la prima, 48. — In che consista l' interdizione a tempo, 27. — Quando e per quali diritti debba esser sempre aggiunta alle condanne correzionali, 28. — Ved. *Relegazione*.

L

Legni da guerra. Ved. *Forza*.

Leggi. Concerti tra pubblici funzionarii per impedirne l'esecuzione, 227 e 228. —

Osservanza di quelle che riguardano materie non regolate dalle *leggi penali*, 470.

Levatrici. Ved. *Aborto* — *Ferite* — *Percosse* — *Segreti*.

Libello famoso. Ved. *Ingiurie*.

Libertinaggio. Ved. *Corruzione* — *Prostituzione*.

Libri. Trasgressione de' regolamenti per la loro stampa o introduzione nel regno

313. — Accrescimento di pena secondo le circostanze, 314. — Ved. *Privativa*

Lotterie. Quando ne è proibito lo stabilimento, ed a quali pene dà luogo, 318.

M

Malleveria. È una pena comune alla giustizia criminale e correzionale, 29. —

Suo oggetto, principio e durata, 31. — Quando si può esigere la somma per

cui dee prestarsi, *ivi*. — Effetti risultanti dal non potersi prestare, 32 e 33. —

Condanne cui dee sempre aggiungersi, come la reclusione, i ferri ec., 34. —

Destino del danaro che ne proviene, 35. — Importo delle pleggerie per osser-

vanza di obblighi imposti dalla polizia, 43. — Coazione personale competente

per riscuotimento delle malleverie, 48. — Ved. *Cassa delle ammende* — *Danni*

ed interessi — *Spese*.

Mandato in casa. È pur pena di polizia, 36. — Modo di eseguirla e sua durata,

38 e 40. Ved. *Sentenze*.

Manifatture. Violazione de' regolamenti diretti ad incoraggiarle o perfezionarle,

322. — Ved. *Privativa*.

Marchj. Ved. *Falsità*.

Massacro. Pena di questo misfatto, 130 a 132.

Matrimonio. Reità di coloro che ne contraggono un nuovo, mentre sono stretti

da' ligami di un altro, 531. — Ved. *Adulterio*.

Medicamenti. Ved. *Sostanze medicinali*.

Medici. Ved. *Uffiziali di sanità*.

Mendicizia. In quali casi si dice *improba*, e come vien punita, 300 e seguenti.

Mercanzie. Ved. *Privativa*.

Mina. Ved. *Incendio*.

Minacce. Loro diversa punizione, secondo il diverso modo di eseguirle e il loro

diverso oggetto, 161 a 165. — Disposizioni per quelle che sono dirette contro

pubblici uffiziali, 175 e seguenti.

Minor età. Ved. *Pene* — *Reati*.

Misfatto. Sua definizione, 2. — In qual caso si dice *mancato* o *tentato*, 69.

70. — Classificazione de' misfatti di lesa Maestà, 120 e 121. — Obbligo di rive-

larli al Governo; persone che ne sono essenti, ed effetti che risultano dall' a-

dempimento o inadempimento del medesimo, 143 a 146. — Misfatti accompa-

gnati da violenza pubblica, 147 e seguenti. — Ved. *Reati* — *Recidiva* — *Reite-*

rassione — *Tentativo* — *Violenza*.

Monete. Ved. *Falsità*.

Movimenti. Quando e come ne vien punita la violazione, l'abbattimento o la de-

teriorazione, 261 e 262.

Morte. È una pena criminale, 3. — Debbe essere eseguita in luogo pubblico, 5. —

In quali casi si esegue colla decapitazione, o pure col laccio sulle forche, o

colla fucilazione, *ivi*. — Quando si debba eseguire con pubblico esempio, 6. —

Ved. *Esempio pubblico*.

Musica. Ved. *Privativa*.

Ocultazione di fanciulli. Ved. *Fanciulli*.

Offerte. Son punibili, quando tendono a corrompere i pubblici uffiziali, 199.—
Ved. *Uffiziali pubblici* — *Vendita*.

Oltraggi. Ved. *Attentato* — *Ingiurie*.

Omicidio. Sua distinzione in *parricidio*, *infanticidio*, *veneficio*, *premeditato*, e semplicemente volontario, 348 a 351. — Pene prescritte per ciascuna specie, 352 a 353. — Necessità di legittima difesa, per cui non son imputabili, 373 e 374. — Disposizioni per gli omicidii involontarii, 375 e 376. — In quai casi gli omicidii sono o non sono scusabili, e regole per quelli che son commessi in rissa, 377 a 391. — Loro occultazione, 392.

Ordinanze. Ved. *Sentenze*.

Paroco. Pena di cui si rende meritevole, trasgredendo l' articolo 81 delle *leggi civili*, 243. — *Uffiziali dello stato civile*.

Parto. Ved. *Fanciulli*.

Passaporti. Ved. *Falsità*.

Patrocinatori. Regole per punire la loro frode e prevaricazione, 207 a 212.—
Ved. *Avvocati*.

Pegni. Autorizzazione necessaria per tener case di prestito sopra pegni o assicurazioni, e pena de' trasgressori, 319.

Pene. Loro divisione in *criminali*, *correzionali* e *di polizia*, 1. — Niuna pena è infamante, *ivi*. — Quali sieno le criminali, 3. — Quali sieno le correzionali, 21. — Quali sien quelle di polizia, 36. — Pene comuni alla giustizia criminale e correzionale, 29; alla correzionale e di polizia, 40 a 43; ed alla criminale, correzionale e di polizia, 44 e seguenti. — Quando comincia l' esecuzione delle pene, 52. — Metodo da tenersi nel caso che se ne debbono cumular due o più 53 e 54. — Regola pel passaggio dalla pena più grave alla più lieve, o viceversa, 55 a 59. — Regole per l' applicazione delle pene stabilito dopo il reato; per quelle dovute alle donne incinte ed a' maggiori di sessant' anni; e per quelle de' reati commessi dai dementi o furiosi, o da minori di nove, quattordici o diciotto anni, 60 e seguenti. — Ved. *Ammenda* — *Confino* — *Confiscazione* — *Detenzione* — *Ergastolo* — *Esilio* — *Ferri* — *Interdizione* — *Malleveria* — *Mandato in casa* — *Morte* — *Prigionia* — *Reati* — *Reclusione* — *Relegazione* — *Riprensione pubblica*.

Percosse. Quale ne sia la pena, quando si commettono in persona di pubblici funzionarii, 175 e seguenti. — Loro divisione in *gravi* e *leggere*, e regole per punir le une e le altre, 356 a 363. — In quai casi non sono imputabili, o diconsi involontarie, 372 a 376. — Quando sono scusabili, 377 e seguenti. — Obbligo di rivelarle, imposto agli uffiziali di sanità ed alle levatrici, 382.—Ved. *Ferite*.

Periti. Quando son puniti come falsi testimonii, 194.

Pirateria. Vien punita secondo le circostanze che l' accompagnano, 119.

Pittura. Ved. *Privativa*.

Pleggeria. Ved. *Malleveria*.

Polizia. Compete alla polizia amministrativa il pubblicare regolamenti per la conservazione della pubblica tranquillità e del buon ordine, 497. — Ved. *Contravvenzioni*.

Polizze. Ved. *Falsità*.

Ponti. Pena stabilita per la loro distruzione, 442.

Presidio. Ved. *Ferri*.

Prevaricazione. Ved. *Avvocati* — *Patrocinatori*.

Prigioni. Ved. *Fuga*.

Prigionia. È una pena correzionale, 21.— Lavori di cui i detenuti son costretti ad

occuparsi, 22. — Uso del prodotto di tali lavori, 23. — Gradi della prigione modo di calcolarne i giorni, 26 e 40.

Privativa. Proibizioni che ne derivano, sia che venga conceduta per merci e manifatture, o pure per libri, pittura, musica ed altri oggetti di scienze di arti, 322 e seguenti. — Pene po' contravventori, *ivi*.

Promesse. Son punibili, quando tendono a corrompere i pubblici uffiziali, Ved. *Uffiziali pubblici*.

Proprietà. Teoria penale circa i danni, guasti e deteriorazioni che possono recarsi alle proprietà, 445 a 454. Ved. *Congiunti*.

Prostituzione. Persone che, eccitandola o favorendola ne' giovani di età e rendono colpevoli, 332 e 344. — Modo di punirla, *ivi*.

R

Ratto. Stabilimenti penali relativi a questo reato, 337 a 343.

Reati. Circostanze che fan riputarli inesistenti, 61 e 62. — In quali casi e per motivi si rendono scusabili, 63 e seguenti. — Reati contro il rispetto dovuto religione, 92 a 104. — Classificazione di quelli che son diretti contro la sicurezza esterna dello Stato, 105 a 118; o contro la sua sicurezza interna, 120 a 131. — Reati che attaccano l'interesse pubblico, 147 e seguenti. — Reati degli uffiziali dello stato civile, 244. — Quelli contro la fede pubblica, 263 e seguenti. — Reati relativi al gioco ed al commercio, 318 e seguenti. — Reati che attaccano l'onore e la pace delle famiglie, 326 a 345. — Reati contro i pubblici uffiziali, 348 e seguenti. — Teoria penale per quelli che attaccano le proprietà, 349 e seguenti. — Reati militari, 469. — Ved. *Misfatti* — *Pene* — *Segreti* — *Temerari*.

Recidiva. Quando ha luogo, 78. — Aumento o cumulo di pene, che ne risulti, 79 a 82. — Modo di punirla per delitti e per le contravvenzioni, 84. — Quando l'indulto o la grazia del Principe sia favorevole ai recidivi, 90. — Ved. *Reiterazioni*.

Reclusione. Importanza e durata di questa pena, 11. — Effetti della medesima rispetto al patrimonio de' condannati, a' loro dritti civili, ed agli assegnamenti che debbon farsi in favor loro e della loro famiglia, 17. — Sue conseguenze riguardo ai forestieri, 19. — Ved. *Interdizione* — *Malleveria* — *Stranie Regolamenti*. Pene de' funzionarj giudiziarij che ne facciano in materie criminali, e de' funzionarj amministrativi che ne facciano in materie civili, 231. — Ved. *Polizia*.

Reiterazioni. In che consisto, 85. — Pene cui son soggetti i reiteratori di reati, e quelli di delitti e quelli di contravvenzioni, 86 a 88. — Quando possano esser loro concessa l'ammnistia o indulto sovrano, 89 e 91. — Ved. *Recidiva*.

Relegazione. Come si esegue una tal pena, e quanto dura, 12. — Qualità e durata della interdizione che ne risulta, 18. — Ved. *Interdizione*.

Religione. Ved. *Immagini* — *Reati*.

Resistenza. Suoi effetti penali, allorchè viene opposta alla pubblica forza, 178 a 183. — Ved. *Discorsi* — *Forza* — *Scritti*.

Restituzione. Ved. *Danni ed interessi*.

Restrizioni. Ved. *Carcerieri*.

Ricattatori. Ved. *Comitiva armata* — *Fuga*.

Riprensione pubblica. Si può aggiungere alle condanne correzionali e di reclusione, 41. — Chi è autorizzato a farla, *ivi*. — Pena di coloro che non l'accogliono, 42.

Rissa. Ved. *Omicidio*.

Riunione sediziosa. Ved. *Bande armate*.

S

Saccheggio. Pena cui soggiacciono i suoi autori, 130 a 132.

Scalata. Quando ha luogo quella che qualifica il furto, 408.

Scorta. Ved. *Fuga*.

Scritti. Disposizioni per quelli che tendono a provocar la sedizione, o il malcontento verso il Governo, 140 e 142; o pure l'attacco e resistenza alla pubblica forza, 183. — Reità di coloro che esercitano senza legittimo permesso il mestiere di affiggere o proclamare scritti stampati, 316. — Ved. *Ingiuria* — *Libri-Privativa*.

Scritture. Ved. *Falsità*.

Segreti. Rivelazione di quelli che interessano lo Stato, 110 a 113 : e di quelli che sono affidati agli ufficiali di sanità, levatrici o altre persone a causa della lor professione, 371. — Ved. *Ingiurie*.

Scienze. Impedimento della loro esecuzione, come pure di quella di ordinanze o mandati, 230.

Sepolcri. Ved. *Monumenti*.

Sepoltura. Ved. *Cadaveri*.

Sequestro. Ved. *Arresto*.

Setta. Ved. *Associazione*.

Sevizie. Ved. *Carcerieri*.

Soppressione di fanciulli. Ved. *Fanciulli*.

Sostanze medicinali. Ved. *Confiscazione* — *Vendita*.

Sottintendenti. Ved. *Commercio*.

Spese. È accordata pel loro conseguimento la coazione personale, 48. — Quando e come cessi per quelle che son dovute allo Stato, 49.

Stampa. Ved. *Libri*.

Stato. Ved. *Misfatti* — *Reati*.

Status. Ved. *Monumenti*.

Stranieri. Quando sien condannati a' ferri o alla reclusione, terminata questa pena, debbono esser banditi dal regno, 20.

Supra. Principj che ne regolano la punizione, 333 a 343. — Pene pe' genitori che uccidono, feriscono o percuotono la figlia o il complice colti in flagranza, 388.

Subornazione. Ved. *Testimonj*.

Suggelli. Conseguenze penali risultanti dalla loro rottura, 247 e seguenti. — Colpevole negligenza de' loro custodi, *ivi*. — Ved. *Falsità* — *Furto*.

Suppellettili sacre. Ved. *Furto*.

Sussistenze. In qual caso e con qual pena la loro mancanza rende punibili i provveditori delle armate, 219. — Ved. *Uffiziali pubblici*.

T

Tentativo. Quando prende il nome di *misfatto mancato*, o puro di *misfatto tentato*, 69 e 70. — Come si punisca in entrambi i casi, *ivi* ed articoli seguenti.

Testimonj. Punizione della falsa testimonianza in materie civili, criminali, correzionali e di polizia, 187 e seguenti. — Subornazione de' testimonj, 192. — Ved. *Falsità* — *Periti*.

Titoli. Ved. *Usurpazione*.

Tranquillità pubblica. Ved. *Polizia amministrativa*.

Truppa. Ved. *Forza*.

U

Uffiziali pubblici. Principj relativi alla loro corruzione, ed alle concussioni ed estorsioni da essi commesse, 196 a 203. — Principj che concernono le loro malversazioni, o sia il caso in cui sottraggono o distornano il pubblico denaro ; o pure prendano un privato interesse nelle aggiudicazioni, appalti, amministrazioni ed altri affari che sono incaricati di dirigere o eseguire, 213 a 218. — Loro reati circa la pubblica annona, o le sussistenze militari, 219 e 221 ; o cir-

ca la vendita o incanti delle pubbliche proprietà, 222. — Quando è loro di esercitare il commercio, 224 e 225. — Regole per l'abuso di autorità i privati, 233 a 237: e rispetto a' detenuti, 238 a 241. — Rifiuto di far forza armata, o di render giustizia, 242 e 243. — Ved. *Commercio* — *Davore* — *Ferite* — *Ingiurie* — *Leggi* — *Minacce* — *Percosse* — *Regolamenti* — *za* — *Sensenze* — *Sussistenze* — *Violenza*.

Ufficiali militari. Ved. *Commercio* — *Forza*.

Ufficiali di sanità. Ved. *Aborto* — *Ferite* — *Percosse* — *Segrati*.

Ufficiali dello stato civile. Pene cui van soggetti, allorchè violano le prescritte dalle leggi, 244.

Uniforme. Ved. *Usurpazione*.

Usurpazione. Pene prescritte per quella di titoli, funzioni, divise, deco uniformi, 164 e 165; ugualmente che per quella de' poteri della pubblicità, 168 e seguenti. — Quando l'usurpazione d' immobili è *qualificata*, 427. — Come si punisce nell' uno e nell' altro caso, 428 e 429. — *resio* — *Autorità*.

V

Vagabondità. Quali sieno i vagabondi, e loro punizione, 300 e seguenti.

Vasi sacri. Ved. *Furto*.

Vendita. Reità di coloro che negl'incanti de' beni pubblici allontanano gli tori con promesse o minacce, o colla produzione di supposte offerte, 222 di quei che vendono bevande o sostanze venefiche, o noccevoli alla salut 401. — Ved. *Frode*.

Violazione. Come si punisca quando riguarda i luoghi di pubblica cust: o seguenti. — Violazione di monumenti pubblici, 261.

Violenza. Quando si dice *pubblica*, 147. — Accrescimento di pena pe' mission da questa accompagnati, 149. — *Violenza*, con cui s' impedisce l' degli altrui diritti, 166. — Regole per quella che si usa contro i pubblici, 173 e seguenti; e per quella che si commette da costoro nell' essere proprie funzioni, 237. — Ved. *Comitiva armata*.

Visite. Le domiciliari non possono eseguirsi che ne' casi e nel modo g dalle leggi, 255. — Pena de' trasgressori, *ivi*.

